



RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

2021+

**Coronavirus, salute e
lavoro**



_____ CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Garante dei diritti dei detenuti

Prof.ssa Antonia Menghini

Via Gazzoletti n. 2 - Trento

Tel. 0461-213201; fax 0461-213206

Sito web: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/garante-detenuti/>

Trento, novembre 2022

Si ringraziano per la documentazione e i dati statistici forniti:

dott.ssa Anna Rita Nuzzaci

Direttrice della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Ilaria Lomartire

Comandante della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)

dott. Tommaso Amadei

Educatore capo della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)

Rocco Parolisi

Responsabile Ufficio matricola della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Lorenza Omarchi

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento

dott.ssa Antonella Salvan

Direttrice Ufficio esecuzione penale esterna di Trento

dott.ssa Simona Sforzin

Direttore Area cure primarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott. Lorenzo Gasperi

Direttore REMS dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Anna Franceschini

Direttrice Servizio per le dipendenze patologiche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Renata Magnago, dott.ssa Irene Bertagnolli

Agenzia del Lavoro

dott. Giancarlo Ruscitti

UMSE Sviluppo rete dei servizi

dott. Stefano Kirchner, prof.ssa Silvia Larcheri

Liceo Antonio Rosmini di Trento

Don Mauro, Cappellano del carcere

Diocesi di Trento

Ha collaborato:

dott. Fabrizio Gerola

UMSE Sviluppo rete dei servizi

Sofia Regini per il capitolo 1 e il paragrafo 2.4

Tirocinante dell'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della P.A.T.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	CARCERE E CORONAVIRUS.....	8
1.1	Periodo temporale di riferimento.....	8
1.2	La pandemia: vaccini e contagi nelle carceri italiane.....	8
1.3	I provvedimenti normativi del periodo di riferimento.....	9
1.4	Le circolari sui trasferimenti e sulle telefonate.....	10
1.5	La circolare sulla c.d. Media sicurezza.....	11
1.6	La circolare sulla Prevenzione suicidi.....	14
1.7	Commissione Ruotolo e Riforma Cartabia.....	14
2	LA SITUAZIONE ITALIANA.....	17
2.1	Andamento delle presenze negli istituti di pena.....	17
2.2	Andamento dei contagi negli istituti di pena.....	21
2.3	Area penale esterna.....	22
2.4	REMS e malattia psichiatrica in carcere.....	24
3	CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO.....	29
3.1	La situazione attuale delle presenze.....	29
3.2	L'andamento delle presenze.....	30
3.2.1	Movimenti dei detenuti.....	32
3.2.2	Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.....	34
3.2.3	Gli eventi critici a Spini di Gardolo.....	35
4	L'ATTIVITÀ DEL GARANTE.....	40
4.1	Le attività svolte dentro e fuori dal carcere.....	40
4.2	Singole problematiche riscontrate.....	43
4.3	Manutenzione della struttura.....	43
4.3.1	Presenze nella struttura: l'incidenza della pandemia.....	44
4.3.2	Sospensione dei trasferimenti.....	46
4.3.3	Personale.....	48
4.3.4	L'offerta lavorativa all'interno del carcere.....	51
4.3.5	Scuola.....	52

4.3.6 Disagio psichico in carcere.....	53
4.3.7 Esecuzione della pena all'estero e espulsioni.....	55
4.3.8 Assistenza sanitaria e Ser.D.....	55
4.3.9 Sospensioni ingressi volontari e attività sportelli.....	57
4.3.10 La sezione 3G.....	57
4.3.11 Riscossione della NASpl.....	58
4.4 Linee operative generali.....	59
5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.....	63
5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	63
5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	63
5.1.2 Numero complessivo dei detenuti lavoratori.....	65
5.1.3 La realtà delle Cooperative sociali.....	66
5.1.4 Prerequisiti lavorativi e formazione FSE.....	66
5.1.5 Lavoro esterno.....	67
5.1.6 Criticità e proposte.....	67
5.2 Offerta formativa.....	68
5.2.1 Alfabetizzazione.....	69
5.2.2 Scuola media.....	70
5.2.3 Scuola superiore.....	70
5.2.4 Moduli scolastici estivi.....	70
5.2.5 Università.....	71
5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte.....	71
5.2.7 La formazione professionale.....	72
5.2.8 Osservazioni, criticità e proposte.....	72
5.3 Attività culturali, ricreative, sportive.....	73
5.3.1 Biblioteche.....	73
5.3.2 Sport.....	73
5.3.3 Religione.....	73
5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto.....	75
6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE.....	77
7 ULEPE di TRENTO.....	80
7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo.....	81
8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....	83
8.1 Tribunale di Sorveglianza.....	83

8.2 Ufficio di Sorveglianza.....	86
9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE.....	90
9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”.....	90
9.2 Servizio “Seminare oggi per raccogliere domani”.....	91
9.3 Servizi e attività.....	91
9.3.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale.....	92
9.3.2 Cooperativa Kaleidoscopio.....	94
9.3.3 Altre attività trattamentali.....	94
9.4 Interventi di politica del lavoro.....	95
10 L’APSS E L’ASSISTENZA SANITARIA.....	97
10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo.....	97
10.2 Contagi e gestione del Covid-19.....	98
10.3 La campagna vaccinale.....	98
10.4 Ricoveri, visite specialistiche e salute mentale.....	98
10.5 I dati dell’equipe Ser.D.....	100
10.6 Promozione della salute in carcere.....	100
10.7 La REMS di Pergine.....	101
11 APPENDICE.....	104
12 BIBLIOGRAFIA.....	133

1 CARCERE E CORONAVIRUS

1.1 Periodo temporale di riferimento

La relazione prende in considerazione l'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2021 e l'ottobre 2022, periodo caratterizzato dagli ultimi echi dell'emergenza pandemica e da un graduale ritorno alla normalità. In particolare, seppure i dati numerici, con riferimento alla situazione italiana e locale, fotografano la situazione al 31 dicembre 2021, nella relazione le parti discorsive riguardanti la realtà locale tengono conto puntualmente anche dei fatti più recenti, con un aggiornamento appunto all'ottobre 2022. Anche a causa della pandemia, infatti, la relazione precedente, era stata strutturata in maniera omologa, coprendo un periodo ben superiore all'anno di riferimento e si è dunque ritenuto opportuno replicare la medesima modalità espositiva. Nelle slides di presentazione, invece, sono stati riportati anche i dati atualizzati al 31 ottobre 2022, sia con riferimento alla realtà italiana, sia con riferimento a quella della casa circondariale di spini di Gardolo. Per questa ragione nel titolo l'anno è indicato con **2021+**.

Come di consueto, si tratta di una relazione composita, che non si limita a riportare le attività svolte dall'Ufficio, ma cerca, per quanto possibile, di restituire anche un quadro generale della realtà carceraria del nostro Paese e, nello specifico, della Casa Circondariale di Spini di Gardolo.

1.2 La pandemia: vaccini e contagi nelle carceri italiane

Se la pandemia è stata l'indiscussa protagonista della relazione dell'anno 2020+, oggi possiamo affermare, non senza una buona dose di ottimismo, che la fase più acuta dell'emergenza sembra essere ormai alle spalle: tanto nella società libera quanto all'interno degli istituti di pena si è progressivamente ritornati ad una parvenza di normalità, sebbene il virus non accenni a scomparire dentro e fuori le mura del carcere. Secondo i dati riportati dal Ministero della Giustizia – che dall'inizio del 2020 pubblica settimanalmente i numeri relativi al tasso di positività da Covid-19 riscontrato tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria – al 30 marzo 2021, su 52.532 detenuti, si contavano 683 positivi, di cui 25 ricoverati in ospedale, mentre tra i 40.960 membri del personale penitenziario, gli ammalati ammontavano a 853 unità, di cui 10 ricoverati in ospedale.

Preso atto della naturale predisposizione delle carceri ad essere “luoghi di contagio” (anche a causa dell'elevato tasso di sovraffollamento che s'aggravava intorno al 109,9% alla data del 31 ottobre 2022, allorché si registravano 56.225 a fronte di una capienza di 51.174 posti), su tutto il territorio nazionale è iniziata una capillare campagna di vaccinazione sia tra i detenuti sia tra gli appartenenti al corpo di polizia

penitenziaria: tra marzo ed aprile 2021 il tasso di vaccinazione ha conosciuto un aumento del + 245,5%, tanto che nei mesi estivi erano oltre 90.000 le dosi somministrate. Ed infatti, al 30 agosto 2021 si registrava una forte riduzione del numero dei contagi, in linea con l'andamento della pandemia tra la popolazione libera: su 52.466 detenuti solo 80 risultavano positivi e su 40.960 membri del personale penitenziario gli ammalati erano 119. Come riportato nella relazione dello scorso anno (paragrafo 10.4), anche nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo, a partire dall'8 marzo 2021, la campagna vaccinale è stata condotta in maniera sistematica con la somministrazione di Pfizer, tanto che nel 2021 le dosi somministrate nel carcere trentino sono state 626. Difficile stimare con precisione la percentuale di vaccinati a livello nazionale a causa del continuo *turnover*, ma, secondo i dati riportati da "Ristretti Orizzonti", alla fine del 2021, oltre il 90% delle persone ristrette in Italia aveva ricevuto quantomeno la prima dose. Tuttavia, nei mesi invernali, a causa della diffusione della contagiosissima variante Omicron, si è assistito ad una recrudescenza della malattia: al 27 dicembre 2021 i detenuti ammalati erano 510, al 25 gennaio 2022 erano addirittura 3.487 e al 22 febbraio 2022 scendevano a 1.529. Nonostante l'impennata dei contagi, il tasso di ospedalizzazione è rimasto piuttosto basso (nel gennaio 2022 i detenuti ricoverati per Covid erano 17), segno che la copertura vaccinale ha dato i suoi frutti. A partire dal marzo 2022 c'è stato una progressiva diminuzione del numero dei contagiati sia tra i detenuti sia tra il personale penitenziario, tanto che durante l'estate il numero mensile di positivi totali è sempre stato inferiore alle 200 unità e – soprattutto – è stato necessario procedere al ricovero solo in un caso. Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 27 settembre 2022, su 55.126 presenze, il numero di detenuti positivi è pari a 132, mentre tra i 40.960 membri del personale penitenziario si contano 146 contagiati (per il grafico, cfr. paragrafo 2.2).

Per quanto riguarda la realtà della Casa Circondariale di Spini di Gardolo si è registrato un recentissimo focolaio nell'ottobre 2022 con punte di ben 34 persone contemporaneamente positive e un numero complessivo di 76 contagiati. Di queste solo una è stata ricoverata precauzionalmente, mentre le restanti isolate in un'apposita sezione sono risultate asintomatiche o paucisintomatiche.

1.3 I provvedimenti normativi del periodo di riferimento

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi intervenuti a partire da gennaio 2021, si dà conto del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" e del decreto-legge n. 56 del 30 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". È seguito il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito poi nella legge n. 15 del febbraio 2022, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni speciali dettate nel contesto dell'emergenza sanitaria in materia di ordinamento

penitenziario, con particolare riferimento ai presupposti e alla durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare (articolo 16, comma 7 *bis*).

1.4 Le circolari sui trasferimenti e sulle telefonate

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi emanati dal DAP dall'inizio del gennaio 2021, si riportano in primo luogo le note e le circolari relative all'emergenza sanitaria da Covid-19: si tratta delle **note del 13 gennaio 2021, del 14 gennaio 2021, del 1° febbraio 2021 e del 2 marzo 2021** (tutte contenenti indicazioni circa il piano vaccinale per il personale dell'amministrazione penitenziaria), nonché della **circolare del 30 marzo 2021** e dell'**ordinanza del 9 aprile 2021** del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Seguono poi le **note del 19 aprile 2021** e quella **del 3 maggio 2021**. La **nota del 4 maggio 2021** proroga fino al 31 luglio l'applicabilità delle disposizioni del d.p.c.m. del 2 marzo 2021 recante misure urgenti per il contenimento dei contagi; successivamente, la **nota del 23 giugno 2021** contiene indicazioni relative al monitoraggio dei casi da Covid-19 e alle misure da adottare in tema di colloqui, mentre la **circolare del 12 ottobre 2021** contiene disposizioni circa l'obbligo di esibizione del *green-pass*.

In particolare è importante segnalare come la citata nota del 23 giugno 2021 preveda il superamento delle indicazioni contenute nella nota 11 novembre 2020 che aveva imposto non solo la sospensione dei trasferimenti a richiesta dei detenuti (cfr. Relazione 2020+) ma anche delle misure da adottarsi in caso di superamento delle soglie del 2% e del 5% di detenuti positivi, che di fatto comportavano fino alla totale paralisi delle attività trattamentali con correlativa sospensione degli ingressi di tutti gli operatori "esterni", non alle dipendenze del DAP.

L'incoraggiante diminuzione del numero di detenuti positivi e il desiderio di tornare

A seguito dell'incoraggiante diminuzione del numero di detenuti positivi il DAP ha adottato specifici provvedimenti per la graduale ripresa delle attività

progressivamente alla normalità anche all'interno degli istituti di pena hanno portato il DAP ad adottare la circolare del 28 febbraio 2022 contenente indicazioni relative alla graduale ripresa delle attività

dopo l'emergenza da Covid-19: in particolare – visto l'allentamento delle restrizioni nella società libera – si invitavano i Provveditori regionali a predisporre quanto ritenuto necessario per rendere più fluidi i trasferimenti dei detenuti da un istituto all'altro, evitando quindi di addurre come motivi ostativi le necessità correlate ai provvedimenti di isolamento precauzionale dei ristretti. Inoltre, si invitavano i Provveditori regionali a sensibilizzare i Direttori dei penitenziari per dare velocemente esecuzione a quei provvedimenti di trasferimento che erano stati limitati e/o sospesi a causa della pandemia. Se, in generale, le indicazioni del DAP vanno nella direzione di ripristinare le normali attività trattamentali e di riportare gli *standard* di vita detentiva (relativamente a traduzioni, colloqui visivi, permessi-

premio, ecc.) ai livelli pre-pandemici, si è invece ritenuto opportuno mantenere la possibilità per i detenuti di effettuare colloqui telefonici mediante videochiamate WhatsApp, così come avveniva durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria in forza del d.l. n. 29/2020.

La circolare del 26 settembre 2022, infatti, prende atto delle potenzialità delle videochiamate rispetto alla finalità del mantenimento dei contatti con i familiari e della risocializzazione, anche per i soggetti ristretti nel circuito di c.d. alta sicurezza. Per questo si invitano le Direzioni a realizzare all'interno degli istituti di pena delle salette dedicate ai videocolloqui, dotate dell'apparecchiatura necessaria e di connessione *internet*. Tale circolare si occupa poi di rimarcare il potere discrezionale dei Direttori di autorizzare un numero di colloqui visivi e di telefonate superiore a quello ordinario previsto dagli artt. 37 e 39 reg. exec., soprattutto laddove si tratti di un detenuto genitore di figli minori. Rammentiamo infatti che già l'art. 2 quinquies della l. n. 70/2020 aveva previsto che: "L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché' in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolge con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolge con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Le Direzioni sono state invitate a realizzare salette dedicate ai videocolloqui

1.5 La circolare sulla c.d. Media sicurezza

La circolare sulla Media sicurezza, adottata nel luglio 2022, n. 3693/6143 verrà applicata in un primo momento solo in alcuni istituti previamente individuati dai rispettivi Provveditori indicati dalla medesima circolare, tra cui anche quello triveneto, e sarà oggetto di una successiva valutazione ed eventuale riformulazione all'esito della buona riuscita del progetto negli istituti c.d. pilota.

Per quanto riguarda la realtà della casa circondariale di Spini la riforma dovrebbe venire applicata entro la fine dell'anno corrente e comporrà una modifica rilevante

rispetto all'attuale assetto che ad oggi prevede una sezione ex art. 32 comma 1 o.p. per i detenuti che presentano particolari esigenze cautelari, 2 sezioni c.d. protette, peraltro a custodia aperta, e ulteriori 5 sezioni maschili – di cui una per i nuovi giunti, in cui attualmente i detenuti permangono solo poche settimane, e due femminili, sempre a custodia aperta.

L'intento è infatti quello di una revisione profonda del circuito di Media sicurezza, in cui si ascrive anche la casa circondariale di Spini di Gardolo, ispirata dell'idea condivisibile di «garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento», e rispetto alla quale però si registrano alcune incongruenze di fondo.

Viene in effetti riscritta integralmente la disciplina della Media sicurezza, e cambia

E' previsto un sistema progressivo con la creazione di nuove "Sezioni ordinarie" e "Sezioni ordinarie a trattamento intensificato"

anche la denominazione: si abbandonano le diciture «custodia chiusa» e «custodia aperta» e si prevede un sistema che dovrebbe garantire una progressiva

maggiore "libertà" al detenuto di pari passo con il suo coinvolgimento responsabile nelle attività rieducative offerte dall'istituto. Accanto alle stanze per l'accoglienza, destinate ai nuovi giunti per lo stretto periodo funzionale alle operazioni di immatricolazione (e comunque per un tempo mai superiore alle 24 h), e alle sezioni ex art. 32 reg. esec., si affiancano le neo-denominate «sezioni ordinarie» e «sezioni ordinarie a trattamento intensificato». Nelle prime verranno collocati i nuovi giunti, sia ove provenienti dalla libertà che da trasferimento da altro istituto e le persone che provengono da una sezione ex art. 32 reg. esec. Si prevede che, in questo caso, la permanenza fuori dalle camere di pernottamento sia pari ad almeno 8 ore, in ciò registrandosi un miglioramento rispetto alla previgente disciplina, ma allo stesso tempo si precisa in maniera non limpida che «la vita detentiva, in questi reparti, è caratterizzata dall'apertura delle stanze per assicurare, a chi intenda parteciparvi, lo svolgimento delle attività trattamentali». Si aggiunge, a chiusura del sistema, che in tale modello «non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento delle persone ristrette all'interno della Sezione». Il servizio del personale di Polizia penitenziaria deve essere effettuato in presenza. Nelle sezioni «a trattamento intensificato», immaginate per chi presenti un maggior grado di responsabilizzazione, il tempo che si può trascorrere fuori dalle camere di pernottamento non può essere inferiore alle 10 ore. L'allocazione nelle citate sezioni deve essere prevista, al pari

Nelle "Sezioni ordinarie a trattamento intensificato" il tempo che si può trascorrere fuori dalle camere non può essere inferiore alle 10 ore

dell'ammissione ai permessi premio e al lavoro all'esterno, nel programma di trattamento, quasi a voler individuare nell'allocazione nelle citate sezioni un elemento vero e proprio del trattamento, e si prevede la formale adesione del detenuto. La sicurezza è assicurata dal personale di polizia penitenziaria in modalità di sorveglianza dinamica. Il buon comportamento del detenuto ivi allocato potrà essere elemento di valutazione positiva da parte dell'equipe ai fini dell'accesso ai

benefici (permessi premio e lavoro all'esterno). Un comportamento non consono potrà invece portare alla "retrocessione" nelle sezioni ordinarie o l'allocazione nelle sezioni ex art. 32 reg. esec.

Un comportamento non consono potrà portare alla "retrocessione" nelle sezioni ordinarie o l'allocazione nelle sezioni ex art. 32 reg. esec.

Queste ultime ricevono una pur parziale disciplina laddove si precisa che l'allocazione dovrà essere motivata sulla base del tipo di reato commesso ma «soprattutto del comportamento

intramurale» con specifico riferimento alle dimostrate tendenze aggressive nei confronti di detenuti e operatori e/o di fuga, o comunque «pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza dell'istituto». Le previsioni sono a questo riguardo inequivoche allorché si prevede che sarà quantomeno garantito il tempo di permanenza all'aria aperta così come previsto dall'art. 10 o.p. Positiva invece la previsione di una presa in carico multidisciplinare delle persone ivi allocate e della necessità di intensificare la presenza dei diversi operatori in sezione, così come della polizia penitenziaria che dovrà assicurare un controllo in presenza fisso. Viene prevista anche una graduale partecipazione alle attività trattamentali e rivalutazioni almeno bimestrali da parte dell'equipe.

Se dunque appare certamente positivo il particolare afflato volto a sollecitare le Direzioni degli istituti rispetto all'offerta di quante più possibili attività trattamentali, anche con il coinvolgimento massivo di volontariato e più in generale del terzo settore, non possiamo non evidenziare alcuni elementi distonici nel quadro complessivamente positivo delineato.

Da un lato, le sezioni ex art. 32 reg. esec. ne escono "potenziate", suggerendosi di valutare un'allocazione diretta delle persone trasferite per motivi di sicurezza. In secondo luogo, pur dovendosi certamente valutare positivamente la previsione di un termine bimestrale di rivalutazione, non sfugge che, anche qualora il detenuto abbia dato buona prova di sé nel periodo di sua allocazione in sezione ex 32 reg. esec., verrà inserito comunque successivamente nelle sezioni ordinarie (già a custodia chiusa). Il termine di rivalutazione è qui fissato in 6 mesi per tutti coloro che vi sono allocati. Rispetto al passato, dunque, il detenuto non ha alcuna speranza di poter accedere direttamente alla ex custodia aperta (oggi "ordinaria a trattamento intensificato"), con frustrazione delle attese di chi, magari alla prima carcerazione, può in astratto già presentare le caratteristiche di idoneità per l'inserimento in una custodia ordinaria a trattamento intensificato. Per questi soggetti, dunque, a nostro modo di vedere, il passo indietro è evidente rispetto al sistema attuale, in cui, salvo cattiva prova di sé, il detenuto viene allocato normalmente in sezione a custodia aperta. Senza contare che, soprattutto per chi deve scontare una pena breve, ciò sembra vieppiù pregiudizievole. Infine, non sfugge che, se la necessaria previsione nel programma di trattamento è certamente rispondente all'idea di graduale progressività che dovrebbe caratterizzare il percorso rieducativo, la disposizione sembra non tenere adeguatamente in conto la situazione drammatica in cui versano

le aree educative quanto a personale e come il termine ordinatorio di 6 mesi per la sintesi – coincidente con quello che dovrebbe essere il tempo massimo di allocazione in sezione ordinaria – venga troppo spesso eluso: il detenuto nuovo giunto vedrà con tutta probabilità fatalmente allungarsi il periodo di allocazione nelle sezioni ordinarie.

1.6 La circolare sulla Prevenzione suicidi

Tra gli ultimi provvedimenti del DAP, la circolare dell'8 agosto 2022 sottolinea la necessità di predisporre un intervento continuo in materia di prevenzione delle

La circolare sollecita un intervento continuo in materia di prevenzione delle condotte suicidarie

condotte suicidarie, poiché i numeri degli eventi critici verificatisi nell'anno corrente sono a dir poco allarmanti: secondo i dati riportati da “Ristretti Orizzonti”, dall'inizio

del 2022 ci sarebbero stati 79 suicidi (dato a fine novembre 2022), un numero impressionante che registra un triste ed ignobile record. Da qui, l'invito ai Provveditorati di verificare urgentemente che siano stati stipulati i Piani regionali di prevenzione, introducendoli al più presto ove mancanti. In ogni caso, i Piani devono essere in linea con le indicazioni del Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, pubblicato il 27 luglio 2017 a cura della Presidenza del Consiglio. Analogamente, è necessario verificare che siano stati adottati i Piani locali di prevenzione in conformità alle Linee d'indirizzo generali e regionali. La P.A.T. e la Casa Circondariale di Spini di Gardolo sono già dotati dei rispetti Piani per la prevenzione delle condotte suicidarie, su cui cfr. *infra*, paragrafo 6. Il DAP indica poi dei punti essenziali in tema di prevenzione degli eventi suicidari: a) lo staff multidisciplinare e la Direzione devono adoperarsi per individuare i cc.dd. casi silenti, intercettando quanto prima i soggetti a rischio, b) necessità di strutturare un idoneo piano di intervento, c) necessità di prestare attenzione a tutti gli “eventi sentinella” e ai segnali di pericolo, d) collaborazione con l'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, e) dialogo con i famigliari, f) dialogo con il Magistrato di Sorveglianza e con il Garante locale, g) sorveglianza visiva dei soggetti a rischio soprattutto nelle ore serali. Inoltre, è importante disporre le assegnazioni e i trasferimenti in modo tale da lenire il disagio esistenziale del soggetto a rischio, nonché incentivare i Direttori e gli operatori a prendere parte a specifici corsi di formazione sul tema.

1.7 Commissione Ruotolo e Riforma Cartabia

L'ex ministro Cartabia si è segnalata nel suo mandato per una particolare attenzione rivolta al carcere e più in generale alla necessità di una riforma sanzionatoria che proponga alternative alla pena privativa della libertà in carcere nell'ottica della massima valorizzazione del principio di *extrema ratio* della pena detentiva.

Con riferimento specifico all'esecuzione della pena, è stata nominata la Commissione Ruotolo, la quale si è trovata a lavorare avendo come "punto di riferimento" il poderoso lavoro svolto dalla Commissione Giostra sulla base della c.d. legge delega in c.d. Orlando che rispetto a qualche specifica questione è stato ripreso fedelmente. Così è avvenuto per la grave infermità psichica sopravvenuta, rispetto alla quale è stata riproposta, sostanzialmente invariata, la nuova forma di affidamento terapeutico già prevista nei lavori della sottocommissione Pelissero.

La Commissione Ruotolo ha avuto il mandato di mettere a punto "soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita all'interno delle strutture di pena, nell'ottica di una responsabilizzazione del detenuto che sappia guardare al futuro"

Bisogna precisare che la proposta della Commissione Ruotolo non ha l'ambizione di una riforma di sistema: il mandato era quello di mettere a punto «soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita all'interno delle strutture di pena, nell'ottica di una responsabilizzazione del detenuto

che sappia guardare al futuro». La Commissione ha reso pubblico già nel dicembre 2021 un articolato di modifica del regolamento di esecuzione n. 230/2000 – che necessitava di essere riallineato con alcune fondamentali sentenze della Corte costituzionale frattanto intervenute in materia nonché con la riforma del 2018 che aveva interessato la sola legge sull'ordinamento penitenziario – della legge sull'ordinamento penitenziario e di alcune disposizioni del codice penale e del codice di rito.

Ci limitiamo pertanto a richiamare in questa sede, tra le numerose proposte di riforma (il testo della Relazione della Commissione Ruotolo, comprensiva dell'articolato, e la scheda riassuntiva sono pubblicate in www.sistemapenale.it, 11 gennaio 2022, cui si rinvia), quelle foriere di avere una più diretta incidenza sul trattamento rieducativo: a) si propone a questo riguardo la partecipazione di funzionari di servizio sociale ma anche del volontariato ex artt. 17 e 78 o.p. nel GOT; b) viene previsto un termine di 3 mesi, in luogo degli ordinari 6, per la formulazione del programma di trattamento, se la pena residua è pari ad un massimo di 2 anni; c) si prevede, nell'ottica di maggior trasparenza e responsabilizzazione del detenuto, «salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo impediscano», la comunicazione al detenuto del programma trattamentale.

Rilevanti sono anche le proposte in materia di lavoro: a) viene proposta l'eliminazione dell'automatismo per cui il lavoro alle dipendenze del DAP debba sempre scontare una decurtazione di un terzo della mercede rispetto ai contratti collettivi; b) si propone la creazione delle Unità regionali per il lavoro penitenziario, cui assegnare un ruolo strategico nel processo di reinserimento lavorativo al fine di realizzare una programmazione integrata per l'inclusione sociale, il lavoro e la formazione professionale delle persone in esecuzione penale; c) si propone di valorizzare il ruolo di Cassa Ammende.

La Commissione ha inoltre indicato una serie di possibili interventi di natura amministrativa da tradursi in altrettante possibili circolari, tra cui si segnalano

quella che prevede di implementare l'organico degli operatori giuridico pedagogici, quella sul ridisegno complessivo degli istituti nell'ottica di una valorizzazione delle esperienze di eccellenza presenti, quella tesa a superare la prassi inveterata dei trasferimenti disciplinari, quella relativa alla valorizzazione dell'offerta trattamentale nelle sezioni protetti, quella relativa alla necessità di definire in maniera più stringente i limiti ed i mezzi nelle ipotesi in cui è previsto l'utilizzo della forza (art. 41 o.p.) e quella relativa alla disciplina delle modalità delle perquisizioni.

Infine, la Commissione ha individuato 8 linee generali per la formazione del personale alle dipendenze del DAP. Quello della formazione, *in primis* della polizia penitenziaria, è infatti un tema nevralgico, tornato prepotentemente alla ribalta all'indomani della pubblicizzazione dei gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere.

Quanto alla Riforma Cartabia, attualmente in attesa di entrare in vigore, si segnala in particolare una profonda riforma della disciplina delle sanzioni sostitutive, nell'ottica di una loro rivitalizzazione: vengono abrogate la semi-detenzione e la libertà controllata, che hanno dimostrato una scarsissima vitalità legata alla perfetta sovrapposizione della loro portata applicativa con quella della sospensione condizione della pena (2 anni di pena irrogata), meritando il titolo di sanzioni "nate morte" e vengono inserite, nel novero delle sanzioni sostitutive, accanto alla pena pecuniaria, alcune misure alternative – la detenzione domiciliare e la semilibertà – nonché il lavoro di pubblica utilità.

Le Riforma Cartabia prevede una profonda riforma delle sanzioni sostitutive con l'inserimento della detenzione domiciliare, della semilibertà e del lavoro di pubblica utilità

Grande "escluso" l'affidamento in prova ai servizi sociali. Allo stato non è possibile sapere se la riforma proposta sarà in grado di implementare il numero delle sanzioni diverse dal carcere né se sarà in grado, almeno in parte, di risolvere l'attuale problema dei c.d. liberi sospesi che, a causa della grande crisi di organico della Magistratura di Sorveglianza, attendono anche alcuni anni prima che la loro istanza di misura alternativa sia inserita a ruolo in udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza.

2 LA SITUAZIONE ITALIANA

2.1 Andamento delle presenze negli istituti di pena

La seguente tabella riporta i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di detenuti presenti nei diversi istituti regionali e alla capienza regolamentare al 31 dicembre 2021.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 31.12.2020


Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare (*)	Detenuti presenti		Di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.656	1.735	57	300	15	2
BASILICATA	3	399	376	0	44	3	1
CALABRIA	12	2.704	2.681	54	543	23	1
CAMPANIA	15	6.114	6.674	303	893	151	0
EMILIA ROMAGNA	10	2.998	3.261	138	1.530	57	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	463	580	16	240	13	3
LAZIO	14	5.231	5.548	402	2.088	45	5
LIGURIA	6	1.109	1.307	65	731	23	9
LOMBARDIA	18	6.129	7.838	364	3.521	92	19
MARCHE	6	846	846	21	292	15	5
MOLISE	3	271	312	0	72	13	0
PIEMONTE	13	3.951	4.027	147	1.502	81	24
PUGLIA	11	2.907	3.760	171	565	92	1
SARDEGNA	10	2.575	1.968	24	411	32	1
SICILIA	23	6.448	5.958	205	962	107	3
TOSCANA	16	3.117	3.028	95	1.435	96	34
TRENTINO ALTO ADIGE	2	498	416	27	258	4	4
UMBRIA	4	1.335	1.398	43	400	8	0
VALLE D'AOSTA	1	177	138	0	82	0	0
VENETO	9	1.907	2.283	105	1.174	37	13
Totale nazionale	189	50.835	54.134	2.237	17.043	907	137

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT+servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. (**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica


Andamento delle presenze

Anno	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
2012	47.040	65.701
2013	47.709	62.536
2014	49.635	53.623
2015	49.640	52.434
2016	50.228	54.653
2017	50.499	57.608
2018	50.581	59.665
2019	50.688	60.769
2020	50.562	53.364
2021	50.835	54.134




I dati annuali relativi al numero di detenuti presenti nelle carceri italiane evidenziano che la situazione di sovraffollamento - dopo una prima positiva fase di attenuazione nel periodo 2012÷2015 quale conseguenza delle riforme *ad hoc* adottate in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, Torreggiani contro Italia, dell’8 gennaio 2013 – nel periodo 2015÷2019 è inesorabilmente peggiorata con una crescita annuale media pari a circa 2.000 persone (circa +3,6% su base annua nonostante l’incremento della capienza regolamentare nel medesimo periodo sia stato pari a 3.648). Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19 e dei provvedimenti assunti durante la pandemia, come si evince dal seguente grafico, la popolazione detenuta nel periodo dal febbraio 2020 al dicembre 2021 è diminuita di circa 7.100 mantenendosi poi, durante la pandemia, sui medesimi numeri e raggiungendo le 54.134 presenze a dicembre 2021 a fronte di 50.835 posti regolamentari e le 56.225 presenze al 31 ottobre 2022.

Andamento mensile delle presenze 2020 - dicembre 2021




A tal proposito preme osservare che al 31 dicembre 2021 le persone con una pena residua da scontare inferiore a 3 anni erano ben 19.478 e una significativa parte di queste persone, verosimilmente, avrebbe potuto usufruire delle misure alternative alla detenzione riducendo così il numero complessivo di detenuti nelle carceri italiane. Quello delle pene di breve durata ed in particolare delle persone che si trovano ad eseguire dette pene in carcere, senza possibilità di accesso ad una misura alternativa, permane infatti un problema centrale, cui sarebbe auspicabile ovviare grazie a politiche maggiormente inclusive delle realtà territoriali, visto che moltissime volte l'impossibilità di accedere a modalità alternative di esecuzione dipende proprio dalla mancanza di collegamenti sul territorio (risorse abitative e lavorative, oltre che familiari e di relazioni sociali).

Distribuzione della pena residua da scontare al 31 dicembre 2021



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Andamento della presenza dei detenuti stranieri per regione



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica. Nota: i dati sono riferiti alle presenze rilevate al 31/12 di ciascun anno.

Dal grafico si osserva che, su base regionale, gli istituti con la maggiore presenza di detenuti stranieri per l'anno 2021 sono localizzati nelle regioni del nord Italia (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Liguria e Veneto), dove il numero di detenuti stranieri supera il 50% del totale dei reclusi in tali regioni, mentre nel resto del paese la percentuale media di persone straniere si assesta intorno al 30%. Pertanto, mentre a livello nazionale i detenuti stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione detenuta, la distribuzione ineguale sul territorio nazionale fa sì che vi siano istituti penitenziari in cui la netta maggioranza dei detenuti è straniera. Tale distribuzione, rispetto all'anno 2019, è rimasta pressoché inalterata (fanno eccezione le regioni Molise -11,7%, Sardegna -9,5%, Umbria -7,6%, Valle d'Aosta -5,5%, Piemonte -3,6%, Emilia Romagna -3,5%, Marche +3,5%).

Gli istituti con la maggiore presenza di detenuti stranieri sono localizzati nel nord Italia

Risulta evidente come la significativa presenza di detenuti stranieri renda ancora più necessario dare applicazione a quanto previsto all'art. 19 c. 4 o.p. ove si prevede di dedicare una speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali nonché alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) ed in particolare all'art. 35 secondo cui, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni di volontariato, data la tuttora drammatica assenza di queste figure.


Prendendo a riferimento gli istituti di pena, invece, che superano la soglia del 60% di detenuti stranieri del singolo istituto, al 31 dicembre 2021, troviamo la C.C. di Cremona (74,5%), la C.C. di Bolzano (72,6%), la C.C. di Padova (69,5%), le case di reclusione di Arbus a Cagliari (69,2%), la C.C. di Sollicciano a Firenze (67,2%), la casa di reclusione di Mamone a Nuoro (66%), la C.R. di San Remo (63,1%), la C.C. di Montorio a Verona (62,4%), la C.C. di Venezia (62,4%), la C.C. di Imperia (62,3%), la C.C. di Piacenza (60,7%), la C.C. di F. Di Cataldo a Milano (60,6%) e la C.R. di San Remo a Imperia (60,4%). In questo elenco la C.C. di Spini di Gardolo si

Tra gli istituti di pena italiani la C.C. di Spini di Gardolo è al 22° posto per la presenza di stranieri


trova al ventiduesimo posto (57,9%). Rammentiamo in particolare che rispetto alla nostra realtà, si è registrata una consistente flessione della presenza di stranieri, che comunque permane elevata, a fronte sia del massiccio trasferimento intervenuto dopo la rivolta del 2018 e della flessione delle presenze legata alla prima ondata di pandemia, sia del rientro in istituto dei detenuti italiani a seguito della cessazione delle misure alternative legate alla pandemia. Novantasei istituti invece hanno una presenza di detenuti stranieri inferiore al 30%.

Di seguito si riportano alcuni grafici relativi al numero complessivo di detenuti su base nazionale suddivisi per genere, per posizione giuridica e per nazionalità.


DETENUTI UOMINI - DONNE AL 31/12/2021



POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2021




DETENUTI ITALIANI - STRANIERI AL 31/12/2021



2.2 Andamento dei contagi negli istituti di pena

Nel grafico di seguito riportato è rappresentato l'andamento del numero di contagi all'interno degli istituti penitenziari rilevato settimanalmente dal Ministero della Giustizia nel periodo dal 22 novembre 2020 al 29 dicembre 2022. Si osserva che l'andamento dei contagi tra i detenuti e il personale di Polizia penitenziaria ha subito un significativo incremento nei mesi di novembre-dicembre 2020, nel periodo marzo-aprile 2021 nonché nel periodo gennaio-febbraio 2022 dove è stato raggiunto un picco massimo di 3.859 contagi (pari a circa il 7,2% dei detenuti). Inoltre, si evince che i contagi della Polizia penitenziaria anticipano o coincidono quelli registrati tra i detenuti. Tale fenomeno sembra confermare che il virus sia "portato" negli istituti soprattutto dal personale di Polizia penitenziaria, che è generalmente più a contatto con i detenuti rispetto al personale amministrativo e ai restanti operatori penitenziari.

Andamento del numero di contagi negli istituti di pena



Fonte: Ministero della Giustizia - Monitoraggio settimanale dei casi di positività al Covid-19

2.3 Area penale esterna

La seguente tabella riporta i dati, riferiti al 31 dicembre 2021, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di persone in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) per l’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. I compiti attribuiti agli UEPE sono indicati dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale. Nello specifico, per ciascuna persona presa in carico dalla libertà, gli UEPE svolgono: attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare; attività di elaborazione e verifica dei programmi trattamentali nelle misure e sanzioni di comunità; inchieste su richiesta della Magistratura di sorveglianza relativamente alle misure di sicurezza; supervisione dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione; attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento.

Misure alternative alla detenzione

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale
Affidamento in prova al servizio sociale	17.667	1.660	19.327
Detenzione domiciliare	9.966	1.205	11.171
Semilibertà	787	25	812
TOTALE	28.420	2.890	31.310

Sanzioni sostitutive

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale
Semidetenzione	5	0	5
Libertà controllata	97	18	115
TOTALE	102	18	120

Misure di sicurezza

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale
Libertà vigilata	4.270	295	4.565

Lavoro di pubblica utilità

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale
Lavoro p.u. per violazione legge stupefacenti	531	66	597
Lavoro p.u. per violazione Codice della strada	7.280	905	8.185
TOTALE	7.811	971	8.782

Sospensione del procedimento con messa alla prova


Tipologia	Maschi	Femmine	Totale
Messa alla prova	20.438	3.962	24.400
TOTALE GENERALE	61.041	8.136	69.177

Numero di persone in carico secondo il diverso accesso alla misura

Stato del soggetto	Affidamento in prova	Detenzione domiciliare	Semilibertà	Totale
Dalla libertà	12.314	3.833	48	16.195 (51,7%)
Dalla detenzione	6.066	4.947	764	11.777 (37,6%)
(*)Dalla detenzione dom. o arresti dom.; (**) ex art. 656 c.p.p.	947 (*)	2.391 (**)	-	3.338 (10,7%)
TOTALE	19.327	11.171	812	31.310

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica - Dati riferiti al 31 dicembre 2020

SOGGETTI IN CARICO PER TIPOLOGIA DI MISURA



Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

2.4 REMS e malattia psichiatrica in carcere

La pronuncia n. 22 della Corte Costituzionale dello scorso 27 gennaio ha messo in luce il complessivo malfunzionamento del sistema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) – istituite a partire dal 2014 per perseguire il nobile intento di **superare l'abominevole realtà degli OPG**, “un autentico orrore, indegno di un paese appena civile”, secondo le parole dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – che, tuttavia, hanno sin da subito presentato problemi congeniti, impedendo l'instaurazione di circuiti virtuosi per la cura, il trattamento ed il contenimento dei pazienti psichiatrici autori di reato. Nel sollevare la questione di legittimità che sfocerà poi nella sent. n. 22/2022, il giudice remittente lamentava l'illegittimità degli artt. 206 e 222 c.p. e dell'art. 3 *ter* del D.L. 22 dicembre 2011, n. 11 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9), così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. a) del D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito in L. 30 maggio 2014, n. 81), nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria e nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia. Quali parametri di costituzionalità venivano invocati gli artt. 2, 3, 25 c. 3, 27, 32 e 110 Cost. Il Giudice delle leggi, pur riconoscendo i *vulnera* lamentati, ha però ritenuto inammissibili le questioni relative all'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 per un duplice ordine di ragioni: da una parte, la mancanza di posti-letto non può essere risolta da una pronuncia della Consulta che

assembli al Ministero della Giustizia una nuova competenza in tale ambito, dall'altra, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata per violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 25 e 32 Cost avrebbe determinato l'integrale caducazione del sistema REMS, lasciando un insopportabile vuoto di tutela. La Consulta concludeva dunque sollecitando l'urgenza di una riforma di sistema (per una scheda della citata pronuncia, cfr. l'Appendice).

Le difficoltà applicative derivano in parte dalla peculiare **natura giuridica** dell'istituto delle REMS, definito "ancipite" dalla Consulta, in quanto presenta un carattere custodiale (funzionale cioè al contenimento della pericolosità sociale di soggetti autori di reato, o comunque gravemente indiziati) e, al contempo, una finalità di tutela della salute del destinatario del provvedimento. Ciò significa che la misura del ricovero in REMS deve rispettare tanto il principio di legalità e di riserva di legge di cui all'**art. 25 c. 3 Cost.** in materia di misure di sicurezza, quanto i dettami dell'**art. 32 c. 2 Cost.** relativi ai trattamenti sanitari obbligatori.

Se le finalità di cura non appaiono incompatibili con quelle securitarie – ma, anzi, esaltano la più alta funzione dello Stato sociale che si fa ad un tempo garante dell'incolumità e della salute dei consociati –, la doppia anima della misura del ricovero in REMS implica la ricerca di un delicato equilibrio tra diversi diritti costituzionalmente garantiti, presupponendo uno sforzo congiunto da parte di molteplici attori istituzionali (magistrati, psichiatri, assistenti sociali, educatori), non sempre in grado guardare nella medesima direzione.

A 31 luglio 2021

36

STRUTTURE

652

POSTI LETTO

Volendo misurare lo "stato di salute" dell'apparato delle REMS a livello nazionale, si consideri che al 31 luglio 2021 nel territorio italiano erano presenti 36 strutture, per un totale di 652 posti-letto disponibili a fronte dei 740 necessari secondo il Giudice delle Leggi.

Nel 2001 negli OPG erano presenti 1.282 persone, ma nel 2013, al momento di stabilire quanti posti-letto realizzare presso le REMS, si è ritenuto sufficiente – anche in ossequio ai principi di residualità e transitorietà delle

misure di sicurezza detentive – predisporre solo 988 postazioni, ridotte poi l'anno successivo a 826 unità dai programmi regionali. L'insufficienza dei posti, unitamente al forte aumento dell'applicazione delle misure di sicurezza detentive - certamente imputabile anche agli effetti dell'ormai nota sentenza Raso delle Sezioni Unite, che ha allargato le maglie della nozione di "infermità mentale" fino a ricomprendervi anche i disturbi della personalità, purché concretamente idonei ad incidere sulla causazione del reato - ha determinato negli ultimi anni un preoccupante incremento del numero di soggetti in "**lista d'attesa**": secondo i dati riportati dal DAP, attualmente vi sarebbero 750 persone che aspettano in media 304 giorni di essere collocate in una REMS. Il problema delle c.d. liste

Insufficienza dei posti e la forte applicazione delle misure di sicurezza ha determinato negli ultimi anni un incremento delle cc. dd. liste d'attesa.

d'attesa si riscontra in particolare in cinque regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Lazio), dove si concentra all'incirca il 78% del fenomeno. Il vero *punctum dolens* della questione riguarda la gestione dei soggetti destinatari del ricovero in REMS che non trovano alcuna struttura disponibile ad accoglierli: alcuni di essi vengono provvisoriamente collocati in un istituto penitenziario (ma è evidente come il carcere non sia il luogo adatto per persone affette da gravi disturbi psichiatrici e che, anzi, rischi di aggravarne il quadro clinico), mentre altri sono sottoposti a libertà vigilata (c.d. terapeutica), con il pericolo, però, che trasgrediscano gli obblighi sottesi alla misura o si sottraggano alle terapie mediche. Del medesimo avviso è anche la Corte di Strasburgo, che nel **caso Sy. c. Italia del 24 gennaio 2022** ha accolto integralmente le doglianze del ricorrente, detenuto per lungo periodo nella Casa Circondariale di Rebibbia pur essendo destinatario della misura del ricovero in REMS. Per la Corte EDU la protrazione della detenzione di un soggetto affetto da gravi psicopatologie comporta una chiara violazione degli artt. 3 e 5 CEDU.

La Corte EDU, nel condannare il nostro Paese, ha sottolineato come nell'ordinamento italiano esista una disfunzione sistemica causata dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le strutture adibite a REMS.

I giudici di Strasburgo, nel condannare il nostro Paese, hanno colto l'occasione per sottolineare come nell'ordinamento italiano esista una disfunzione sistemica causata dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le strutture adibite a REMS.

Si registra una **forte disomogeneità a livello regionale nella gestione delle liste**, senza che vi siano dei criteri uniformi di priorità né un sistema di condivisione dei numeri. Il (pur ragionevole) vincolo del principio di territorialità e l'inefficacia del c.d. interpello nazionale, formulato – per lo più invano – dal DAP nel tentativo di trovare una struttura di destinazione diversa da quella territorialmente competente, rendono fortemente diseguale la situazione di chi è destinatario della misura del ricovero in REMS in Piemonte piuttosto che in Sicilia, comportando un'evidente lesione dell'art. 3 Cost. Da qui l'impellente esigenza di prevedere meccanismi di coordinamento e di comunicazione tra le diverse aziende sanitarie locali e di dettare degli standard comuni per l'individuazione dei soggetti realmente bisognosi di un percorso terapeutico-riabilitativo in REMS. Proprio al fine di migliorare il livello di cooperazione tra i diversi attori istituzionali, nel 2021 sono stati attivati due nuovi meccanismi di coordinamento: in primo luogo è stata istituita una cabina di regia per le problematiche inerenti i soggetti ristretti in attesa di inserimento in REMS presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; in secondo luogo è stato ricostituito l'*Organismo di coordinamento per il superamento degli OPG*, del quale fanno parte il Ministero della salute, il Ministero della giustizia, le Regioni e le Province autonome. È ancora presto per

Per migliorare il livello di cooperazione tra diversi attori istituzionali è stata istituita, presso l'Agenas, una cabina di regia e ricostituito l'organismo di coordinamento per il superamento degli OPG

valutare l'efficacia di tali soluzioni, ma si tratta di un primo passo di innegabile importanza.

Il progressivo allungamento delle liste d'attesa si correla ad altre due problematiche di non trascurabile rilevanza: da un lato è ancora diffusa tra gli operatori del diritto una cultura giuridica piuttosto retrograda che fatica a fare proprio il principio di *extrema ratio* dell'applicazione delle misure di sicurezza detentive, con la conseguenza che il ricovero in REMS è disposto anche nei confronti di soggetti che non presentano una tale esigenza; dall'altro, anche laddove i giudici optino per soluzioni diverse dalla misura detentiva, si vedono costretti a prendere atto dell'assenza di valide alternative per la cura della salute mentale a livello locale.

A ciò si deve aggiungere che particolarmente rilevante in REMS è il numero di soggetti destinatari di una misura di sicurezza provvisoria: secondo quanto rilevato dal Garante Nazionale al 15 aprile 2021, **la misura provvisoria del ricovero in REMS rappresenta il 43% dei provvedimenti totali.**

L'esiguità delle soluzioni terapeutiche alternative alle REMS è figlia di una politica poco lungimirante che nel corso degli ultimi anni ha portato ad un graduale ma costante taglio – sia a livello regionale sia a livello nazionale – del *budget* di spesa destinato alla cura e alla prevenzione della malattia mentale. Si osservi che nel 2001 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva preso l'impegno di destinare almeno il 5% dei fondi sanitari regionali alle attività di promozione e tutela della salute mentale, ma nel corso degli anni questo proposito è stato sistematicamente disatteso. Anche a livello nazionale si è registrato un calo degli investimenti: nel 2019 la spesa relativa all'assistenza psichiatrica è stata pari al 2,9% della spesa totale affrontata dal Sistema Sanitario Nazionale, quando nel quinquennio precedente si attestava intorno al 3,5%. In particolare, i Dipartimenti per la Salute Mentale (DSM), che secondo la L. 81/2014 dovrebbero essere i veri protagonisti nella gestione e nella cura dei malati psichiatrici autori di reato, denunciano una cronica **carenza di risorse** (economiche, personali e strutturali): una condizione patologica completamente ignorata nel programma di stanziamenti previsti dal PNRR.

Nell'attesa, dunque, che il legislatore accolga il monito della Consulta ed attui una seria riforma di sistema, è bene ricordare, anche in questa sede, che il problema della **malattia psichiatrica in carcere** non è un fenomeno sporadico (e quindi facilmente trascurabile), ma rappresenta una realtà radicata nella quotidianità dei nostri istituti di pena, che necessita pertanto la massima attenzione e considerazione da parte di tutti gli attori istituzionali. Che il carcere sia un luogo di diffusione del disagio psichico – dove insorgono, si disvelano e si cronicizzano problematiche nuove e pregresse – è ormai cosa nota: secondo la media nazionale, il numero di soggetti reclusi che soffre di disturbi comportamentali si aggira intorno al 60% del totale della popolazione carceraria, mentre quello di persone affette da disturbi psichiatrici da DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) si attesta al 12,5%. Distinguere tra disagio causato dalla condizione di privazione della libertà e

psicopatologie clinicamente rilevanti non è sempre facile, anche perché nei nostri istituti di pena si registra una cronica carenza di personale sanitario, motivo per cui il numero di psichiatri e psicologi non è in grado di garantire un'adeguata presa in carico dei detenuti. L'erosione del *tempo della cura* ha per conseguenza il fatto che il sostegno psicologico si risolve in un mero intervento contentivo-farmacologico, tanto che – secondo il “XVIII Rapporto Antigone” – 4 detenuti su 10 fanno abitualmente uso di psicofarmaci. A ciò si aggiunge la difficoltà per le direzioni penitenziarie nel gestire le persone affette da grave infermità psichica sopravvenuta, considerato che, anche a fronte della **pronuncia n. 99/2019 della Corte Costituzionale**, tali soggetti non devono eseguire la propria pena in carcere. In seguito alla chiusura degli OPG, sono state istituite – in via amministrativa e regolamentare – le Articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM), sezioni a gestione sanitaria dove avrebbero dovuto essere collocati i detenuti affetti da malattia psichiatrica. Tali sezioni, però, non sono presenti in tutti gli istituti di pena e attualmente ospitano poco meno di 300 persone, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, i soggetti malati vengono collocati in infermeria, dove non vi è alcuna possibilità di accedere alle attività trattamentali e l'isolamento rischia di compromettere ulteriormente il quadro clinico.


3 CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO

3.1 La situazione attuale delle presenze


299
PRESENZE

I detenuti presenti al 31 dicembre 2021 presso la C. C. di Spini di Gardolo erano **299** di cui 27 donne e 272 uomini. Di seguito si riportano alcuni grafici con la suddivisione per genere, per posizione giuridica e per nazionalità. Dai grafici si evince che la percentuale di detenuti stranieri è diminuita rispetto all'anno precedente (-6,2%, al 31 dicembre 2020 era pari al 64,1%) ma rimane comunque tra le più elevate d'Italia (58%). Le principali nazionalità dei detenuti sono quella tunisina e marocchina. Le donne invece rappresentano solo il 9% della popolazione detenuta, anche se il 2022 ha visto per la prima volta dall'inaugurazione del carcere di Spini, l'apertura anche della seconda sezione femminile ubicata al secondo piano della palazzina dedicata. Durante il 2022, infatti, si è registrato un aumento considerevole delle presenze femminili che sono passate dalle "ordinarie" circa 20-25, anche a punte di 38 detenute presenti.


DETENUTI UOMINI - DONNE AL 31/12/2021




POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2021



DETENUTI ITALIANI - STRANIERI AL 31/12/2021



CITTADINI ITALIANI PRESENTI AL 31/12/2021



Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

3.2 L'andamento delle presenze

TENDENZA DELLE PRESENZE




A fine 2021 i detenuti erano 299 di cui 27 donne e 95 “protetti promiscui”¹ (d’ora in poi semplicemente protetti). I detenuti maschi sono collocati in 8 sezioni di cui 2 riservate ai protetti e una *ex art. 32 Reg. esec.* Le detenute sono invece collocate in due specifiche sezioni a loro riservate. Dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati si osserva che, nell’anno 2014, il numero di detenuti era inferiore alla capacità ordinaria fissata in 240 da uno specifico Accordo tra l’Amministrazione penitenziaria e la P.A.T.. Peraltro, già dal 2015, anche in ragione dell’istituzione delle sezioni protetti, si registrava un significativo incremento delle presenze (+129), il cui numero, con qualche oscillazione, si è pressoché mantenuto costante anche negli anni successivi raggiungendo punte di circa 350 unità. Il successivo grafico, con la linea tratteggiata, mette in evidenza il *trend* in crescita che, nonostante i provvedimenti adottati nel corso del 2020 per il contenimento del Covid-19, lascia presagire un lieve aumento anche per i prossimi anni, salvo variabili eccezionali. Si rinvia per ulteriori riflessioni sul punto al paragrafo 4.3.1.

Presenze

Anno	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/11/18	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21
Totale detenuti	223	352	327	297	349	290	336	290	299
di cui donne	20	12	20	21	25	22	27	21	27
di cui stranieri	157 (70,4%)	243 (69,0%)	225 (68,8%)	215 (72,4%)	239 (68,5%)	191 (65,9%)	199 (59,2%)	186 (64,1%)	173 (62,2%)
di cui definitivi	167 (74,9%)	264 (75%)	245 (74,9%)	215 (72,4%)	259 (74,2%)	219 (75,5%)	239 (71,1%)	204 (70,3%)	206 (68,9%)


Fonte: Ufficio Matricola della C.C.. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Andamento annuale delle presenze




¹ Si intendono per protetti promiscui sia condannati per reati contro la libertà sessuale sia *ex* appartenenti alle forze dell’ordine sia collaboratori di giustizia.

Andamento mensile delle presenze 2020 - 2021



Dal grafico sotto riportato, rispetto al 2014, si osserva una significativa diminuzione in termini percentuali (-12,5%) dei detenuti stranieri, in diminuzione anche rispetto all'anno precedente (-6,2%), mentre la percentuale dei detenuti con posizione giuridica definitiva ha registrato una riduzione del -6% nel corso del periodo analizzato.

Andamento dei detenuti stranieri e dei detenuti con posizione giuridica definitiva



Nota: I dati sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Al netto degli eventi non prevedibili (rivolta del 2018 e più recentemente emergenza Covid-19 che hanno inciso in chiave deflattiva), l'aumento del numero dei detenuti registrato in questi anni, soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2015, è in parte legato alla creazione all'interno dell'istituto di due specifiche sezioni riservate ai detenuti protetti. In particolare, dalla fine dell'anno 2015 fino al 2017, il numero dei detenuti protetti si è mantenuto in circa 80-90 unità. Negli anni successivi il numero dei protetti è invece aumentato fino a raggiungere punte di 110 persone. Ciò ha avuto anche un'incidenza sulla composizione della popolazione detenuta, relativamente al rapporto stranieri/italiani, poiché i detenuti protetti sono in

prevalenza di nazionalità italiana. Questo spiega, almeno in parte, anche la costante diminuzione della percentuale di popolazione straniera registrata nel periodo 2017-2021 e comunque la tendenza alla diminuzione della stessa nonostante i rialzi registrati a fine 2017 e 2020. La presenza di stranieri in istituto continua, nonostante tutto, ad attestarsi su percentuali molto elevate se comparate con la media degli altri istituti (vedi paragrafo 2.1). In particolare, per quanto riguarda il 2022, bisogna sottolineare un significativo *trend* in aumento delle presenze che hanno recentemente toccato punte di 348 presenze, legate anche a sfollamenti di altre strutture per necessità di ristrutturazione, talvolta legate a rivolte.

3.2.1 Movimenti dei detenuti

L'analisi dei dati di seguito riportata, relativa agli ingressi dalla libertà o per trasferimento e alle uscite per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso ai benefici e estradizione definitiva per il periodo 2014-2021, evidenzia che mediamente gli ingressi annuali sono pari a 439 unità, con un numero medio di uscite pari a 438 ed un **flusso medio complessivo, c.d. turn over (ingressi + uscite) di circa 876 unità**. Questi dati confermano che il carico di lavoro interno all'Istituto non è determinato solo dai numeri assoluti delle **presenze medie (304 unità nel periodo 2014-2021)** ma anche dal flusso complessivo in ingresso e in uscita. Infatti, il numero di ingressi (dalla libertà o per trasferimento da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza e per sfollamento²) determina un consistente impegno per il personale preposto all'accoglienza nelle sue diverse fasi: immatricolazione, colloqui iniziali, pratiche amministrative, visite mediche, ecc. Analogamente le uscite (per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso alle misure alternative e estradizione definitiva) richiedono lo svolgimento di specifiche procedure sanitarie e amministrative.

876


FLUSSO MEDIO

Movimenti annuali dei detenuti (uomini+donne)

Anno	Ingressi	Uscite	Saldo	Presenti a fine anno
2014	372	445	-73	223
2015	473	344	+129	352
2016	451	476	-25	327
2017	481	511	-30	297
2018	499	507	-8	290
2019	478	432	46	336
2020	366	412	-46	290
2021	385	376	9	299
Media	439	438		302

²Quelli dovuti ai trasferimenti rappresentano circa il 31% del totale.

Andamento annuale del movimento dei detenuti




Soffermandosi sull'andamento mensile degli ingressi e delle uscite, dalla tabella di seguito riportata, si osserva che il numero medio mensile degli ingressi registrati nel 2021 è pari a circa 32 unità. Analogamente, per quanto riguarda le uscite, il valore medio è pari a circa 31. In linea generale si osserva che, nel corso del 2021, il numero degli ingressi è stato superiore a quello delle uscite nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e settembre.

Movimenti mensili dei detenuti. Anno 2021

Mese	Ingressi	Uscite	Detenuti*
GENNAIO	15	23	280
FEBBRAIO	38	42	277
MARZO	39	25	290
APRILE	41	32	302
MAGGIO	41	32	310
GIUGNO	27	25	312
LUGLIO	25	31	306
AGOSTO	26	30	302
SETTEMBRE	39	31	309
OTTOBRE	29	39	301
NOVEMBRE	33	34	299
DICEMBRE	32	32	299
MEDIA mensile	32	31	
TOTALE annuale	385	376	

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. *) detenuti rimasti alla mezzanotte del mese di riferimento.

Andamento mensile del movimento dei detenuti. Anno 2020



3.2.2 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi

Dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, di seguito rappresentati in estratto, si osserva che, nel periodo 2014-2021, il valore medio dei suicidi negli istituti penitenziari - ogni diecimila detenuti mediamente presenti - è pari a **8,91**. La tabella riporta anche il tasso di suicidi ogni diecimila detenuti riferito al numero di detenuti in custodia nel corso dell'anno (ricavato sommando i presenti a inizio anno con gli ingressi dalla libertà che si riferiscono allo stesso anno). A differenza della presenza media, il dato offre un valore complessivo delle persone detenute, anche per pochi giorni, all'interno degli istituti.


Tasso nazionale di suicidi negli istituti penitenziari

Anno	Presenza media detenuti *	Detenuti in custodia nel corso dell'anno **	Suicidi	Ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2014	57.019	112.753	43	7,54	3,81
2015	52.966	99.446	39	7,36	3,92
2016	53.984	99.506	39	7,22	3,92
2017	56.946	102.797	48	8,43	4,67
2018	58.872	104.865	61	10,36	5,82
2019	60.610	105.856	53	8,74	5,01
2020	55.445	96.049	61	11,00	6,35
2021	53.758	89.903	57	10,6	6,3
MEDIA	56.200	101.397	50	8,91	4,98

Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2021

*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese. **) presenti al 1° gennaio + entrati dalla libertà

Andamento del tasso nazionale di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti)



Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2020

 I dati evidenziano negli ultimi due anni 2020-2021 un tasso di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti) più elevato rispetto agli anni precedenti. Questo incremento trova verosimilmente spiegazione nella situazione creatasi all'interno delle carceri a seguito della pandemia poiché le misure adottate per prevenire la diffusione dei contagi, limitando e/o interrompendo molte attività trattamentali e i contatti con i familiari, hanno aggravato ulteriormente le già difficili condizioni della vita detentiva. Purtroppo questo *trend* trova conferma anche per il 2022 poiché, secondo i dati riportati sul sito di Ristretti Orizzonti, a fine novembre 2022, si sono registrati ben 79 suicidi, un numero esorbitante se comparato a quello degli anni precedenti.

3.2.3 Gli eventi critici a Spini di Gardolo


La tabella successiva riporta, invece, gli eventi critici (atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi) registrati, nel periodo 2015-2021, presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Per quanto riguarda l'autolesionismo e i tentativi di suicidio si osserva che i dati conteggiano tutte le azioni eseguite nel corso dell'anno, anche se compiute più volte da una medesima persona. Ciò detto nel 2021 è stato registrato **il più alto numero di atti di autolesionismo** degli ultimi 6 anni, pari a 90 eventi (a cui si aggiungono 16 tentativi di suicidio che complessivamente portano il numero a **ben 106 eventi critici**) che risulta di poco inferiore al triplo del valore medio del periodo 2015-20 pari a circa 33.

Tasso degli eventi critici nella C.C. Spini di Gardolo

Anno/Evento	Presenza detenuti al 31/12	Detenuti in custodia nel corso dell'anno *	Eventi	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2015 - Autolesionismo	352	696	17	482,95	244,25
2015 - Tentati suicidi			6	170,45	86,21
2015 - Suicidi			0	0	0
2016 - Autolesionismo	327	803	39	1.192,6	485,68
2016 - Tentati suicidi			6	183,49	74,72
2016 - Suicidi			1	30,58	12,45
2017 - Autolesionismo	297	818	19	639,73	235,15
2017 - Tentati suicidi			15	505,05	185,64
2017 - Suicidi			1	33,67	12,38
2018 - Autolesionismo	349**	796	34	974,21	427,14
2018 - Tentati suicidi			5	143,27	62,81
2018 - Suicidi			2	57,31	25,13
2019 - Autolesionismo	336	768	29	863,10	377,60
2019 - Tentati suicidi			18	535,71	234,38
2019 - Suicidi			0	0	0
2020 - Autolesionismo	290	702	59	2.034,48	840,46
2020 - Tentati suicidi			14	482,76	199,43
2020 - Suicidi			0	0	0
2021 - Autolesionismo	299	675	90	3.010,03	1.333,33
2021 - Tentati suicidi			16	535,12	237,04
2021 - Suicidi			0	0	0
MEDIA (2015 -21) Autolesionismo	314	751	41	1.338,25	435,05
MEDIA (2015 -21) Tentati suicidi			11,43	368,70	140,53
MEDIA (2015 -21) Suicidi			0,57	18,80	8,3

Fonte: Ufficio comando della C.C. *) presenti al 1° gennaio + entrati nel medesimo anno. **) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12/2018.

Andamento degli eventi critici



Volendo confrontare il tasso di suicidi della Casa Circondariale di Spini di Gardolo con il dato medio nazionale si osserva, innanzitutto, che lo stesso non è perfettamente comparabile. Infatti, nel caso della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, i tassi sono stati calcolati con i dati a disposizione ossia le presenze alla fine dell'anno anziché le presenze medie annuali utilizzate dal Ministro della Giustizia. Ciononostante, da un primo sommario confronto, il tasso medio di suicidi riferito alle presenze mostra un valore superiore a quello nazionale così come il tasso riferito ai detenuti in custodia. Tuttavia, questa semplice comparazione presenta evidenti limiti poiché il tasso di suicidio è calcolato su "piccoli numeri" che possono risentire di eventi casuali. Pertanto, è necessario chiedersi se la differenza riscontrata sia dovuta al mero caso. A questo si deve aggiungere che i dati nazionali considerano anche gli istituti con tipologia e dimensioni significativamente diverse rispetto alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo (es. le case di reclusione, gli ex OPG, ecc.).

Al fine di verificare se il tasso medio di suicidi presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo è realmente superiore a quello di altre analoghe realtà, è stato impiegato il seguente test specifico per analizzare la differenza di tassi tra campioni indipendenti.

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

\hat{p}_1 proporzione di successi del campione 1; \hat{p}_2 proporzione di successi del campione 2; \hat{p} è calcolato sommando tutti i successi e dividendo per la dimensione totale del campione. La formula è appropriata per campioni con almeno 5 successi ($np \geq 5$) e almeno 5 fallimenti in ogni gruppo di confronto [$n(1-p) \geq 5$]

Tasso di suicidi nella C.C. Spini di Gardolo

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Spini di Gardolo	Presenti	296	223	352	327	297	349*	336	290	299	2.769	25,28
	Suicidi	1	2	0	1	1	2	0	0	0	7	

Fonte: C.C. Spini di Gardolo. *) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a causa dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12

La tabella riporta il tasso di suicidi relativo a dieci case circondariali, collocate nel centro-nord Italia con un numero di detenuti confrontabile con quello della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, riferito ad un arco temporale sufficientemente ampio per ricomprendere un adeguato numero di campioni.

Tasso di suicidi in dieci case circondariali del centro-nord Italia

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Alessandria "GC S Gaeta" – Piemonte	Presenti	323	231	220	277	275	257	260	184	196	2.223	9,00
	Suicidi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
C.C. Ivrea – Piemonte	Presenti	262	244	222	234	249	266	274	259	203	2.213	31,63
	Suicidi	1	1	0	1	0	1	1	1	1	7	
C.C. Vercelli - Piemonte	Presenti	301	203	239	293	327	346	287	255	285	2.536	3,94
	Suicidi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
C.C. Cuneo - Piemonte	Presenti	301	272	204	249	249	293	291	252	226	2.337	17,12
	Suicidi	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4	
C.C. Venezia "Santa Maria Maggiore" - Veneto	Presenti	253	253	211	225	223	252	259	190	210	2.076	9,63
	Suicidi	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
C.C. Vicenza - Veneto	Presenti	307	228	216	219	264	318	387	365	381	2.685	14,9
	Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	
C.C. Brescia "Nerio Fischione" – Lombardia	Presenti	308	325	341	306	344	369	353	324	354	3.024	6,61
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
C.C. Ferrara "Costantino Satta" – Emilia Romagna	Presenti	392	295	302	331	374	352	364	344	326	3.080	16,23
	Suicidi	0	0	1	1	1	0	1	0	1	2	
C.C. Pescara – Abruzzo	Presenti	282	254	256	291	318	385	399	297	307	2.789	10,76
	Suicidi	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	
C.C. Cassino (Frosinone) – Lazio	Presenti	296	226	239	291	324	329	185	170	151	2.211	0
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valori complessivi	Presenti	25.174										11,92
	Suicidi	30										

Fonte: per le presenze Ministero della Giustizia – Detenuti italiani e stranieri e capienze per istituto (2015-2021); per i suicidi Ristretti Orizzonti Morire in carcere: dossier 2000-2021 (causa: suicidio) e Relazione al Parlamento 2022 (Tabella 2.1.17 – Suicidi anno 2021) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Le presenze indicano il numero di detenuti al 31/12 di ciascun anno.

Nonostante negli ultimi tre anni presso la C.C. di Spini di Gardolo non vi siano stati suicidi, il tasso di suicidio presenta ancora una differenza statisticamente superiore rispetto ad altre analoghe realtà

Per il gruppo di confronto si ricava un tasso di suicidi medio pari a 11,92. Applicando l'algoritmo sopra descritto z è pari a -1,83 e assumendo un "livello di confidenza" del 95% si evince che il tasso di suicidi della Casa Circondariale di Spini di Gardolo è significativamente superiore rispetto alla media degli altri istituti analizzati, poiché, nonostante negli ultimi tre anni non vi siano stati suicidi, il numero complessivo degli stessi nei nove anni considerati dal calcolo (dal 2013 al 2021) è pari a 7.

4 L'ATTIVITÀ DEL GARANTE

4.1 Le attività svolte dentro e fuori dal carcere

L'attività della Garante si articola su un duplice piano: all'interno della struttura carceraria, attraverso l'attività ispettiva e di colloquio con le persone detenute (che peraltro viene svolta anche nei confronti dei famigliari e delle persone in misura alternativa) e sul territorio, nell'interlocuzione costante con le istituzioni coinvolte nel reinserimento sociale latamente inteso dei detenuti, nella predisposizione di Protocolli e progettualità specifiche, oltre che nell'attività di sensibilizzazione sui temi del carcere e di partecipazione alla riunioni convocate a livello nazionale dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale.

Sull'attività svolta dalla Garante, anche durante il 2021, ha inciso significativamente l'emergenza Coronavirus. Anche per l'anno 2021, però, gli ingressi in carcere della Garante si sono svolti con regolarità. Come l'anno precedente, agli ingressi nella struttura, sono state affiancate, dal dicembre 2020 fino ad inizio luglio 2021, una serie di sessioni di colloqui da remoto tramite collegamento skype, resi possibili dalla Direzione della Casa Circondariale, sempre nell'ottica della miglior prevenzione della diffusione del contagio. In questi periodi, alle settimanali sessioni di colloqui, si sono sempre affiancati gli ingressi di persona nella struttura di Spini tesi primariamente a monitorare la non facile situazione, ad avere costanti colloqui con la Direzione e il Comando e a svolgere l'attività istruttoria relativa ai colloqui nei diversi uffici del carcere.

Tutta l'attività interna alla struttura, a far data dal marzo 2020 e fino al settembre 2021, è stata svolta esclusivamente dalla Garante sia per questioni di sicurezza personale sia per l'opportunità di ridurre al minimo il rischio di veicolare il virus all'interno dell'istituto, visto che gli ambienti carcerari sono tra quelli maggiormente esposti alla diffusione del virus, né il funzionario che normalmente la affianca nelle attività di colloqui e cui normalmente compete l'attività istruttoria conseguente ai

37
INGRESSI
325
COLLOQUI

colloqui, né i tirocinanti che, ove presenti, erano soliti affiancarla nelle attività interne all'istituto, hanno fatto ingresso in istituto. Ciò, come è facile immaginare, ha evidentemente comportato per la Garante un aggravio considerevole di lavoro in condizioni non facili, anche perché, durante il periodo della pandemia, le richieste di colloqui si sono infatti mantenute numerose e costanti e così l'attività conseguente. Nell'anno 2021, agli ingressi in carcere (trentasette), si sono aggiunte

trentasei sessioni di collegamento in remoto per colloqui a distanza con i detenuti per un totale di circa 325 colloqui individuali, cui si assommano quelli intervenuti durante le visite in sezione, in infermeria e in isolamento.

La Garante nel 2021 si è inoltre recata in visita due volte nella Rems di Pergine, dove, oltre agli internati ha avuto modo anche di confrontarsi con il Direttore, dott. Gasperi.

Ingressi in carcere e visite alla REMS	2021
Numero ingressi in carcere	37
Numero sessioni di collegamento in remoto con i detenuti	36
Numero visite alla REMS di Pergine	2

Fonte: Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia Autonoma di Trento

Persone sentite e colloqui effettuati	2018	2019	2020	2021
Numero persone sentite	231	238	233	184
Numero colloqui (una persona può avere fatto più colloqui)	350	454	397	325

Fonte: Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia Autonoma di Trento

Ai colloqui è necessariamente seguita l'attività istruttoria, svolta attraverso un frequente contatto con la Direzione della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, dott.ssa Nuzzaci, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'ufficio comando, l'ufficio matricola, l'ufficio conti correnti e ragioneria e l'ufficio colloqui, cui hanno fatto seguito, ove necessario, le relative segnalazioni sia scritte che orali.

Rispetto all'attività svolta all'esterno della struttura penitenziaria, intenso è stato il lavoro dell'Ufficio Garante nei rapporti con le istituzioni locali di riferimento, nell'ottica di sensibilizzare e sollecitare le stesse, ove ritenuto necessario, ad un intervento relativo a diversi aspetti per fronteggiare il rischio di diffusione del virus all'interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Si rammentano, a questo proposito, le sollecitazioni rivolte all'Assessorato affinché mettesse a disposizione i tamponi necessari e quelle relative alla necessità di iniziare quanto prima la campagna vaccinale in carcere, così come le segnalazioni, rivolte sia al Presidente della Provincia che al Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, sull'opportunità di sfruttare appieno le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale, in particolare i bandi di Cassa Ammende. Importante anche l'opera di rete, sollecitata a più riprese dalla Garante, nei rapporti tra Direzione della Casa Circondariale, ULEPE e Ufficio di Sorveglianza e, più di recente, tra direzione della Rems e Ufficio di Sorveglianza.

Considerevole è stato anche il coinvolgimento dell'Ufficio Garante nella sollecitazione delle riunioni dell'Osservatorio provinciale permanente sulla sanità penitenziaria, che si è riunito in due occasioni nel giugno e nel dicembre 2021, e nella partecipazione alle stesse, non solo con riferimento al monitoraggio della contingente pandemia ma anche con riferimento alle tematiche della formazione degli operatori e dell'individuazione degli indicatori e delle modalità di

monitoraggio del "Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie", oltre che relativamente alla situazione dell'organico medico in dotazione alla struttura semplice del carcere.

Costante la partecipazione agli incontri, per lo più relativi al tema della gestione dell'emergenza da Coronavirus nelle carceri, convocati dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale, Prof. Mauro Palma. Anche per l'anno 2021 la Garante ha partecipato, seppur in collegamento da remoto, ai lavori dell'Assemblea nazionale dei Garanti territoriali. Più recentemente, poi, ha partecipato ad un ciclo di incontri organizzati on line sulle tematiche più rilevanti quali il lavoro, l'istruzione, il trattamento degli stranieri in carcere.

Preme infine riprendere qui le diverse iniziative convegnistiche e seminariali organizzate dalla Garante, cui la stessa ha partecipato come relatrice, nell'ottica della sensibilizzazione della comunità sui temi del carcere.

Il 21 e 22 gennaio 2022 la Garante, quale docente della Facoltà di giurisprudenza di Trento, ha organizzato il Convegno dal titolo **“La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale”**, tenutosi a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, tenendo una relazione dal titolo **“La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria”**.

Oltre all'organizzazione di questo importante evento, anche nell'ottica della sensibilizzazione sul tema carcere e, in molte occasioni all'interno di una costante collaborazione con le realtà del territorio coinvolte nell'ambito carcerario, la Garante nel 2021 ha partecipato a diversi convegni e seminari, in qualità di relatore, tra cui:

- 23 febbraio 2021: **Moderazione** dell'incontro di presentazione del Libro **“Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”** con la partecipazione degli autori dott. Bortolato e dott. Vigna in apertura del corso di diritto penitenziario della Facoltà di giurisprudenza di Trento. Evento organizzato su piattaforma zoom;
- 27 aprile 2021: Relazione in lingua inglese dal titolo: **“The concepts of re-education and dignity of the offender in the Italian Constitution”** nell'incontro organizzato su piattaforma zoom dagli Studenti dell'associazione Elsa con la partecipazione del prof. Zimbaro, emerito di psicologia all'Università di Stanford;
- 3 maggio 2021: Relazione dal titolo **“Carcere e coronavirus”** nell'incontro organizzato su piattaforma zoom dagli Studenti dell'associazione Elsa con la partecipazione della dott.ssa Lomartire, Comandante della polizia penitenziaria della casa circondariale di Spini di Gardolo;
- 8 luglio 2021: Relazione sull'incidenza della pandemia sulla situazione del carcere di Spini nell'Incontro organizzato dalla Camera penale di Trento dal titolo **“Carcere e emergenza sanitaria: bilanci e prospettive future”**;
- 23 settembre 2021: Relazione nell'ambito del seminario **“Giustizia riparativa in carcere: tra responsabilità e riparazione”**, seminario on line organizzato dal centro di giustizia riparativa Trentino Alto-Adige;

- 30 settembre 2021: Lezione tenuta online per la **Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento** sul tema “**Introduzione all’ordinamento penitenziario**”;
- 27 novembre 2021: Relazione sul tema della **riforma Cartabia** del sistema sanzionatorio e dell’esecuzione penale svoltasi durante l’annuale Congresso annuale SEAC dal titolo “**L’esecuzione delle pene nella normativa in itinere. Il tempo delle riforme. Se non ora, quando?**” svoltosi a Trento presso il Castello del Buon Consiglio;
- 3 dicembre 2021: Relazione sul tema del “**Trattamento dei sex offenders**”, svolta all’interno della Tavola rotonda conclusiva del ciclo di seminari dal titolo “Prevenzione, trattamento e presa in carico sul territorio dei *sex offenders*. Esperienze e modelli di valutazione a confronto per una giustizia di comunità”, Ciclo di webinar su piattaforma on line organizzato dallo Sportello Diritti dell’Ulepe di Trento.

La Garante, nell’anno 2021, ha pubblicato i seguenti lavori in materia di carcere e esecuzione della pena:

- Le Sezioni Unite e l’intricato nodo delle modalità di computo del c.d. spazio minimo vitale, in *Diritto penale e processo*, 2021, n. 6, p. 796 ss.

4.2 Singole problematicità riscontrate

Con riferimento ai colloqui svolti nell’anno 2021, le informazioni acquisite sono state organizzate nell’archivio informatico, già attivo dal 2018, al fine di monitorare le singole richieste/segnalazioni e di disporre delle informazioni utili a individuare le criticità più rilevanti.

Una prima elaborazione dei dati raccolti e classificati in categorie e sotto categorie evidenzia che gli argomenti dei colloqui, per l’anno 2021, riguardano principalmente la vita detentiva (in particolare per le questioni legate alle domande di trasferimento), l’esecuzione esterna (soprattutto per le questioni legate alle misure alternative e alla liberazione anticipata), i colloqui e la corrispondenza; il lavoro (specie l’accesso al lavoro) e, infine, la salute.

4.3 Manutenzione della struttura

Rimangono sempre attuali le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni della Garante con riferimento alla cattiva situazione manutentiva in cui versa l’edificio. A conferma di questa valutazione, il Progetto d’istituto per l’anno 2022 evidenzia che l’onere economico per la manutenzione degli impianti e degli apparati tecnologici, il materiale di consumo e la gestione dei piccoli interventi è di oltre 488.000 €. Il budget solitamente è insufficiente rispetto alle effettive esigenze della struttura. Nel corso del 2021, infatti, sono stati assegnati 307.122,02 € in parte utilizzati per il pagamento di fatture rimaste insolte dagli esercizi precedenti e per il pagamento dei

lavori eseguiti in conseguenza ai danni subiti dal fabbricato e da tutti gli impianti nel corso della rivolta dei detenuti del 22 dicembre 2018. Pertanto, lo stesso Progetto richiede l'assegnazione dei fondi in funzione delle previsioni di spesa per consentire la corretta gestione degli impianti rispetto agli obblighi imposti dalle normative in materia di manutenzione e di sicurezza. Inoltre, a causa della complessità dell'istituto e della tecnologia di cui esso è dotato sarebbe opportuna la predisposizione di uno specifico ufficio tecnico o almeno la presenza programmata di personale tecnico proveniente da altri istituti.

Anche ad una semplice prima visita poi è possibile rendersi conto della situazione

L'edificio richiede significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti ventilate

che interessa fin dal 2020 la parte di struttura afferente al porticato di ingresso dell'istituto che, da molti mesi, risulta delimitato da transenne a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti

ventilate. Di tutta evidenza dunque come un intervento di manutenzione straordinario sia urgente e necessario.

4.3.1 Presenze nella struttura: l'incidenza della pandemia

Quanto alla struttura della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, seppure l'originaria capienza, come più volte ribadito, era stata definita in 240 presenze dall'Accordo di Programma Quadro concernente "Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento", sottoscritto l'8 febbraio 2002 dal Governo, dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento (e successivamente aggiornato nell'aprile del 2008), in ragione del fatto che tale numero appariva confacente alla domanda detentiva locale, essa è stata, successivamente alla grave condanna dell'Italia a Strasburgo nel caso Torreggiani del 2013, rideterminata dal DAP in 419 presenze. Detta rideterminazione si fonda sull'unico parametro tuttora utilizzato a livello nazionale, quello del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) che individua per le stanze da letto una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

La capienza ordinaria, fissata in 240 presenze, dall'Accordo iniziale siglato tra la Provincia autonoma e il DAP, è stata poi rideterminata unilateralmente dal DAP a 419 presenze

Sulla base dell'attuale capienza massima così come rideterminata, dunque, non è possibile parlare tecnicamente di sovraffollamento rispetto alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo, intendendosi con questo termine una situazione in spregio al suddetto parametro che di fatto a Trento non si è mai verificata, essendosi le presenze attestate per l'anno 2021, in costanza di pandemia, su punte massime di poco più di 300 persone ristrette presenti, sebbene al 31 ottobre 2022 si registrino

ben 339 presenze, rendendo evidente come già dall'inizio del 2022 la struttura abbia registrato un *trend* crescente di presenze, alcune volte giustificate da contingenti situazioni di altri istituti (sfollamento/rivolte), che però non si sono rivelate essere assegnazioni temporanee, nel senso che una volta giunti, salvo qualche eccezionale caso, le persone detenute sono poi rimaste in carico alla struttura di Trento.

È però anche vero che l'atto modificativo ed aggiuntivo all'Accordo di programma Quadro aveva previsto, all'art. 9, l'impegno del Ministero di Giustizia ad utilizzare il nuovo carcere di Trento in modo da evitare il verificarsi di condizioni di sovraffollamento, condizioni che, rispetto alla specifica realtà trentina, venivano riferite in detto documento alla capienza massima di 240 presenze. Detto numero doveva, secondo quanto sancito dalla disposizione richiamata, tendenzialmente essere rispettato, salvo in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, comunque contenute in un tempo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza venutasi a creare.

Si deve pertanto concludere che, pur non potendosi affermare che la situazione

La situazione delle attuali presenze nella C.C. di Spini di Gardolo, pur non riflettendo una situazione di reale sovraffollamento, se comparata alla situazione nazionale, non rispetta l'originario Accordo di Programma

relativa alle attuali presenze nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo rifletta a tutt'oggi una situazione di sovraffollamento, se comparata ai parametri validi su base nazionale, è certo che l'originario Accordo non sia stato ossequiato nei termini convenuti, ci sono

infatti circa 350 detenuti a fronte di massimo 240 originariamente previsti senza contare quanto *infra* meglio precisato con specifico riferimento al numero delle presenze dei detenuti protetti.

Il problema del numero di presenze si salda poi inevitabilmente con la problematica legata alla pianta organica degli operatori, su cui *infra* in dettaglio. Le originarie piante organiche, peraltro già in sofferenza, risultano, infatti, essere state tarate sulle originarie 240 presenze massime. Pertanto, l'auspicato ritorno all'originaria capienza massima avrebbe un'ulteriore ricaduta positiva in termini di congruenza rispetto al numero di operatori presenti. Questo spiega dunque anche la recente lettera del Presidente della Provincia, dott. Fugatti, al neo eletto Ministro della Giustizia, in cui si richiama l'importanza di tornare a numeri di presenze in linea con la convenuta originaria capienza.

Il problema del numero delle presenze si salda con le criticità della pianta organica tarata originariamente sulle 240 presenze massime

Per quanto concerne l'andamento delle presenze all'interno della Casa Circondariale di Spini, si rimanda ai grafici di cui al paragrafo 3.

Come già messo in evidenza nella precedente relazione, i due fattori che hanno certamente contribuito ad un innalzamento del numero delle presenze, con l'ulteriore ricaduta in termini di carenza di personale, tutt'ora calibrato sulle pianificate

originarie 240 presenze, sono sia l'apertura delle due sezioni protetti, che hanno registrato una costante crescita di presenze, fino a raggiungere nel 2019 punte di 109 presenze totali, raggiunte per brevi periodi anche durante l'anno 2021, sia l'elevato numero dei trasferimenti da altri istituti, siano essi per motivi legati al sovraffollamento di altre strutture sia, più frequentemente, per motivi di ordine e sicurezza o di incolumità personale. Senza contare che, proprio per questo, molto spesso, ad arrivare a Spini da trasferimento sono persone detenute particolarmente problematiche che risultano poi di difficile gestione.

Questo il quadro su cui si è innestata la pandemia da Coronavirus che, se in un primo momento, durante la prima ondata, ha registrato, grazie all'importante lavoro

Il numero medio degli ingressi mensili nel 2021 è stato praticamente pari al numero medio delle uscite

svolto dalla Magistratura di Sorveglianza, una rilevante riduzione delle presenze (-47 persone detenute), non ha in seguito inciso in maniera altrettanto significativa sul dato

delle presenze: il dato medio calcolato su base mensile relativo agli ingressi e alle uscite appare praticamente pari (32 ingressi a fronte di 31 uscite).

Il fatto che la Casa Circondariale di Spini di Gardolo risulti essere l'unico istituto italiano apparentemente largamente sottonumerario comporta quindi che essa risulti destinazione "naturale" tutte le volte che in altri istituti si realizzino problemi relativi ad esempio a focolai o ad esigenze di ristrutturazioni di sezioni. I detenuti qui trasferiti faticano poi però moltissimo ad essere ritrasferiti nell'istituto di provenienza. La situazione in cui si trova la struttura di Spini di Gardolo è dunque paradossale: **nella Casa Circondariale di Spini sembra molto facile arrivare e davvero difficile andarsene.**

4.3.2 Sospensione dei trasferimenti

Il tema da ultimo citato è strettamente collegato con quello della sospensione dei trasferimenti su richiesta delle persone detenute, disposta con la circolare del DAP del 10 novembre 2020, venuta meno a metà agosto 2021, poi ripristinata nell'autunno 2021 e definitivamente venuta meno nel febbraio 2022. In particolare, come noto, **la circolare del novembre 2020 aveva disposto la sospensione di tutti i trasferimenti ad eccezione di quelli dovuti a gravi motivi di salute o a gravissimi motivi di sicurezza.**

Tra i tanti diritti facenti capo alle persone detenute che hanno patito, durante il periodo della pandemia, limitazioni ulteriori, risultano quindi particolarmente avvertite le difficoltà legate alle richieste di trasferimento avanzate dalle persone detenute, fondate su legittimi motivi, primo fra tutti l'avvicinamento al nucleo familiare. Il senso di isolamento dato dalla distanza fisica dai propri affetti e dall'impossibilità di vivere i rapporti in maniera piena è infatti stato uno degli aspetti più sofferti dalla popolazione detenuta. In molti casi, poi, all'impossibilità di vedere accolta la propria richiesta di trasferimento, si è associata una situazione in cui le

visite dei familiari sono mancate per mesi a causa delle diverse colorazioni del nostro territorio nazionali (in particolare in Trentino ciò è accaduto nei primi mesi del 2021).

Le limitazioni ai trasferimenti sono state segnalate soprattutto da detenuti con figli in tenera età o con parenti in condizioni di salute precarie.

Le limitazioni ai trasferimenti sono state lamentate soprattutto da genitori di prole in tenera età o da detenuti i cui parenti versano in condizioni di salute precarie, per i quali è impossibile far loro visita senza

dover affrontare trasferte lunghe.

In ciò si consuma il sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento e delle normative sovranazionali, in cui si richiede la migliore tutela del rapporto tra le persone detenute ed il proprio nucleo di affetti. La legge n. 354 del 1975 (o.p.), infatti, segno di una rinnovata e crescente sensibilità del legislatore circa la tutela del diritto all'affettività, pone l'accento sul mantenimento dei rapporti con la famiglia come basilare e propedeutico ad un percorso rieducativo che non lasci

Le limitazioni ai trasferimenti hanno portato al sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento in cui si chiede la miglior tutela del rapporto tra le persone detenute e il proprio nucleo di affetti

negletta nessuna opportunità di crescita e condivisione, arricchendo così un quadro normativo in cui si innesta del pari l'art. 28 o.p.

Negare o limitare questo diritto significa arrecare sofferenza non solo al detenuto - in misura ulteriore a quella insita nella stessa esecuzione della pena - ma anche alla famiglia, ancor più se composta da minori quali soggetti deboli per definizione, portatori di un interesse di tutela definito "superiore" sia dai principi costituzionali e dalle fonti internazionali, sia dalle principali pronunce in merito della Corte costituzionale.

In quest'ottica risulta fondamentale il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, già previsto all'art. 42 o.p., che la miniriforma del 2018 ha delineato come un vero e proprio diritto del detenuto ad essere assegnato a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale.

Rispetto alla problematicità in oggetto, davvero numerose sono state le segnalazioni pervenute alla Garante da parte delle persone detenute, frustrate dai ripetuti rigetti ricevuti, fondati sulla vigenza della circolare citata, anche durante tutto il 2021.

Quella dei trasferimenti è una tra le più rilevanti problematiche connesse al periodo della pandemia. Tale criticità è stata superata definitivamente con la circolare del febbraio 2022

A parere della Garante è questa una tra le più rilevanti problematiche connesse al periodo della pandemia sofferte dalla popolazione detenuta che non si è mancato di segnalare a tutti i livelli reiteratamente, con note scritte al capo del DAP e al

Provveditorato, problema peraltro condiviso a livello nazionale e cui, dopo un'ulteriore sollecitazione personalmente rivolta al dott. Petralia durante la riunione

del 28 luglio 2021, si è finalmente posto fine, dapprima con la circolare dell'agosto 2021, e poi definitivamente con la circolare del febbraio 2022.

Durante il 2021 si sono poi registrati alcuni trasferimenti verso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo di detenuti protetti con fine pena molto lunghi, di molto superiori ai 5 anni e, in un caso, di un ergastolano. Anche in questo caso la decisione appare in spregio alle previsioni normative che prevedono l'allocazione nelle case circondariali dei detenuti con pena di anni 5 anni quale massimo e ciò in quanto solo una casa di reclusione è in grado di offrire ai condannati con pene lunghe un percorso rieducativo adeguato.

4.3.3 Personale

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti siano dotati di personale e risorse sufficienti.

L'intero sistema carcere, inteso in senso ampio, non dunque solo il personale alle

dirette dipendenze del DAP come i Direttori, la Polizia penitenziaria e gli educatori, ma anche la Magistratura di Sorveglianza, gli Uffici degli Uepe e dei Garanti dei diritti dei detenuti, soffre invece una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse che, ancora più a monte, riguarda quasi sempre anche i provvedimenti normativi in materia di esecuzione della pena che sono praticamente immancabilmente accompagnati dalla clausola di c.d. invarianza di bilancio (a spesa zero). Di tutta evidenza, invece, come nessuna riforma e, ancora più in generale, nessuna traduzione in essere del principio rieducativo risulta possibile ove non vi sia un reale investimento di risorse.

Solo recentemente, a far data dal giugno 2022, si è finalmente risolta la situazione legata alla **Direzione della struttura di Spini**: la dott.ssa Nuzzaci dirige oggi infatti solo la struttura di Spini di Gardolo e non è più a scavalco anche su Bolzano.

La mancanza di personale, in prima battuta degli educatori e della Polizia

La mancanza di educatori e del personale di Polizia penitenziaria si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale

penitenziaria, si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e dunque in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe invece caratterizzare il momento

esecutivo della pena. Di tutta evidenza, pertanto, come **il ruolo del Garante vada inteso in senso ampio, quale tramite per una tutela non solo diretta dei diritti dei detenuti, ma anche per una sua tutela "indiretta", che necessariamente passa attraverso un'attenzione particolare nei confronti di quanti svolgono la propria attività professionale in ambiente carcerario.**

Ad oggi la situazione più preoccupante è quella **dell'area educativa**. La pianta organica dell'area educativa, peraltro tarata sull'originaria capienza misurata in 240

persone detenute presenti, prevede 6 unità mentre attualmente ne risultano presenti solo 2. Infatti, la terza unità assegnata all'Istituto ha vinto un interpello e verrà dunque assegnata ad altro carcere a far data dal novembre 2022. Né Trento è stata scelta quale sede dai poco meno di 200 vincitori del recente concorso per educatore. **L'unico dato positivo è che finalmente, dopo parecchi anni, le piante organiche sono state riviste ed aggiornate dal DAP, risolvendosi per questa via un problema rilevante, quello della discrasia tra il dato apparente e quello reale relativo ai funzionari presenti a Trento.** Grazie infatti agli svariati comandi e distacchi, a Trento figuravano da anni presenti 6 educatori, quando invece non ce ne sono mai stati più di 3 (eccettuato un breve periodo in cui si è aggiunto, seppur per qualche mese, un quarto educatore). Ciò dovrebbe in prospettiva rendere quantomeno evidente la carenza di risorse dell'area educativa. Peraltro, il fatto che nessuno dei vincitori del concorso abbia scelto la sede trentina ha creato una situazione davvero drammatica, lamentata a più riprese dagli stessi educatori rimasti che hanno scritto anche recentemente al Provveditorato rappresentando la propria difficile situazione.

Altamente critica risulta tutt'ora la situazione dell'area educativa più volte evidenziata a livello nazionale e di Provveditorato

Il numero attuale di educatori (2) è infatti oggi inferiore di un'unità a quello che era impiegato nel 2010 presso l'Istituto di Via Pilati allorquando i detenuti erano 150. All'evidente mancanza di personale si associa il fatto che ai funzionari giuridico-pedagogici negli ultimi tempi siano state assegnate ulteriori mansioni, talune di carattere solo amministrativo (es: contestazione dei verbali disciplinari e partecipazione ai relativi consigli di disciplina) che sottraggono ulteriore tempo alla loro attività primaria e indispensabile consistente nella predisposizione di un percorso rieducativo per le persone detenute: tutto ciò si rifrange infatti

Il numero attuale degli educatori è inferiore a quello impiegato nel 2010 presso l'Istituto di Via Pilati

inevitabilmente in una contrazione del numero di colloqui con i detenuti e in un fisiologico allungamento dei tempi per la predisposizione di un percorso

trattamentale. È questa una problematica che la Garante ha più volte evidenziato nelle sue relazioni e in tutti gli incontri a livello nazionale e di Provveditorato con gli interlocutori istituzionali del DAP, da ultimo anche nell'incontro svoltosi lo scorso settembre 2021 presso il Ministero con la Ministra Cartabia e il Capo del DAP. Insieme al Dipartimento salute e politiche sociali, l'Ufficio Garante si è infatti molto speso affinché nel Protocollo per il reinserimento sociale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, venisse inserita la previsione della possibilità di messa a disposizione di personale provinciale a favore delle articolazioni territoriali del

Il DAP e il Provveditorato dovrebbero farsi carico della situazione implementando il numero degli educatori presenti in sede

Ministero della Giustizia. Da qui anche la richiesta di un possibile incontro con il

Presidente Fugatti per verificare se, in linea con quanto previsto in proposito nel Protocollo Reinserimento sociale, la Provincia possa impregnarsi a finanziare anche solo temporaneamente una figura che possa nel breve periodo affiancare gli attuali educatori. Ciò non toglie, però, che il DAP e il Provveditorato debbano farsi carico della situazione, rivedendo quanto meno la pianta organica anche alla luce del diverso e superiore numero di presenze e implementando con sollecitudine il numero degli educatori presenti.

In particolare, anche la situazione della **Polizia penitenziaria** in forze presso l'istituto di Spini, seppur recentemente implementata, appare tuttavia tutt'oggi lontana dalla pianta organica prevista, rendendo di fatti difficile quanto auspicato dalla legge di riforma della Polizia penitenziaria del 1990 che prevede la partecipazione attiva della Polizia penitenziaria all'opera di rieducazione.

La pianta organica della Casa Circondariale, fissata dal D.M. del 2017, prevede

Le attuali presenze della Polizia penitenziaria sono ancora inferiori rispetto a quelle previste dalla pianta organica

infatti un organico complessivo di 227 unità di personale, di cui n. 27 Ispettori (22 uomini e 5 donne) e n. 65 Sovrintendenti (58 uomini e 7 donne). A ottobre 2022

sono presenti 165 unità di cui n. 1 Dirigente di Polizia Penitenziaria, n. 8 Ispettori (7 uomini e 1 donna), n. 4 Sovrintendenti n. 152 Agenti/Assistenti (105 uomini e 47 donne). Le nuove assegnazioni del luglio 2022 (+30 unità), per cui sia il Presidente della Provincia sia la Garante si sono particolarmente spesi, hanno sanato la posizione del personale distaccato a vario titolo, tuttavia permane una carenza di 60 unità.

Passando agli ulteriori interlocutori istituzionali, lo stesso **Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna di Trento** ha dovuto fronteggiare, oramai qualche anno addietro, in stato di grave carenza di personale, l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, riforma a costo zero che ha comportato per l'Ufficio locale, in pochissimo tempo, la duplicazione delle pratiche. Ciononostante, e di ciò va dato atto, dal 2019 gli assistenti sociali dell'ULEPE hanno ripreso ad entrare in carcere per svolgere colloqui con i detenuti, attività questa che mancava da anni, giungendo, come evidenziato nel paragrafo 7, a svolgere 210 osservazioni di persone detenute nell'anno 2021. Più recentemente, però, la situazione del personale sembra essere nuovamente peggiorata a causa di alcuni pensionamenti.

Per quanto riguarda invece **l'Ufficio di Sorveglianza di Trento**, durante il 2021, oltre la Presidente, sono sempre stati presenti due Magistrati. Più recentemente, invece, a causa di una maternità, l'organico si è ritrovato nuovamente dimezzato, potendo contare solo su un ulteriore magistrato applicato per poche ore la settimana. Solo da ottobre 2022, l'organico è nuovamente in servizio a pieno regime.

Quanto precisato permette di mettere in evidenza la **frustrazione condivisa da parte delle persone detenute per i tempi di attesa spesso lunghi** nell'avere una risposta, sia che si tratti di una richiesta di colloquio con gli operatori (Direzione,

comando, educatori, assistenti sociali, Ser.D), sia che si tratti di una risposta da parte della Magistratura di sorveglianza o del DAP di Roma. Ciò contribuisce, tuttora e non poco, come è facile capire, ad un clima di generale insoddisfazione, agitazione e frustrazione. E la situazione non è certo migliorata durante il periodo della pandemia, nonostante gli sforzi profusi.

Sia i Magistrati di Sorveglianza che gli assistenti sociali dell'ULEPE hanno di fatto smesso di fare ingresso in istituto e hanno svolto i colloqui da remoto. Gli educatori hanno continuato a svolgere i colloqui in presenza, in adeguati spazi a ciò dedicati dotati di divisorii, ma certamente la contingente situazione ha ulteriormente negativamente inciso sulla loro attività. Se con la fine del 2021 possiamo affermare che per gli assistenti sociali dell'Ulepe gli ingressi sono regolarmente ripresi, anche in presenza, per quanto concerne invece gli ingressi della Magistratura di Sorveglianza in carcere ed i relativi colloqui, nel 2021 e nel 2022 fino a tutt'oggi, si deve purtroppo rilevare una pressoché totale assenza di ingressi e un numero di colloqui, anche da remoto, prossimo allo zero. Pur avendo più volte sottolineato in occasione di alcuni incontri l'importanza di visite e colloqui, la Garante si è sempre vista opporre l'impossibilità di provvedere a fronte dell'organico contratto. L'auspicio, a fronte del ritorno alle funzioni del secondo magistrato, è ora quello che visite e colloqui possano regolarmente riprendere in presenza con cadenza mensile, come avveniva prima della pandemia.

4.3.4 L'offerta lavorativa all'interno del carcere

Una delle principali criticità permane tuttora quella legata alla scarsità di risorse complessivamente intese dedicate al lavoro all'interno del carcere, il che costringe la

Permane la scarsità di risorse dedicate al lavoro all'interno del carcere

Direzione ad **assegnare i lavori a part-time ed a rotazione con tempi di attesa anche superiori a 4 mesi.** Infatti, seppure

la percentuale di lavoranti alle dipendenze del DAP mostri nel 2021 un miglioramento rispetto ai tre anni precedenti, legato sia all'incremento del *budget* che alla riduzione contingente delle presenze (vedi paragrafo 5.1.2), già ad ottobre 2022 le presenze hanno raggiunto nuovamente le 339 unità e conseguentemente i turni di lavoro hanno subito un'ulteriore riduzione nonché una diminuzione delle ore lavorative per turno negli ultimi mesi dell'anno.

Da ultimo, preme sottolineare come il caro energia abbia causato rilevanti problemi anche per quanto concerne le storiche collaborazioni tra carcere e realtà del terzo settore, quali la cooperativa Venature che ha paventato il rischio di dover concludere la propria esperienza in carcere. Al momento a livello provinciale si stanno valutando alcune soluzioni per agevolare le cooperative che in particolare forniscono lavoro ai soggetti svantaggiati, tra cui evidentemente rientrano anche le persone detenute, e l'auspicio non può che essere quello che si riesca a fornire in tempi brevi un sostegno concreto a queste realtà.

4.3.5 Scuola

L'anno scolastico 2020-21 è iniziato con le lezioni in presenza il 12 ottobre 2020 e si è concluso il 10 giugno 2021. La pandemia ha costretto a lavorare in modalità a distanza in due periodi, dal 3 dicembre 2020 al 23 febbraio 2021 e dal 13 marzo al 6 aprile 2021 (a causa della zona rossa) e, più recentemente, dal 18 febbraio al 21 febbraio 2022. Da segnalare che attualmente, grazie ad un progetto presentato dal Liceo Rosmini e finanziato dalla Fondazione Caritro, cinque aule scolastiche sono state dotate di *monitor* per consentire di svolgere lezioni sincrone online nell'eventualità di altre chiusure.

In particolare, durante il 2021, durante i citati periodi di "chiusura", la didattica è stata gestita a distanza in modalità cartacea. All'interno di buste intestate ad ogni studente/essa sono state proposte delle attività da svolgere settimanalmente. Purtroppo, quantomeno per il più recente periodo di chiusura, la maggioranza degli elaborati è stata visionata dai docenti solo alla ripresa delle lezioni in presenza e non settimanalmente come nel precedente periodo di chiusura della scuola. Da parte degli studenti è emersa comunque una valutazione positiva della DAD legata al fatto di poter mantenere una continuità del percorso scolastico almeno attraverso il materiale cartaceo.

Per gli studenti delle sezioni maschili iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado è stata attivata nel periodo di sospensione della didattica in presenza di inizio 2022 anche la didattica online, utilizzando la rete di PC e monitor installati nelle aule scolastiche ad inizio 2022. Una docente si recava quotidianamente in carcere per attivare le lezioni online dalla "sala regia" (con la connessione internet) e renderle visibili sui monitor presenti nelle singole aule. Le classi variavano ogni giorno poiché erano costituite da studenti appartenenti alla stessa sezione: nelle cinque mattine si alternavano le cinque sezioni comuni, nei cinque pomeriggi si alternavano le due sezioni protette. Questo ha rappresentato una criticità in quanto sono venuti meno i gruppi classe iniziali, oramai consolidati dopo i primi quattro mesi di scuola. Ciononostante nel complesso è possibile fare comunque un bilancio positivo dell'esperienza perché la didattica online ha permesso, se non altro, di mantenere un contatto visivo e dialogico con gli studenti.

Quanto agli spazi dedicati alle lezioni, all'inizio dell'anno scolastico 2020-21, le tre aule, normalmente messe a disposizione della scuola, sono state

Si evidenzia il problema degli spazi dedicati alle lezioni poiché, all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, alcune aule sono state destinate ad altri usi

destinate ad altri usi. A maggio 2021, un'ulteriore aula è stata chiusa in quanto ora ospita i *computer* connessi alla rete *internet* per un'eventuale didattica a distanza. Questo ha comportato per l'anno scolastico 2020-2021 grandi disagi nella rimodulazione dei corsi, in particolare quelli liberi e di alfabetizzazione che raccolgono la maggior parte dei bisogni formativi.

Peraltro, più recentemente, con riferimento all'anno scolastico 2021-2022, alla riduzione degli spazi è corrisposta anche una decurtazione dell'offerta scolastica, in

particolare relativamente ai corsi liberi e di alfabetizzazione. A seguito di precise richieste da parte dell'area educativa, al fine di rendere meno complessa l'organizzazione dei corsi liberi e di alfabetizzazione, per l'anno scolastico 2022-2023 non sono stati attivati 2 corsi di canto alle sezioni maschili, un corso di canto e un corso di arte alla sezione femminile. Rispetto allo scorso anno mancano inoltre un corso di informatica e un corso di musica per le sezioni comuni a causa di una riduzione oraria dei docenti del Liceo Rosmini di Trento.

Le criticità più rilevanti, oltre a quelle legate ai tagli richiamati, che hanno ridotto comunque l'offerta formativa, sono legate alle difficoltà nel rinnovo periodico del *planning* scolastico, anche se è comunque in fase di sperimentazione, grazie alla disponibilità della Polizia penitenziaria, una nuova modalità di rinnovo che non gravi sull'area educativa, già oberata da molteplici incombenze e ai ritardi nell'inizio delle lezioni dovuti ai movimenti interni delle persone detenute.

4.3.6 Disagio psichico in carcere

Centrale rimane il problema del disagio psichico in carcere, nonostante gli ingenti e più che positivi investimenti fatti nel 2019 dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Centrale rimane il problema del disagio psichico anche a causa della mancata realizzazione del c.d. centro diurno

In particolare se sul fronte del disagio psichico, inteso in senso lato, erano apparse molto positive sia l'assunzione di un secondo psicologo a tempo pieno, che era andato ad aggiungersi agli esperti *ex art. 80 o.p.*, sia l'implementazione delle ore di psichiatria che sono state portate prima a 18 ore e poi ulteriormente aumentate a 38 ore con l'inizio del 2020, bisogna purtroppo evidenziare che, da fine dicembre 2020, il secondo psicologo ha smesso di operare all'interno del carcere di Spini e che solo più recentemente, a luglio 2021, si è proceduto alla sua sostituzione.

Ancora più critica la situazione di quanti soffrono di una patologia psichiatrica vera e propria. Ferma la considerazione più generale che coloro che presentano una grave infermità psichica sopravvenuta non dovrebbero eseguire la propria pena in carcere, l'unica opzione possibile allo stato, per quanto concerne la realtà della casa circondariale di Spini, è ancora una loro allocazione nella sezione infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. Il detenuto in questo modo non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia talvolta di compromettere ulteriormente il suo quadro di stabilità psichica ed emotiva. Purtroppo, **non è infatti stato ancora realizzato il c.d. centro diurno**, immaginato come un luogo in cui le persone affette da disagio psichico potrebbero essere adeguatamente seguite durante la giornata non solo dal punto di vista del supporto medico ma anche dal punto di vista del trattamento inteso in senso ampio. E ciò perché ancora non è stato individuato e assunto il secondo Terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica),

mentre il Terp precedentemente individuato ha visto ridursi più recentemente il contratto da *full time* a *part time*.

I dati relativi alle persone affette da una patologia psichiatrica primaria evidenziano come nell'anno 2021, siano state 90 le persone a necessitare di assistenza medica psichiatrica in carcere. Durante il 2022, fino a inizio novembre 2022, sono già 88. Inoltre, se a fine dicembre 2021, le persone affette da grave patologia psichiatrica primaria presenti in carcere erano 30 per 299 presenti; ad oggi ammontano a 45 per 348 persone detenute, mettendo in evidenza un *trend* in crescita rispetto a numeri già preoccupanti.

Non siamo in grado, non disponendo dei dati relativi agli altri istituti di pena, di valutare se la Casa Circondariale di Spini presenti una percentuale maggiore o minore di persone affette da patologia psichiatrica primaria rispetto ad altri istituti delle medesime dimensioni. Rispetto alla media del panorama nazionale, il cui valore medio nazionale si attesta al 12,5%, la Casa Circondariale evidenzia una presenza pari al 12,9 % (numero di persone affette da grave patologia psichiatrica primaria rispetto al numero di detenuti presenti in istituto nel mese di ottobre 2022). L'attuale situazione di criticità - che non è solo quella della realtà trentina ma che rappresenta un problema di rilevanza nazionale, - è il frutto dell'*iter* normativo che ha portato alla chiusura degli OPG, intervenuta già nel 2015, e la correlativa apertura delle Rems. Se in precedenza, infatti, le persone condannate affette da grave infermità psichica sopravvenuta potevano essere allocate in Opg, oggi queste stesse persone non possono essere inserite nelle Rems, né purtroppo si è predisposta a livello legislativo una valida alternativa al carcere: esse possono infatti accedere, sempre che la pena sia contenuta in un massimo di anni 4, anche di pena residua, e concorrano anche gli ulteriori presupposti di cui all'art. 47 *ter* comma 1 o.p., alla detenzione domiciliare e, solo grazie all'importante sentenza della Consulta n. 99/2019, alla detenzione domiciliare c.d. in surroga di cui all'art. 47 *ter* comma 1 *ter* o.p. Manca invece tuttoggi, nonostante in questa direzione si fossero mosse sia la Commissione Giostra sia la più recente Commissione Ruotolo, un'ipotesi specifica di affidamento in prova terapeutico. Di tutta evidenza, infatti, come in questi casi le esigenze terapeutiche dovrebbero prevalere rispetto a quelle repressive, anche perché non vi è chi non veda come la restrizione in carcere di persone già malate non possa che portare alla recrudescenza delle patologie.

A questo profilo se ne somma un altro che riguarda però specificamente chi, condannato, sia stato già dichiarato pericoloso socialmente e si sia visto applicare (e poi confermare) una **misura di sicurezza in Rems**, allorché il fenomeno delle liste d'attesa che caratterizza a livello nazionale queste strutture e su cui non a caso si è recentemente pronunciata anche la Consulta (cfr. Appendice 1), precluda l'accesso nei tempi prospettati. Situazione, questa, che può riguardare anche un soggetto imputato che, attinto dalla custodia cautelare in carcere, si veda applicare una misura di sicurezza provvisoria e, più in generale, chi, considerato non imputabile sia stato considerato pericoloso socialmente. Il problema ha più recentemente riguardato

anche la REMS di Pergine: nell'arco dell'ultimo settennio, il numero medio di soggetti in attesa di fare ingresso nella REMS di Pergine è di due unità: nel 2015, nel 2020 e nel 2021 non vi è stata alcuna persona in attesa, mentre nel giugno 2019 si è raggiunto il picco massimo di cinque richiedenti, riassorbito solo nell'ottobre del medesimo anno. Il tempo medio per riassorbire la lista d'attesa è di sette mesi, ma nell'anno in corso si sta riscontrando una maggiore difficoltà: dal 1° gennaio al 1° luglio i soggetti in attesa sono stati due, ma nel luglio se ne è aggiunto un terzo, che solo i primi di novembre è stato accolto in REMS.

Di tutta evidenza poi come **l'emergenza pandemica abbia giocoforza inciso significativamente su quello che possiamo considerare disagio psichico in senso lato**. Le mutate condizioni di vita nelle carceri, invero sicuramente più afflittive, hanno contribuito sensibilmente ad acuire il malessere generale che naturalmente si accompagna alla detenzione, soprattutto perché le attività trattamentali, seppur non del tutto sospese, hanno subito una contrazione rilevante per un lunghissimo periodo. Da qui un numero davvero rilevante, come abbiamo potuto vedere, di atti di autolesionismo durante il 2021 (90 eventi) ed anche i purtroppo numerosi casi di aggressione ai danni di personale medico e di polizia penitenziaria da parte di persone detenute affette da grave patologia psichiatrica registrati nell'autunno del 2021 e anche più recentemente, nell'ottobre 2022.

4.3.7 Esecuzione della pena all'estero e espulsioni

Come era facilmente prevedibile, la situazione pandemica ha avuto un'incidenza diretta anche sulle procedure di espulsione e di esecuzione della pena all'estero, procedure già di per sé farraginose e caratterizzate da tempi estremamente lunghi ed esiti non sempre certi. In alcuni casi, anche a fronte di un provvedimento di espulsione firmato, la persona si è trovata a rimanere in carcere in attesa che i confini venissero riaperti e che le traduzioni riprendessero e la situazione purtroppo ancor oggi stenta a migliorare. Sul punto, il 2022 segna un progressivo ritorno alla normalità, anche se permangono considerevoli difficoltà organizzative che hanno comportato, in alcuni casi, un'attesa che si è prolungata anche per parecchi mesi.

4.3.8 Assistenza sanitaria e Ser.D

Ad inizio 2020, seppur con un certo ritardo rispetto all'originaria pianificazione, il servizio medico è stato portato dall'APSS alla copertura sulle 24 ore. La copertura da quel momento è stata sempre garantita fino all'estate 2021. Per

A causa delle criticità nell'organico dei medici non è stato possibile mantenere la copertura dell'assistenza sanitaria sulle 24 ore e pertanto dall'estate 2021 si è tornati alla copertura fino alle ore 20

la verità, anche prima dell'estate 2021, la situazione relativa all'organico dei medici è apparsa, a più riprese, deficitaria rispetto alla pianta organica prevista e ciò non tanto per la mancanza di risorse a ciò destinate, ma perché le procedure concorsuali

sono andate più volte deserte. La situazione si è appunto aggravata considerevolmente durante l'estate 2021, tanto da aver portato alla sofferta decisione di tornare prima ad un regime transitorio misto di copertura fino alle ore 20 per alcuni giorni (il sabato e la domenica) e di copertura sulle 24 ore per altri e poi, dal 25 di ottobre 2021, all'interruzione della copertura delle notti. Già con la fine del 2021 la copertura è stata ripristinata, anche se, a più riprese il problema si è ripresentato anche nell'arco del 2022. Nel marzo di quest'anno, inoltre, la dirigente della struttura semplice, dott.ssa Mazzetti, ha rassegnato le sue dimissioni. Successivamente, la copertura è stata assicurata dalla dott.ssa Sforzin che ha potuto però assicurare la sua presenza solo una volta la settimana. Solo a luglio 2022 è giunto un nuovo dirigente che peraltro, dopo un affiancamento di un mese con l'attuale dirigente, a fine ottobre ha lasciato l'incarico. Alle difficoltà legate ad un avvicendamento di questo tipo nel ruolo dirigenziale si sono aggiunte anche quelle relative al personale. Sul punto, cfr. paragrafo 10.1

Ad inizio 2021 è anche stato modificato il sistema di prenotazione di visita. In particolare, la mattina vengono raccolte le richieste. Le stesse vengono sottoposte ad una valutazione da parte dello *staff* medico che dispone un ordine di priorità e ne stabilisce conseguentemente i tempi. Viene conseguentemente restituita al singolo detenuto richiedente un'indicazione con il giorno in cui verrà chiamato. Il nuovo sistema per il vero non ha sempre incontrato il favore delle persone detenute. Si registra infatti qualche segnalazione in cui si lamentano ritardi o comunque una mancata comunicazione del giorno fissato per la visita. Più in generale non si può non rimarcare che il nuovo sistema approntato è di fatto legittimato dall'infelice formulazione conferita dalla mini-riforma 2018 all'art. 11 o.p. con specifico riferimento al tema visite. Seppur con qualche isolata perplessità espressa in dottrina, la precedente formulazione della norma, sembrava infatti garantire al detenuto il diritto alla visita nella giornata stessa in cui era richiesta. La nuova formulazione dell'art. 11 o.p. prevede invece che il medico del servizio sanitario garantisca quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne facciano richiesta, ma solo quando essa risulti necessaria, in base a criteri di appropriatezza clinica.

Durante il periodo della pandemia, alcuni detenuti hanno poi segnalato lunghe attese nelle visite mediche specialistiche. Per lungo tempo, inoltre, molte visite da svolgersi presso le strutture ospedaliere, come del resto è avvenuto anche per i liberi cittadini, non sono state possibili. Il problema sembra peraltro persistere anche nell'anno corrente ed è stato più volte oggetto di segnalazione anche da parte della Garante, che a questo riguardo ha sollecitato che la questione venisse inserita all'ordine del giorno dell'Osservatorio sulla salute in carcere: sembra infatti che la carenza di organico della polizia penitenziaria, ed in particolare del nucleo che effettua le traduzioni in ospedale, sia tale da non riuscire a garantire tutte le traduzioni necessarie, da cui la necessità, quantomeno nell'immediato, di stilare una sorta di lista di priorità (soluzione questa che, a parere di chi scrive, evidentemente,

non può che essere temporanea). Da salutare con favore la dichiarazione di disponibilità da ultimo manifestata da parte dell'APSS a organizzare qualche visita da parte di personale specialistico in loco per aiutare alcune traduzioni.

Con riguardo ai detenuti tossicodipendenti si rinvia al paragrafo 10.5. A questo riguardo, permane rilevante anche il numero di richieste di detenuti extracomunitari irregolari che, pur con diagnosi di tossicodipendenza, si vedono negata la possibilità di un accesso alle comunità sul territorio, problema questo che non sembra poter trovare soluzione.

4.3.9 Sospensioni ingressi volontari e attività sportelli

L'esigenza di limitare al massimo i contatti con l'esterno e quelli con i detenuti appartenenti a sezioni diverse ha portato alla chiusura e alla riapertura a più riprese degli sportelli informativi che, dalla metà di aprile 2021, sono poi stati progressivamente riattivati. I gruppi di auto mutuo aiuto, il laboratorio *sex offender* (esperienza di psicoterapia sia di gruppo che anche individuale) e lo Sportello familiari, in collaborazione con CRVG, invece, sono stati riattivati più tardi a giugno 2021. Da ultimo lo Sportello Giuristi dentro, formato da studenti volontari della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, ha ripreso la sua attività solo da febbraio 2022.

4.3.10 La sezione 3G

Permangono talune criticità relative alla sezione ex art. 32 Reg. esec., istituita dopo la rivolta del dicembre del 2018. Nell'anno 2020 la Direzione ha infatti provveduto a riallineare la previsione del termine temporale di durata dell'allocazione nella citata sezione dagli originari 2 mesi agli attuali sei, come previsto nell'art. 32 Reg. esec. Seppure il problema delle ore d'aria appare essere stato risolto e, durante l'estate 2021, è stato previsto per le persone ivi allocate l'accesso settimanale al campo da calcio, fortemente ridotte rimangono tuttavia le attività trattamentali, compreso l'accesso alla formazione scolastica.

Simili sezioni non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo come invece risulta dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale

Con riferimento alla stessa istituzione e destinazione della sezione in oggetto non si è mancato di esternare più volte alla Direzione tutta la perplessità dovuta al fatto che le suddette sezioni, caratterizzate da

motivi cautelari, non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo, come risulta invece evidente dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale che non trova alcun fondamento normativo. Di fatto, poi, l'allocazione nella citata sezione, scatta con la commissione di condotte comportanti l'applicazione delle più gravi sanzioni disciplinari, atteggiandosi nella sostanza ad una sorta di pena accessoria, rispetto a cui al detenuto è negata la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale.

Più in generale possiamo affermare che oggi giorno le sezioni cautelari ex art. 32

comma 1 reg. esec. rappresentano infatti la “terra di nessuno”: mancando una loro disciplina normativa specifica, esse risultano infatti disciplinate da ordini di servizio delle diverse direzioni degli istituti di pena, con buona pace del criterio della parità di trattamento. A questo riguardo, appare particolarmente apprezzabile la proposta della Commissione Ruotolo per la riforma dell’ordinamento penitenziario che ha suggerito una profonda rivisitazione delle sezioni cautelari, prevedendo la necessità di un provvedimento motivato del Direttore per l’allocazione della persona detenuta. Si è inoltre proposto che le ragioni cautelari non possano mai ridursi alla sola gravità del reato commesso ma che debba comunque essere preso in considerazione il comportamento *intra moenia*, rilevando in particolare i gravi e reiterati comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell’ordine e della sicurezza. Ancora, è stata proposta una rivalutazione della pericolosità ogni due mesi, salvo nel caso in cui l’inserimento sia da collegarsi anche al titolo di reato, per cui la rivalutazione permane semestrale come è attualmente. Si richiama infine l’attenzione sulla necessità di un’offerta trattamentale e si prevede espressamente lo strumento del reclamo giurisdizionale avverso l’allocazione.

4.3.11 Riscossione della NASpI

Nel corso del 2021, a causa dell’adozione di nuove procedure da parte dei servizi postali, si sono evidenziate alcune criticità relativamente al pagamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla NASpI) a favore delle persone detenute prive di un conto/libretto postale. A fronte di alcune segnalazioni, al fine di individuare una rapida soluzione a questa criticità l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti si è attivata per fare una ricognizione delle soluzioni adottate da altri istituti di pena. L’esito di tali verifiche (bonifico domiciliato, accredito in deroga sul conto dell’istituto) e la relativa documentazione è stata inviata, nel luglio 2022, alla direzione della Casa Circondariale per gli adempimenti del caso. A fine ottobre, nonostante le reiterate sollecitazioni della Garante, il problema ancora non è stato risolto.

4.4 Linee operative generali

Il 2021 e così l'inizio del 2022 sono stati periodi caratterizzati dalla **persistenza della pandemia e dalla necessità di fare i conti con una gestione emergenziale**

Il 2021 e l'inizio del 2022 sono stati caratterizzati dalla persistenza della pandemia che ha reso fisiologico ciò che si pensava eccezionale e transitorio

delle carceri che, a differenza di quanto auspicato da tutti, si è protratta ben oltre qualche mese, rendendo fisiologico ciò che era stato immaginato solo come eccezionale e transitorio. Questo è ad esempio quello

che è accaduto in materia di trasferimenti e di telefonate e contatti con il mondo esterno. Se eccezionalmente, ad esempio proprio con riferimento all'implementazione dell'utilizzo della tecnologia, ciò ha segnato un miglioramento per le persone detenute, tutte le altre misure emergenziali, seppure adottate in un'ottica di prevenzione di diffusione del virus, si sono risolte in un'ulteriore **contrazione dei diritti delle persone detenute.**

Ciò ha certamente contribuito all'**impennata vertiginosa di suicidi**, che ha indicato ad oggi, durante il 2022, il numero mai raggiunto di 79 morti. Per

Durante il 2022 si è registrata un'impennata vertiginosa di suicidi con 79 morti

quanto riguarda la realtà della Casa Circondariale di Spini, seppure negli ultimi 3 anni non vi siano stati suicidi, il numero degli atti di autolesionismo per il 2021 è arrivato a vette mai raggiunte pari a 90 eventi. Di tutta evidenza che questo dato debba richiamare le istituzioni e noi tutti a riflettere sulla necessità e l'urgenza di apprestare tutte le possibili misure atte non solo ad intercettare il c.d. rischio suicidario, ma anche a migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri.

Se come ci rammenta la Costituzione la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, appare di tutta evidenza che

Quello dei funzionari giuridico-pedagogici è il comparto più in sofferenza dell'intera amministrazione penitenziaria

l'assenza di educatori in carcere ne pregiudica fatalmente la possibile realizzazione. È quello dei funzionari giuridico-pedagogici il comparto più in

sofferenza dell'intera amministrazione penitenziaria. A Spini di Gardolo da novembre 2022 la situazione appare drammatica, essendo da poco venuto meno anche il terzo funzionario "storico" che ha chiesto un trasferimento. Risulta pertanto fondamentale, nell'auspicio che il nuovo bando di concorso recentemente pubblicato possa restituire dei vincitori che scelgano la sede trentina, individuare a livello locale una soluzione temporanea come pure il Protocollo reinserimento sociale prevede, attraverso l'individuazione di un comando da parte della Provincia.

Quanto alle **presenze all'interno delle strutture di pena**, se il lavoro importante della Magistratura di Sorveglianza, portato avanti in rete con le aree educative delle carceri, ha quantomeno avuto il pregio, di comportare una significativa riduzione

delle presenze, ciò ha riguardato per il vero solo la prima ondata di pandemia. Se la stessa Casa Circondariale di Spini aveva registrato tra il marzo e il maggio 2020 una flessione delle presenze pari a -47, i numeri si sono poi mantenuti costanti intorno

Nel 2022 in più occasioni si è registrato un massiccio aumento delle presenze sino a lambire le 350 unità

alle 300 presenze per tutto il 2021 e durante i primi mesi del 2022. Più recentemente, invece, come già messo in evidenza, si è registrato un massiccio

aumento delle presenze, che sono arrivate a lambire le 350 in più di un'occasione negli ultimi mesi.

Sempre **massiccia la presenza di detenuti c.d. protetti** nelle due sezioni ad essi dedicate che in certi periodi hanno rappresentato un terzo della popolazione complessiva, mentre **la popolazione detenuta straniera** ha subito un'ulteriore compressione, attestandosi comunque su una percentuale prossima al 60% della popolazione detenuta complessiva.

Come già messo in evidenza nella precedente Relazione è proprio la peculiare conformazione della popolazione detenuta, cui si aggiunge l'elevato *turn over* e il fatto che una buona percentuale di detenuti deve comunque scontare pene medio-brevi, che rende ancora più **difficoltoso** di quanto già non sia, **organizzare l'offerta trattamentale**. A ciò si è aggiunta anche una contrazione negli ultimi mesi del 2022 dei finanziamenti provenienti da Roma per sovvenzionare le mercedi dei lavoratori alle dipendenze del DAP, con una significativa riduzione del monte ore, e conseguentemente della retribuzione, per ciascun posto lavorativo. Da ultimo poi, la contingente crisi energetica rischia di incidere negativamente sulla possibilità di continuare storiche collaborazioni anche con le cooperative locali. È questo il caso della cooperativa Venature che svolge un'attività di lavanderia interna all'istituto, coinvolgendo annualmente mediamente 21 persone detenute.

La contingente crisi energetica rischia di incidere negativamente sulla possibilità di continuare le collaborazioni con le cooperative presenti in carcere

Permane pertanto tutt'ora attuale la **necessità di un investimento importante sul versante lavoro**, sia con politiche di sostegno alle realtà cooperative da parte del territorio, sia attraverso il coinvolgimento di altre realtà del territorio, anche private, sia, infine, attraverso un finanziamento da Roma che permetta quantomeno di mantenere inalterati i livelli occupazionali degli anni trascorsi.

Il servizio "Seminare oggi per raccogliere domani" si è dimostrato prezioso ai fini del reinserimento sociale ed è stato particolarmente apprezzato da parte delle persone detenute

Proprio alla luce delle persistenti difficoltà evidenziate, appare ancora più positivo il fatto di essere riusciti ad avviare e a mantenere, durante il periodo pandemico, il servizio "**Seminare oggi per raccogliere domani**" che fin dall'agosto 2021 ha

dapprima coinvolto 6 donne part-time cinque giorni a settimana e successivamente nel 2022, 19 uomini. Il progetto, realizzato con il finanziamento della Cassa

Ammende e grazie all'organizzazione dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, è stato particolarmente apprezzato da parte delle persone detenute coinvolte.

Progettualità come questa scontano tempi lunghi di progettazione e costano non solo in termini di finanziamenti, ma anche di tempo e di organizzazione per chi predispone e segue i bandi e le aggiudicazioni e per chi poi materialmente organizza all'interno della struttura l'attività stessa. Sono per questo motivo difficili da realizzare ma il ritorno che esse hanno in termini di reinserimento le rende preziose e necessarie se è vero che l'offerta trattamentale dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria. È tanto vero questo, che **diventa ora fondamentale riuscire a garantire una prosecuzione del progetto**. A questo riguardo, l'UMSe Sviluppo rete dei servizi a fine 2022 ha ottenuto dalla Cassa delle Ammende un nuovo cofinanziamento per dare continuità a questa proposta progettuale sul triennio 2023-2025. Questo ulteriore periodo sarà il banco di prova per verificare se la progettualità, come si auspica, presenti o meno i numeri per garantire una migliore sostenibilità economica, attraverso il consolidamento di una quota di autofinanziamento, cosa verosimilmente che permetterebbe al progetto di stabilizzarsi e diventare una realtà caratterizzante della Casa Circondariale di Spini. Altrettanto importante anche **il progetto del corso formativo per pizzaioli**, fortemente voluto e organizzato dalla Direzione del carcere, che, nell'ottica ancora

Decisamente importante il progetto del corso formativo per pizzaioli voluto dalla Direzione del carcere

una volta di offrire una formazione di tipo professionalizzante, spendibile al momento del reingresso in società, vuole formare alcuni detenuti come pizzaioli.

Nei prossimi anni l'obiettivo da perseguire dovrà essere quello dell'**implementazione delle attività a favore dei detenuti protetti** che, proprio per la necessità di mantenere una separazione anche nello svolgimento delle attività trattamentali dal resto della popolazione detenuta, sono tutt'ora fortemente penalizzati.

Rispetto al problema del **disagio psichico in carcere**, e più nello specifico delle persone affette da grave patologia psichiatrica, i dati sono andati peggiorando rispetto allo scorso anno: a fronte di circa 300 detenuti, a dicembre 2021 si registrava la presenza di 30 persone affette da grave patologia psichiatrica

Rispetto al disagio psichico in carcere i dati sono andati peggiorando rispetto allo scorso anno

primaria, ad oggi il numero è cresciuto a 45 presenze sulle 248 presenze complessive, rendendo evidente la necessità e l'urgenza di **individuare anche a livello normativo delle risposte di sistema** che siano in grado di evitare che persone gravemente malate scontino la propria pena in carcere. Nelle more di una riforma che valorizzi l'accesso alle misure alternative, diventa fondamentale riuscire a gestire la contingenza con la realizzazione del **presidio diurno**, immaginato per seguire i detenuti affetti da patologie psichiatriche, sia da un punto di vista curativo

che trattamentale, di cui ormai si parla da anni, che a più riprese è stato dato per certo e che a tutt'oggi, a 3 anni dal 2019 e dalla realizzazione del nuovo modello di gestione della salute in carcere, non è stato ancora realizzato. Fermo il fatto che non dovrebbe essere il carcere il luogo di esecuzione di pena per chi riscontri una patologia di tipo psichiatrico, la presenza di un presidio potrebbe certamente contribuire alla migliore presa in carico di queste persone, quantomeno nell'attesa di poter trovare soluzioni più consone e un importante lavoro potrebbe svolgere anche rispetto a chi sia affetto da disturbi meno gravi.

Anche la **Rems di Pergine** ha evidenziato nell'ultimo periodo importanti difficoltà

La Rems di Pergine ha evidenziato nell'ultimo periodo importanti difficoltà legate alla formazione di una lista d'attesa della durata di più mesi

legate alla formazione di una **lista d'attesa della durata di più mesi**, problematica questa che aveva interessato la realtà trentina solo eccezionalmente e per brevi periodi e che invece negli ultimi mesi è

risultata evidente. A questo riguardo, a fronte di una scelta a monte di gestire una struttura di dieci posti di cui la metà destinati all'utenza proveniente dall'Alto Adige, si evidenzia la massiccia presenza di utenti destinatari di misure di sicurezza solo provvisorie e la necessità di individuare il modo migliore di interagire tra Dirigenza della struttura, gli Uffici di Sorveglianza e la Magistratura più in generale nell'ottica anche di poter garantire un adeguato *turn over* ove ne sussistano i presupposti.

5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Il Progetto d'istituto per l'anno 2022 redatto dal Direttore della Casa Circondariale, al capitolo relativo alla descrizione del progetto pedagogico (capitolo V), individua come obiettivo principale quello di garantire i più alti *standard* di vita all'interno

L'obiettivo principale è quello di garantire i più alti standard di vita all'interno della struttura

della struttura. Gli strumenti che vengono utilizzati per conseguire questo obiettivo sono: 1) aumento nel limite del possibile delle opportunità di lavoro; 2) massimo

utilizzo delle potenzialità dell'offerta scolastica, che nell'anno curricolare è in grado di coinvolgere 300-350 detenuti diversi (spesso in più corsi o moduli proposti a ciascun detenuto) ed in estate circa 120-140; 3) allargamento della platea di persone remunerate attraverso il mantenimento dei "grandi numeri" dell'assemblaggio formativo; 4) sforzo continuo per diversificare sia per i detenuti comuni che per quelli protetti gli orari delle attività lavorative e laboratoriali, al fine di evitare le sovrapposizioni e favorire la frequenza di più attività anche nella stessa giornata; 5) opportunità di partecipazione dei detenuti ai laboratori di auto mutuo aiuto, redazione del giornalino, ecc. e opportunità di intervento individualizzato a favore dei *sex offender* da parte delle numerose esperte ex art 80 O.P. e degli psicologi dell'Azienda sanitaria.

5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

I detenuti e le detenute con rapporto di lavoro *part-time* a rotazione svolgono le seguenti attività "domestiche": cuoco, aiuto cuoco, inserviente cucina, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), addetto alla spesa, magazziniere, addetto/a alle pulizie, addetto/a alla distribuzione pasti, assistente alla persona, parrucchiere/a, bibliotecario/a. Per un numero di posti limitato è previsto che le mansioni di pulizia negli spazi dell'intercinta possano essere svolte in regime di lavoro esterno (art. 21 o.p.), seppur intramurario.



I fondi ricevuti dal DAP per la retribuzione dei sopraccitati lavori per l'anno 2021 sono stati pari 550.000 Euro di poco superiori a quelli ricevuti nel 2020.

A tal proposito è però opportuno ricordare che, a fine 2017, il DAP ha disposto un

aumento significativo delle mercedi ed il raddoppio delle spese di mantenimento che i condannati devono corrispondere. Tale scelta, che non è stata accompagnata da un corrispondente adeguamento dei fondi destinati al lavoro dei detenuti, ha di fatto determinato rispetto al 2017 la riduzione del numero dei turni di lavoro e del numero di detenuti lavoranti anche a parità di risorse allocate. In altre parole, la situazione attuale evidenzia meno turni di lavoro e meno persone impiegate con **tempi di attesa per un turno di lavoro più lunghi e pari a circa 4 mesi**. Nel 2021, ai detenuti della sezione maschile, sono stati offerti **360 turni** di lavoro (generalmente part-time), di cui circa il 59% relativi ad attività di pulizia, distribuzione pasti (compresi i ruoli di *jolly* - quella figura che si occupa delle pulizie e della distribuzione dei pasti nei giorni festivi) e addetto alla spesa, con una media annuale

ALLE DIPENDENZE DEL DAP

235 UOMINI

28 DONNE

di giorni lavorati per turno pari a circa 51 giorni con il coinvolgimento di **235 detenuti** mediamente per circa 1,5 turni. Le attività con turni mediamente superiori a 100 giorni di lavoro sono il bibliotecario, l'aiuto cuoco, il cuoco e la MOF in ragione delle competenze necessarie per accedervi. E' evidente che i dati qui rappresentati considerano non solo i detenuti presenti in istituto per l'intero anno solare, ma anche a quelli

presenti per un periodo più breve, anche di pochi mesi. Alle detenute sono stati invece offerti **49 turni** di lavoro, di cui circa il 61% relativi ad attività di pulizia, distribuzione pasti (compresi i ruoli di *jolly*), con una media annuale di giorni lavorati per turno pari a circa 57 giorni con il coinvolgimento di **28 detenute**. In questo caso le attività con turni di lavoro mediamente superiori a 100 giorni sono la cuoca e la bibliotecaria.

Numero turni di lavoro (uomini + donne) per l'anno 2021

Tipo lavoro	Numero turni	% turni sul numero complessivo	Media giorni lavorati
Addetto/a pulizia	149	36,4	45,2
Jolly	56	13,7	34,3
Addetto spesa	30	7,3	43,9
Addetto/a distribuzione pasti	28	6,8	44,5
Addetto pulizia e distribuzione pasti	27	6,6	35,9
Assistente alla persona	27	6,6	60,7
Barbiere/parrucchiera	25	6,1	65,5
Inservente cucina	18	4,4	55,0
Art. 21	12	2,9	97,3
Magazziniere	9	2,2	54,6
Imbianchino	6	1,5	35,0
MOF	5	1,2	159,4
Cuoco/a	5	1,2	132,0
Aiuto cuoco	4	1,0	129,8

Tipo lavoro	Numero turni	% turni sul numero complessivo	Media giorni lavorati
Bibliotecario/a	4	1,0	130,8
Jolly cucina	3	0,7	84,7
Jolly pulizia e distribuzione pasti	1	0,2	39,0
Totale	409	100	51,6

5.1.2 Numero complessivo dei detenuti lavoranti

ALLE DIPENDENZE DEL DAP
E/O DELLE COOPERATIVE

270 UOMINI
28 DONNE

I detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in alcuni casi sono stati poi assunti anche dalle cooperative, altri invece hanno lavorato unicamente presso le medesime. I lavori svolti presso le citate cooperative, anche in lavoro esterno *ex art. 21 o.p.*, hanno riguardato l'assemblaggio di prodotti (*packaging*, imbottigliamento detersivi, cablaggio cavi elettrici, ecc.) e l'attività di lavanderia. Conteggiando anche queste attività, il numero complessivo di persone che ha svolto attività lavorative nell'anno 2021 alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e/o delle cooperative è pari a **270 detenuti e 28 detenute**.

Andamento del numero complessivo dei detenuti lavoranti

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
presenti al 31/12	296	223	352	327	297	349	336	290	299
n. lavoratori detenuti	191	223	210	309	358	280	223	234	270
n. lavoratrici detenute	21	24	28	27	29	32	31	38	28
% lavoranti *	72%	111%	68%	103%	130%	89%**	76%	93,8%	99,6%

Fonte: Area educativa della C.C. Nota: la tabella riporta il numero degli occupati per almeno un turno di lavoro e considera anche quelli impiegati presso le cooperative. (*) dato calcolato sulle presenze al 31/12 di ogni anno. (**) dato calcolato sulle presenze al 30/11 a causa della rivolta.

La percentuale di lavoranti rispetto ai detenuti presenti in Istituto (99,6%) mostra nel 2021 un miglioramento rispetto ai tre anni precedenti legato sia all'incremento del *budget* che alla riduzione contingente delle presenze. Tuttavia questo dato è variabile nel tempo in funzione delle presenze il cui *trend* è in rialzo. Infatti, le presenze, già ad ottobre 2022, hanno raggiunto punte di 348 unità e conseguentemente i turni di lavoro hanno subito una rilevante contrazione oraria.

5.1.3 La realtà delle Cooperative sociali

Nel 2021 erano accreditate all'istituto 3 cooperative di cui 2 di tipo B (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) e una di tipo A (gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente). Negli anni passati le cooperative accreditate all'istituto erano cinque ma, con il passare del tempo, prima la cooperativa La Sfera, che gestiva il progetto verde, e poi la cooperativa Kinè, che gestiva un laboratorio di dematerializzazione di documenti cartacei, per difficoltà finanziarie e/o diminuzione di commesse, hanno rinunciato allo svolgimento di tali attività. Lo scorso anno le cooperative di tipo B gestivano 2 diverse attività lavorative: un laboratorio di assemblaggio e una lavanderia. Di seguito un breve *focus* sulle attività svolte dalle cooperative di tipo B e il numero delle persone occupate con l'intervento 3.3.C. (*ex* Intervento 18) (vedi paragrafo 9.4), già conteggiate nei dati complessivi riportati nel precedente paragrafo.

23
OCCUPATI

La **coop. Venature** gestisce dal febbraio 2012 la lavanderia intramuraria, che cura lavaggio e stiraggio sia del casermaggio interno che dei corredi provenienti da terzi committenti. Da alcuni anni la cooperativa ha attivato un turno tardo-pomeridiano (16.15-18.45) dedicato ai detenuti protetti. Nel 2021 hanno lavorato alle dipendenze di Venature, con un regolare contratto di lavoro, 23 detenuti.

24
OCCUPATI

La **coop. Chindet**, di tipo B, assume alcuni dei detenuti già coinvolti nel progetto I.DE.ALE di Kaleidoscopio, focalizzando la sua attività soprattutto sull'imbottigliamento di detersivi e sul cablaggio di cavi elettrici. In particolare, i detenuti frequentano prima un bimestre di tirocinio; se ritenuti meritevoli, vengono confermati nel bimestre o nei bimestri successivi; nella migliore delle ipotesi, dopo tale percorso formativo, vengono assunti da Chindet. Nel 2021 hanno lavorato alle dipendenze di Chindet, con un regolare contratto di lavoro, 24 detenuti.

5.1.4 Prerequisiti lavorativi e formazione FSE

In aggiunta al numero di persone alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria o delle sopraccitate cooperative, la coop. sociale Kaleidoscopio e la coop. Venature offrono un'ulteriore risposta al bisogno formativo/lavorativo di detenuti attraverso percorsi volti all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o formazione FSE.

Nello specifico, nell'anno formativo 2020-2021, la coop. Kaleidoscopio, attraverso le attività di laboratorio - nel quale sono realizzate semplici lavorazioni conto terzi - ha realizzato **25** corsi di formazione per detenuti protetti finanziati dal Fondo sociale europeo, **57** percorsi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi per detenuti comuni e **36** percorsi per detenuti protetti (con una durata di ciascun percorso di due

PREREQUISITI
LAVORATIVI
E FORMAZIONE FSE

112

UOMINI

7

DONNE

mesi per 15 ore settimanali finanziati dalla P.A.T. e in parte dalla stessa cooperativa), coinvolgendo complessivamente 112 persone. Infine, grazie alla realizzazione del progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia femminile, la coop. Venature dall'agosto 2020 al giugno 2021 ha coinvolto 7 donne. L'attività, tuttavia, è stata condizionata dalle numerose interruzioni, a causa delle misure di prevenzione del Covid, e in alcuni casi dalle rinunce o dalle dimissioni delle stesse detenute.

In conclusione, si può affermare che la limitatezza del numero di detenuti lavoratori e dei turni ad essi attribuiti è quantomeno parzialmente compensata, almeno sotto il profilo economico, dai percorsi formativi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi e di formazione FSE che, anche sotto il profilo economico, erogano un'indennità di presenza. Inoltre, in aggiunta ai numeri sopra riportati, il servizio "Seminare oggi per raccogliere domani", in capo all'UMSe Sviluppo rete dei servizi e finanziato dalla Casse delle Ammende, attivato il 14 luglio 2021, ha coinvolto, solo nel periodo agosto-dicembre 2021, sei detenute corsiste (vedi paragrafo 9.2)

5.1.5 Lavoro esterno

Nell'anno 2021 vi sono stati 7 provvedimenti di lavoro esterno *ex art. 21 o.p.*: in 4 casi si è trattato di provvedimenti intramurari e in 3 casi di provvedimenti extramurari.

5.1.6 Criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2022 conferma, come nelle precedenti annualità, che **la criticità più significativa consiste nella carenza di risorse** complessivamente

La carenza di risorse non permette di occupare al lavoro tutti i detenuti

intese, che non permette di occupare nel lavoro - che resta la richiesta maggiore - tutti i detenuti, sia nella mancanza di lavorazioni alle dipendenze

dell'Amministrazione, perché anche se aumentasse la risorsa economica spendibile il numero delle attività lavorative rimarrebbe quello dei 70-80 posti domestici. In ogni caso, il budget a disposizione costringe la Direzione ad assegnare i lavori a *part-time* ed a rotazione all'incirca per 2 ore d'impiego al giorno. **I tempi di attesa di un turno di lavoro sono attualmente di circa 4 mesi.** La presenza dei detenuti "protetti" ha poi reso necessario una specifica organizzazione delle attività lavorative, su turni diversi, al fine di permettere a questo gruppo di detenuti, che non può incontrare i comuni, di beneficiare delle stesse opportunità.

I principali obiettivi, descritti nel Progetto d'istituto, sono così individuati: 1) confermare almeno i livelli occupazionali precedenti sia relativamente al numero di

turni di lavoro erogabili che con riguardo alla quantità di ore lavorabili; 2) perseguire un piccolo aumento dei posti remunerati nelle cooperative e un maggior utilizzo del FSE o dei progetti di Cassa delle Ammende per percorsi professionalizzanti; 3) continuare a riequilibrare la quantità di lavoro intramurario tra detenuti ordinari e detenuti protetti; 4) confermare l'impiego di alcuni detenuti come *care giver*, cioè come assistenti alla persona, per le situazioni di disagio fisico e psichico che richiedono affiancamento.

5.2 Offerta formativa

L'offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento per l'anno scolastico 2021-2022 è stata rinnovata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1341 di data 7 agosto 2021. In particolare, l'offerta formativa tiene conto del contesto, della logistica e dei bisogni formativi rilevati e conseguentemente si pone l'obiettivo di attivare percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei detenuti, nonché l'attivazione di percorsi spendibili e/o eventualmente completabili fuori dal carcere. Per l'a.s. 2021-2022 prosegue con alcune modifiche rispetto alla precedente offerta con i seguenti percorsi:

- a) un percorso di alfabetizzazione;
- b) un percorso propedeutico di scuola secondaria di primo grado per studenti che saranno inseriti in moduli di alfabetizzazione e/o in moduli di scuola media con l'obiettivo di recuperare competenze per poi essere inseriti definitivamente a frequentare il percorso di scuola secondaria di primo grado;
- c) un percorso di scuola secondaria di primo grado per detenuti "comuni" e detenuti "protetti";
- d) un percorso pluriclasse, anche con finalità di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, presso la sezione femminile in cui possono essere inserite delle studentesse anche solo su singole materie a discrezione dei docenti del consiglio di classe. Tale ipotesi prevede al proprio interno una diversificazione di livello in relazione alle competenze di base e all'obiettivo formativo individualizzato e specifico per ogni studentessa con possibilità di poter articolare un percorso biennale che preveda il riconoscimento dei crediti;
- e) un percorso di un primo periodo articolato tra LES e percorso professionale alberghiero, con la previsione della "qualifica" per il percorso professionale a conclusione del secondo anno e offerta suddivisa per detenuti ordinari e protetti. Nell'articolazione mista del primo periodo si prevede un monte ore di lezioni comuni al percorso liceale e professionale, collocate al mattino che prevedono discipline comuni; è prevista una sottoarticolazione della classe per la partecipazione alle attività pratiche in cucina e alla materia specifica "scienze e igiene" per i gruppi della scuola professionale, mentre i gruppi del

LES affronteranno la materia scienze Naturali e un potenziamento delle discipline di indirizzo (scienze umane, diritto ed economia, geostoria). Il percorso LES ha un totale di venti più sei unità di lezione (in conformità con l'orario del corso serale). Il percorso formativo professionale dell'alberghiero conta su venti unità di lezione per le materie comuni più sei unità settimanali di cucina e due unità settimanali di scienze e igiene. Le discipline specifiche hanno il seguente monte ore annuo: Gastronomia e arte bianca: 460 ore, Scienze e igiene: 100 ore, stage (secondo periodo) 120 ore;

- f) un percorso di secondo periodo per la continuazione in modo flessibile dei percorsi formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi presenti tra gli studenti detenuti sia tra i comuni che tra i protetti (25 lezioni);
- g) un progetto di 200 ore complessive di acconciatura ed estetica che si rivolge sia alla popolazione maschile comune e protetta che a quella femminile;
- h) un progetto di 80 ore nel campo della panificazione e della pasticceria rivolto alla popolazione femminile;
- i) un progetto formativo e di potenziamento per l'estate 2022 che accompagna l'offerta didattica dell'anno scolastico con interventi di italiano, lingue straniere, diritto, economia, informatica, musica, e altre discipline durante i mesi estivi.

5.2.1 Alfabetizzazione

Oramai da molti anni l'alfabetizzazione copre, con quattro insegnanti, soprattutto i bisogni dei detenuti stranieri (ma non solo), divisi in più sottomoduli a seconda del diverso livello di conoscenza della lingua italiana o comunque della materia trattata. Sono proposte una decina di classi per i detenuti comuni, altrettante per i protetti e 3-4 per la sezione femminile. Quasi tutti i corsi e moduli sono considerati annuali con possibilità di subentro a insegnamenti iniziati. Nell' a.s. 2020-21, così come nel precedente, sono state sospese tutte le lezioni in presenza a causa dell'emergenza Covid ed è stata attivata una Didattica a distanza (DaD) mediante recapito in entrata di materiale cartaceo con le indicazioni dei docenti e la restituzione in uscita dei compiti svolti dagli iscritti.

127
FREQUENTANTI

I dati conclusivi per l'a.s. 2020-21 parlano di n. 127 detenuti frequentanti i vari moduli dell'alfabetizzazione, di cui n. 46 protetti. Il polo scolastico ha riconosciuto valida a tutti gli effetti la DaD ed ha rilasciato 13 attestati finali di raggiunto obiettivo formativo. Presso la Sezione Femminile, sempre nell'a.s. 2020-21, 6 detenute hanno frequentato i moduli di italiano, canto, teatro e religione.

5.2.2 Scuola media

41

ISCRITTI

Il corso scuola media per l'a.s. 2020-21 è stato strutturato in forma tradizionale, con insegnamenti offerti su cinque mattine a settimana per i detenuti comuni, su cinque pomeriggi per i c.d. protetti e su cinque mattine all'interno di una classe articolata (vedi paragrafo 5.2 lettera b) per il femminile. Dal 4 dicembre all'aprile 2022 è stata garantita la DaD mediante recapito di materiale cartaceo. I risultati conseguiti sono i seguenti: al maschile 37 detenuti ufficialmente iscritti (di cui 14 protetti, per un totale di 21 diplomati finali); al femminile 4 iscritte (di cui 2 diplomate).

5.2.3 Scuola superiore

66

FREQUENTANTI

La scuola superiore è ormai stabilmente assegnata dal Dipartimento della Conoscenza della P.A.T., alla competenza e gestione del Liceo "A. Rosmini" di Trento. Sia per i detenuti comuni che per i protetti è disponibile l'opzione del percorso alberghiero. Per l'a.s. 2020-21 sono stati coinvolti complessivamente 57 detenuti al maschile, di cui 30 protetti. Al femminile è stata attivata una classe articolata frequentata da 9 detenute.

5.2.4 Moduli scolastici estivi


Nell'estate 2021 gli insegnanti del liceo Rosmini, in parte a titolo gratuito ed in parte previo sostegno economico della P.A.T., hanno proposto moduli scolastici brevi nel periodo estivo strutturati con classi miste come nel periodo pre-pandemia. Nello specifico, la "Scuola Estiva" prevede una serie di corsi ed attività che, durante i mesi di luglio e agosto, consentono alle persone ristrette di imparare contenuti legati a diverse discipline e di riflettere su tematiche legate alla cittadinanza e all'attualità. Il tempo trascorso in aula diventa così un'importante occasione non solo di apprendimento, ma anche di dialogo e confronto con persone esterne ed estranee al contesto carcerario in senso stretto. La "Scuola Estiva" si è svolta regolarmente anche nel 2022 con il coinvolgimento di 36 insegnanti ed ha visto l'iscrizione di 107 detenuti (di cui: 59 comuni; 37 protetti e 11 detenute) con l'attivazione di 9 corsi nelle seguenti materie: italiano L2, "studi sociali", musica, arte e inglese.

5.2.5 Università

Un solo detenuto risultava iscritto ai corsi dell'Università degli studi di Trento per l'anno 2020-2021. Un secondo sta finalizzando l'iscrizione al secondo anno della laurea triennale in studi internazionali.


A.S. 2020-21

Frequentanti dei corsi di alfabetizzazione




A.S. 2020-21

Frequentanti dei corsi di scuola media



A.S. 2020-21

Frequentanti dei corsi di scuola superiore



5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2022 evidenzia che i corsi scolastici negli ultimi due anni sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia a causa delle plurime sospensioni. Tuttavia, nonostante la riduzione del numero di aule messe a disposizione del polo scolastico per una diversa distribuzione degli spazi detentivi, e a causa dell'incostanza delle presenze degli studenti, la scuola rappresenta una risorsa fondamentale dell'impianto trattamentale dell'istituto. Pertanto, nel 2022, il citato progetto individua i seguenti obiettivi: 1) mantenere la quantità e la qualità dell'offerta scolastica degli anni più recenti; 2) garantire un adeguato livello

didattico anche durante la sospensione delle lezioni in presenza causa emergenza pandemica, incrementando il ricorso ad una Dad strutturata su videoconferenze (grazie al sistema installato in Istituto con rete dedicata e schermi presenti in ogni aula) o in subordine allo scambio di materiale cartaceo; 3) confermare la scuola estiva; 4) rinforzare la motivazione dei corsisti, specie per i livelli più bassi dell'alfabetizzazione, al fine di ridurre il significativo fenomeno degli abbandoni. In aggiunta alle criticità esposte nel Progetto d'Istituto, e a quelle già illustrate nel paragrafo 4.3.5, si osserva che rimane ancora da pianificare l'offerta formativa didattica per i detenuti in art. 21 o.p. collocati presso la cd. palazzina della semilibertà, che continua a caratterizzarsi per una drammatica assenza di attività, sia sul piano didattico e formativo, sia di intrattenimento culturale.

5.2.7 La formazione professionale

L'Istituto offre i seguenti percorsi formativi:

- percorsi "brevi" di acconciatura maschile e di acconciatura ed estetica femminile, finanziati dal Dipartimento della Conoscenza della P.A.T. e gestiti dall'Istituto di cura della persona e del legno "Pertini";
- percorsi professionalizzanti di cucina. Dall'a.s. 2017-18 il liceo Rosmini ha proposto l'affiancamento alla frequenza della tradizionale I e II liceo del già accennato percorso professionalizzante di cucina maschile, mentre dal 2015 è attivo un modulo di pasticceria anche al femminile. Dall'autunno 2020 nel percorso maschile sono coinvolti anche i detenuti protetti, ammessi in giorni diversi da quelli dei detenuti comuni;
- laboratorio di assemblaggio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Nel tempo, il laboratorio ha assemblato prese elettriche e componentistica Whirpool, attualmente imbottiglia detersivi della cooperativa Chindet e cabla cavi elettrici;
- nell'ultimo triennio il Club Soroptimist ha finanziato al femminile prima corsi brevi di *housekeeping* e *cake design*, poi nel 2020 di pasticceria e nel 2021 di sartoria.

5.2.8 Osservazioni, criticità e proposte

L'importante numero di contagi da Covid-19 dell'inverno 2020-2021 ha determinato la sospensione e il relativo rinvio dei percorsi di acconciatura maschile ed estetica femminile che sono stati riattivati con numeri ridotti solo nella primavera 2021. Il laboratorio di assemblaggio per i prerequisiti lavorativi e la formazione FSE (paragrafo 5.1.4) nel corso dell'anno formativo 2020-2021 ha coinvolto 112 detenuti comuni e protetti, segnando un calo rispetto ai 157 dell'anno precedente. Una diminuzione causata dalle minori presenze nel periodo della pandemia, dalla conclusione dei percorsi formativi finanziati attraverso il FSE, oltre che dall'adozione, in talune circostanze, di percorsi formativi con durata trimestrale

anziché bimestrale. Il Progetto d'Istituto per l'anno 2022 si pone come obiettivo il mantenimento e l'implementazione dell'offerta attuale. Al riguardo, un corso di formazione per pizzaiolo e panettiere, bloccato dapprima dalla concentrazione di tutte le risorse nella gestione della pandemia e nel 2021 rallentato dalla complessità dei lavori necessari all'adattamento del locale destinato a questa attività, è stato finalmente avviato a novembre 2022.

5.3 Attività culturali, ricreative, sportive

Nei primi mesi del 2021 l'emergenza Covid ha determinato la sospensione intramuraria di tutti i momenti collettivi. Pertanto, non è stato possibile proporre il doppio laboratorio teatrale; il doppio corso di scacchi per la sezione maschile; il gruppo permanente di auto mutuo aiuto; la redazione del locale giornale intramurario che coinvolge detenuti comuni e protetti; il laboratorio per i problemi alcol-correlati; gli spazi artistici; il modulo sui valori della Costituzione; il laboratorio *sex offender*. Dall'estate 2021 sono stati progressivamente riattivati il gruppo di auto mutuo aiuto, il club alcologico, la redazione del giornale intramurario, il laboratorio *sex offender*. L'attività sportiva invece è ripresa nell'estate 2022 e il doppio laboratorio teatrale nel settembre 2022.

5.3.1 Biblioteche

Attualmente risultano aperte sia quella maschile (circa 6.000 pubblicazioni disponibili) che quella femminile (oltre 3.000 pubblicazioni disponibili). In entrambi i casi, un detenuto o una detenuta gestiscono quotidianamente il servizio prestiti e restituzione libri. La biblioteca, a causa dei contagi, è rimasta chiusa durante la prima ondata della pandemia e nel dicembre 2020 e per alcune settimane nel mese di gennaio 2021.

5.3.2 Sport

L'istituto di Spini dispone al maschile sia di un campo da calcio a 5 all'aperto che di una doppia palestra. Delle due palestre, la più piccola è fornita di macchine, pesi e manubri e risulta destinata all'attività di *body building*; la principale da alcuni mesi svolge la funzione di secondo campo da calcio a 5 coperto, per tutto l'anno. La palestra di *body building* è stata chiusa, a causa del Covid, durante la prima ondata della pandemia e da dicembre 2020 ed è stata riaperta nell'estate 2021. L'utilizzo del campo da calcio esterno, reso nuovamente possibile dal giugno 2021, è consentito da primavera ad inizio autunno.

5.3.3 Religione

Il Cappellano dell'istituto celebra la messa e provvede anche ai bisogni minimi dei

detenuti privi di mezzi di sostentamento con piccole donazioni di denaro. La sua attività, in passato, si è estesa però anche all'allestimento di laboratori musicali e all'organizzazione di un modulo di cineforum/catechesi. Purtroppo nel 2021, a causa dell'emergenza Covid-19, alcune attività quali il *cineforum* e il cammino della misericordia sono state annullate. Nel rispetto delle nuove regole di prevenzione del Covid-19 sono stati assicurati: il servizio *Caritas* per la distribuzione del vestiario e prodotti per l'igiene personale; il servizio svolto dall'Unità di Strada è stato invece sospeso nel periodo da marzo a aprile 2021 e successivamente è stato riattivato.

Nel reparto maschile è presente un locale destinato al culto musulmano, già utilizzato da un operatore della Comunità islamica autorizzato dal DAP, ma a seguito della sua rinuncia è attualmente gestito in autonomia dalla popolazione detenuta musulmana.

L'istituto è visitato anche dai rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia. Tuttavia, dopo anni di grande intensità, la partecipazione dei Testimoni di Geova è scemata e quella del reperito Pastore ortodosso di fatto non iniziata.

Attività svolte dalla Diocesi di Trento nel 2021

Strumenti	Servizio	Frequenza
Cappellano	Ascolto, sostegno personale ed economico materiale. Celebrazione delle Messe festive	Quotidiana
	Animazione S. Messe (sia per il maschile che per il femminile)	3 S. Messe settimana
	Laboratori di creatività artistica (presso Comuni e protetti)	Comuni: 9 incontri per un totale di ore 15. Protetti: 10 incontri in due sezioni per un totale di ore 30
Liturgia e laboratori	Laboratorio dei presepi	Comuni: 7 incontri per un totale di ore 14. Protetti: 8 incontri in due sezioni per un totale di ore 24
	Dialogo e condivisione	2 volte al mese (solo per il femminile)
	Laboratorio di canto per Natale	5 incontri
Servizio Caritas	Distribuzione vestiario e materiale per l'igiene personale	Ogni settimana
"Passi di prossimità in carcere"	Progetto di dialogo proposto da giovani universitari	6 incontri
Unità di Strada	Accompagnamento di detenuti di fine pena in vista dell'uscita	4 ore al mese

Fonte Diocesi di Trento.

5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto

L'esigenza di limitare al massimo i contatti con l'esterno e quelli con i detenuti appartenenti a sezioni diverse (magari "salvando" almeno le attività principali, quali produzioni e scuola) ha portato alla chiusura e alla riapertura a più riprese degli sportelli informativi che, dalla metà di aprile 2021, sono poi stati progressivamente riattivati. Come anticipato nei precedenti paragrafi, i gruppi di auto mutuo aiuto e il laboratorio *sex offender* (esperienza di psicoterapia sia di gruppo che anche individuale), invece, sono stati riattivati più tardi a giugno 2021. Ad oggi risultano operativi i seguenti sportelli:

- **Unità di Strada di Trento**: gestito dalla Fondazione Comunità solidale. Segue detenuti e detenute dimittendi, su loro richiesta o anche su chiamata d'ufficio, al fine di prepararne la dimissione. Due volte al mese il venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20;
- **Segretariato sociale**: gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS). Offre accompagnamento ai detenuti per il reinserimento sociale. Ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.apastrento.it);
- **Segretariato sociale Bolzano**: gestito dalla Caritas della provincia di Bolzano con il servizio ODOS. Offre accompagnamento ai detenuti in precedenza residenti in provincia di Bolzano al fine del reinserimento sociale. Ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.caritas.bz.it);
- **Patronato**: gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS) in collaborazione con le ACLI Trentine. Offre supporto in merito alle pratiche di patronato. Ogni venerdì dalle ore 13.20 alle 15.20 (siti web: www.apastrento.it; www.aclitrentine.it);
- **ATAS Cinformi**: gestito dall'Associazione trentina accoglienza stranieri (ATAS o.n.l.u.s) in collaborazione con CINFORMI. Offre consulenza sui temi dell'immigrazione e della regolarizzazione dell'utenza extracomunitaria. Due mercoledì al mese dalle ore 13.00 alle 15.20 (siti web: www.atas.tn.it; www.cinformi.it);
- **CARITAS Sportello vestiario**: gestito dalla CARITAS diocesana Trento. Mette a disposizione dei detenuti indigenti vestiti e generi di conforto. Ogni venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20 (sito web: www.diocesitn.it/caritas/);
- **Giuristi dentro**: promosso da Fondazione Caritro, Ordine degli Avvocati

di Trento, Ordine degli Avvocati di Rovereto, Spini di Gardolo, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (APAS), Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Associazione Ali Aperte. Offre assistenza ai detenuti per rendere più comprensibile il linguaggio giuridico. Ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15;

- **Progetto Genitorialità** : il progetto promosso dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi è stato riattivato nel corso del 2022 e affronta la complessità delle relazioni familiari e genitoriali dei detenuti con particolare riferimento al delicato momento di incontro tra il genitore ristretto e i figli minori. L'attività prevede un'attività di accoglienza ed accompagnamento dei minori al colloquio e, parallelamente, un percorso di promozione della genitorialità delle persone ristrette presso la Casa Circondariale.

6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE

Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri, con una percentuale tra 15 e 18 volte più frequente nella popolazione detenuta rispetto a quella libera³. Fattori di rischio significativi comprendono precedenti tentativi di suicidio e/o pregressa ideazione suicidaria, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, alti livelli di aggressività e impulsività, relazioni personali instabili e lo stress acuto connesso alla vicenda giudiziaria e all'esperienza di carcerazione. Nonostante la maggior parte di questi fattori sia presente anche nella popolazione libera, la loro frequenza in ambito carcerario è allarmante, soprattutto durante il primo mese di detenzione, che è considerato il periodo più critico.

Programmazione articolata su tre livelli:

PIANO NAZIONALE
PIANO PROVINCIALE
PIANO LOCALE

A livello nazionale, per affrontare questa drammatica situazione, è stato predisposto il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”, approvato dalla

Commissione salute il 26 luglio 2017, e adottato il 27 luglio 2017 dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, a livello provinciale, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019, è stato approvato il relativo Piano provinciale. Tale Piano, evidenziando come la detenzione sia di per sé un fattore di rischio, richiama la necessità di

Il piano provinciale assume a riferimento un approccio orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti.

adottare un approccio olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti. Il terzo livello della programmazione, quello

Il Piano locale intende attivare una rete tra diversi attori per rilevare e segnalare tempestivamente le situazioni di criticità

locale, è entrato formalmente in vigore nei primi mesi del 2020 con la sottoscrizione da parte dell'APSS e della Casa Circondariale di Spini di Gardolo del Piano locale di

prevenzione delle condotte suicidarie. Questo documento definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario per attivare e codificare una rete di attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di **rilevare e segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva**, nonché di definire le modalità d'intervento più opportune con la collaborazione delle diverse aree. Di particolare rilievo è il ruolo assunto dalla riunione dello staff multidisciplinare svolta con cadenza settimanale a cui partecipano il Direttore dell'istituto, il Comandante della Polizia Penitenziaria, l'area giuridico-pedagogica, psicologhe/i ex art. 80 o.p., personale sanitario, cappellano e coloro che, a diverso titolo, prendono parte al trattamento penitenziario dei detenuti e che possono

³ V. Paradiso, *Il suicidio in carcere: cause del fenomeno strumenti di prevenzione* in Quaderni ISSP, 2011, n.8, p. 177.

concorrere alla gestione e prevenzione dei rischi per la salute. Si tratta della sede ideale in cui valutare e gestire il rischio suicidario attraverso l'identificazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione al primo periodo di detenzione; la conoscenza della persona sotto tutti i profili, al fine di migliorare la qualità della vita intra-muraria; la predisposizione del piano di presa in carico, declinato in interventi sinergici e condivisi tra le varie aree (sicurezza, educativa e sanitaria).

La centralità del tema è rimarcata anche dalla recente circolare del DAP in argomento e dal tentativo anche dei Provveditorati locali di organizzare incontri formativo/divulgativi sul tema: da ultimo si segnala il seminario organizzato il 10 novembre dal Provveditorato di Padova.

Su questo tema, nel corso del 2021, l'Osservatorio provinciale sanità penitenziaria si è riunito per analizzare i dati relativi al monitoraggio del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie relativi al primo semestre 2021. Nel corso del medesimo anno sono stati inoltre realizzati due *focus group*, il primo con alcuni agenti di polizia penitenziaria ed il secondo con un gruppo di detenuti, entrambi finalizzati alla rilevazione delle proposte per migliorare la qualità di vita in carcere. Le osservazioni, le proposte e le criticità evidenziate dai due *focus group* saranno utili per integrare, con la parte relativa alla salute e al benessere generale, il Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie. Rimane però **ancora da attuare l'informatizzazione dei processi**, con particolare riguardo alla scheda di primo ingresso e la **creazione di adeguati archivi informatici indispensabili per un efficiente ed efficace monitoraggio**, così come indicato dal paragrafo 7 del Piano locale.

L'importanza delle attività programmate e di quelle previste nel Piano locale è purtroppo supportata anche dai recenti dati nazionali e locali relativi agli eventi

Il problema suicidi rimane prioritario. Nel 2021 nelle carceri italiane si sono registrati 57 suicidi. Presso la CC di Spini si sono registrati 90 atti di autolesionismo, quasi il triplo rispetto al valore medio degli ultimi anni

critici. Infatti, nell'anno 2021, nelle carceri italiane si sono registrati ben 57 suicidi. Un dato, quello dei suicidi, che negli ultimi anni è tornato a salire nonostante il significativo calo della popolazione detenuta e che, assieme a quello registrato nel 2018, rappresenta in termini assoluti il

valore più alto dal 2002 ad oggi e il valore più alto degli ultimi sette anni in termini relativi (vedi paragrafo 3.2.2.). A livello locale si sono invece registrati numerosi atti di autolesionismo pari a 90 eventi (a cui si aggiungono 16 tentativi di suicidio), che risultano essere di poco inferiori al triplo del valore medio del periodo 2015-20 (circa 33 eventi). Una possibile concausa di questo significativo aumento può essere individuata nel fatto che dallo scorso anno rientrano tra gli eventi critici da segnalare anche quelli che il personale di Polizia penitenziaria riscontri all'ingresso in istituto (es: ove ad esempio si rilevino lividi o altri traumi sul corpo della persona detenuta). Sembra però che questo dato non sia in grado di spiegare, da solo, la crescita significativa degli eventi critici rilevati; tale aumento si deve verosimilmente

imputare primariamente alle difficilissime condizioni di vita che le persone detenute si sono trovate ad affrontare durante il periodo della pandemia e che hanno certamente contribuito in maniera significativa ad aggravare il disagio psichico che già ordinariamente contraddistingue lo stato detentivo.

7 ULEPE di TRENTO

Di seguito è riportata una breve sintesi delle principali attività svolte dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trento, così come descritte in una specifica nota dello stesso Ufficio.

Come si osserva dai dati di seguito riportati, allo stato attuale, l'ULEPE di Trento orienta la propria attività istituzionale per circa il 91% sulle misure "dalla libertà" e, nello specifico, interviene nell'ambito della messa alla prova per adulti e in quello

Il 91% dell'attività delle ULEPE di Trento riguarda le misure "dalla libertà" e il rimanente 9% le osservazioni in detenzione

delle misure alternative alla detenzione. Le osservazioni in detenzione rappresentano invece solo il 9% circa dell'utenza in carico. A tal proposito, **nel marzo 2021, è stato rinnovato il protocollo operativo**

con la Casa Circondariale, condiviso con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che sostanzialmente conferma i contenuti del precedente protocollo del 2019. In particolare, lo strumento consente di contenere il numero di detenuti effettivamente in carico all'ufficio, ma, contestualmente, di assicurarne l'effettiva osservazione, riservando alla restante popolazione detenuta percorsi di osservazione interna all'istituto. Durante l'anno 2021, nel periodo estivo, dopo la breve ripresa dei colloqui e la partecipazione alle riunioni d'equipe in presenza, a causa dell'ulteriore ondata invernale della pandemia, si sono riprese le modalità dei colloqui da remoto, in collaborazione con il responsabile dell'area pedagogica del carcere. I dati di seguito riportati, se confrontati con quelli degli anni precedenti, evidenziano un considerevole aumento del numero dei procedimenti: +24% rispetto all'anno 2020.

I dati evidenziano un considerevole aumento del numero di procedimenti rispetto al periodo della pandemia


Procedimenti suddivisi per tipologia riferiti all'anno 2021

Tipo procedimento	Casi gestiti dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Indagini per la messa alla prova e aggiornamento	843 (35,2%)
Messa alla prova (esecuzione)	592 (24,7%)
Osservazioni dalla libertà e aggiornamento (per misura alternativa)	204 (8,5%)
Misure alternative (esecuzione)	377 (15,8%)
Osservazioni dalla detenzione e aggiornamento	210 (8,8%)
Altri tipi di procedimento	167 (7%)
Totale procedimenti	2.392

Fonte: ULEPE di Trento

Come si evidenzia nel grafico sottostante, il 60% dei procedimenti riguarda la messa alla prova per gli adulti.

PROCEDIMENTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA RIFERITI ALL'ANNO 2021



7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo

L'attività degli assistenti sociali dell'ULEPE riguarda sia i cc.dd. liberi sospesi, cioè i condannati che fanno accesso dalla libertà *ex art.* 656 comma 5 c.p.p. ad una misura alternativa sia coloro che, condannati, risultino in esecuzione di pena presso una struttura detentiva, sempre che gli stessi abbiano un collegamento con il territorio. Le tabelle sottostanti danno rispettivamente conto del numero di persone sottoposte a misura alternativa seguite dall'ULEPE distinguendole appunto sulla base della modalità di accesso al beneficio.

Misure alternative dalla libertà

Misure dalla libertà	Casi gestiti nel 2021
Affidamento alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	7
Affidamento in casi particolari alla det. domiciliare o arresti domiciliari (art. 47 <i>quater</i>)	1
Affidamento in casi particolari alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	2
Affidamento in casi particolari	21
Affidamento in prova al servizio sociale	158
Affidamento provvisorio al servizio sociale	4
Detenzione domiciliare	82
Detenzione domiciliare provvisoria	4
Detenzione domiciliare provvisoria <i>ex art.</i> 656 c.p.p	2
Totale	281

Fonte: ULEPE di Trento.

Misure alternative dalla detenzione

Misure dalla detenzione	Casi gestiti nel 2021
Affidamento in prova in casi particolari	7
Affidamento in prova ordinario	19
Affidamento provvisorio al servizio sociale	15
Detenzione domiciliare	43
Detenzione domiciliare provvisoria	10
Semilibertà	2
Totale	96

Fonte: ULEPE di Trento. *) di cui 28 ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 199/2010 e 2 ai sensi dell'art 123 del d.l. n. 18/2020

Con riguardo ai procedimenti seguiti dalla detenzione, le misure alternative concesse sono state **96**, di cui **28** ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 199/2010 (esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) e **2** ai sensi dell'art. 123 del d.l. n. 18/2020 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare). Dalla tabella si osserva che il 50% delle misure è rappresentato dalla detenzione domiciliare e dall'esecuzione della pena presso il domicilio nelle sue diverse forme (l.n. 199 e l.n. 123).

8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

8.1 Tribunale di Sorveglianza

Si riporta l'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Principali procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
S90	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
RINVIO	9	15	24	4	8	0	4	0	0	0	0	1	7
RIAB	57	98	155	83	18	1	4	2	0	0	0	0	47
REAP	72	135	207	94	38	7	7	2	1	0	1	0	57
MA	527	843	1370	439	167	66	225	6	12	2	10	0	443
Altro	1	22	23	1	10	2	2	0	4	0	1	0	3
Altro2	63	137	200	80	9	50	5	0	7	1	2	0	46
TOTALE													

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Nota: **S90**: sospensione esecuzione pena; **RINVIO**: differimento pena facoltativo e obbligatorio; **RIAB**: riabilitazione; **REAP**: reclamo avverso decisione permesso, espulsione, scomuto periodo licenza, liberazione anticipata, ammissione al patrocinio a spese dello stato; **MA**: ricorso avverso diniego di affidamento al servizio sociale, affidamento art. 47 *quater* o.p. cessazione detenzione domiciliare, esecuzione presso domicilio, revoca esecuzione presso domicilio, revoca arresti domiciliari, semilibertà; **Altro**: ricorso avverso conversione sanzione sostitutiva in pena detentiva, differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità; **Altro2**: ricorso per ammissione patrocinio a spese dello stato e liquidazione onorario difensore.

Misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	203	317	520	184	102	12	33	1	4	2	2	0	180
Affidamento art. 47 <i>quater</i> o.p.	3	4	7	1	1	0	0	0	0	0	2	0	3
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	18	36	54	15	5	7	4	1	0	0	1	0	21
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> o.p.	9	24	33	3	7	2	7	0	0	0	0	0	14
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> c.1 <i>bis</i>	171	247	418	102	30	31	102	3	5	0	2	0	143
Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (det dom. ex art 47 <i>ter</i> c. 1 <i>ter</i> op)	4	4	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2
Detenzione domiciliare art. 47 <i>quater</i> o.p.	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Detenzione domiciliare per ultrasessantenni	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semilibertà	50	66	116	3	5	9	55	0	0	0	0	0	44

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Cessazione e revoca misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Cessazione misura affidamento al servizio sociale	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 ter	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca affidamento in casi particolari	0	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca affidamento in prova all'UEPE	1	11	12	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca arresti domiciliari	1	5	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	7	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Revoca differimento nelle forme della detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 ter	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, sono stati presentati:

- n. 8 reclami avverso rigetto di permesso premio, di cui 2 accolti;
- n. 11 opposizioni ad espulsione, di cui 2 accolte;
- n. 11 reclami avverso rigetto L.199/2010, di cui 4 accolti.

8.2 Ufficio di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività dell'Ufficio di sorveglianza, relativamente alla posizione giuridica "detenuto" per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	33	100	133	86	5	0	11	1	0	0	5	0	25
MA	23	229	252	104	88	18	10	0	0	1	12	8	11
LA	102	470	572	312	51	9	11	0	1	91	0	2	95
INTRA	15	532	547	412	56	8	32	1	0	1	4	1	32
ESS	15	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
EMS	5	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1
EMA	18	41	59	0	0	0	0	0	1	0	1	27	30
DifPEN	0	7	7	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0
Altro	18	96	114	68	9	5	8	1	0	2	1	4	16
Altro2	4	27	31	16	2	6	0	1	0	0	0	1	5
TOTALE	233	1504	1737	999	215	46	73	4	3	95	24	50	228

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **SSMSPP**: misure di sicurezza, libertà controllata e remissione del debito; **MA**: concessione provvisoria misure alternative alla detenzione, modifiche, autorizzazioni, diffide, sospensioni; **LA**: liberazione anticipata; **INTRA**: lavoro esterno, approvazione programma trattamentale, corrispondenza telefonica, espulsione a titolo sanzione alternativa, permesso, reclami, revoche rogatorie; **ESS**: libertà controllata; **EMS**: esecuzione misure sicurezza; **EMA**: esecuzione misure alternative; **DifPEN**: differimento provvisorio esecuzione pena facoltativo, obbligatorio e nella forma della detenzione domiciliare; **Altro**: istanze generiche, istanze di Grazia, conversione pena pecuniaria, rateizzazione; **Altro2**: ammissione e liquidazione patrocinio a spese dello Stato

Dettaglio dei principali procedimenti

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Accertamento pericolosità sociale	10	8	18	9	2	0	0	0	0	0	0	0	7
Riesame pericolosità sociale art 208 c.p	1	7	8	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ammissione provvisoria a detenzione domiciliare	4	34	38	6	18	5	4	0	0	1	1	0	3
Ammissione provvisoria a Semilibertà	2	6	8	0	4	1	0	0	0	0	3	0	0
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - art. 47 o.p.	5	36	41	6	27	2	1	0	0	0	2	0	3
Ammissione provvisoria ad affidamento terapeutico ex art. 94 c. 2 DPR 309/90	1	11	12	7	3	1	0	0	0	0	1	0	0
Ammissione lavoro esterno art. 21 o.p.	0	12	12	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (UdS)	8	38	46	11	22	9	2	0	0	0	0	0	2
Licenza per semilibertà art. 52 o.p. - licenza trattamentale	0	19	19	17	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sospensione provvisoria della misura alternativa per cessazione dei presupposti	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberazione anticipata	102	468	570	311	51	9	10	0	1	91	0	2	95
Approvazione Programma trattamentale	0	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 c. 5 d.l. 286/1998 e s.m.)	9	50	59	10	3	1	23	0	0	0	0	0	22
Permesso necessità art. 30 o.p.	0	7	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Permesso premio art. 30 ter o.p.	2	89	91	34	40	5	6	0	0	1	0	0	5
Ratifica ricovero in ospedale civile o luogo esterno di cura	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratifica visita specialistica in luogo esterno di cura	0	14	14	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Revoca lavoro esterno	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca permesso premio	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rems	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Ricovero in Ospedale civile o luogo esterno di cura	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visite specialistiche in luogo esterno di cura	0	195	195	193	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento in prova al Servizio Sociale m.p.	5	36	41	6	27	2	1	0	0	0	2	0	3
Affidamento provvisorio servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 m.p.	1	11	12	7	3	1	0	0	0	0	1	0	0
Arresti domiciliari	10	25	35	0	0	0	0	0	1	0	0	17	17
Detenzione domiciliare provvisoria	4	34	38	6	18	5	4	0	0	1	1	0	3
Semilibertà m.p.	2	6	8	0	4	1	0	0	0	0	3	0	0
Differimento pena facoltativo art. 147 C.P.	0	5	5	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0
Richiesta di Grazia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter o.p.)	17	33	50	13	7	5	7	1	0	2	0	0	15

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **m.p.**: modifica prescrizioni.

Reclami

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Reclamo avverso provvedimenti disciplinari	3	11	14	1	6	2	2	0	0	0	1	0	2
Reclamo avverso provvedimenti lesivi di diritti costituzionalmente garantiti	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclamo generico	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclamo per inosservanza disposizioni da cui derivi pregiudizio all'esercizio dei diritti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Il numero di colloqui effettuati in remoto con i detenuti dai Magistrati nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 è pari a 41, mentre non sono stati effettuati colloqui in presenza. Altrettanto deficitaria la presenza sull'anno 2022 (fino a fine ottobre), sempre legata alla temporanea assenza di uno dei due magistrati in servizio che, da ultimo, con novembre 2022, dovrebbe essere rientrato. L'auspicio non può

che essere quello di una sollecita ripresa degli ingressi e dei colloqui in presenza da parte dei magistrati, contributo questo insostituibile, che è mancato per troppo tempo, anche in momenti in cui la presenza, anche fisica, della Magistratura di Sorveglianza, sarebbe stata non solo necessaria ma particolarmente utile vista la delicatezza della contingenza.

9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE

Di seguito si riportano le principali attività svolte dalla Provincia autonoma di Trento, ed in particolare dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi e dall'Agenzia del lavoro, nell'ambito del reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”



Il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure

limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol) ha la finalità di realizzare un'azione integrata fra i soggetti firmatari, nella consapevolezza che i temi individuati non riguardano solo l'Amministrazione della giustizia, ma interessano anche il territorio con le sue istituzioni pubbliche, il settore privato, il terzo settore e più in generale la comunità locale. In attuazione al Protocollo, nel luglio 2021 è stata costituita la Commissione Tecnica, con funzioni di *governance*, composta da **14 dirigenti** delle articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia e delle strutture provinciali competenti nelle materie trattate dal protocollo ed inoltre sono stati attivati i Gruppi Tecnici Operativi (GTO), nelle

Il protocollo coinvolge nella *governance*
14 dirigenti e 32 funzionari nella
programmazione

seguenti aree tematiche: a) reinserimento sociale, legami familiari e cultura; b) lavoro; c) salute; d) minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità

giudiziaria minorile; e) giustizia riparativa e mediazione penale. Fino ad oggi, i cinque GTO, che coinvolgono complessivamente **32 funzionari** in servizio presso le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia e della Provincia autonoma di Trento, hanno raggiunto differenti risultati in ragione della diversa complessità dei programmi d'azione, della necessità di attivare specifiche procedure di co-programmazione per coinvolgere anche gli Enti del Terzo settore ed infine della necessità di contemperare l'attività dei gruppi con l'attività istituzionale ordinaria. Il GTO “Giustizia riparativa e mediazione penale”, nei primi mesi del 2022, ha proposto alla Commissione tecnica, che poi ha approvato, un primo programma d'azione mentre altri gruppi sono ancora in fase di elaborazione dei programmi. Il GTO “Reinserimento sociale, legami familiari e cultura”, invece, nei primi mesi del 2022 ha istituito un Tavolo di co-programmazione, attraverso la specifica procedura

ai sensi dell'art. 55 del d.lgs n. 117/2017 e dell'art. 3 c.4 della l.p. 13/2007, per coinvolgere gli Enti del terzo settore nella definizione del programma d'azione.

9.2 Servizio “Seminare oggi per raccogliere domani”

Il servizio “Seminare oggi per raccogliere domani”, cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, attraverso i tirocini di inclusione sociale e i tirocini di formazione lavoro, intende realizzare una nuova attività di inserimento sociale e lavorativo nel settore



della manutenzione del verde, dell'orticoltura biologica, della frutticoltura biologica, coinvolgendo i ristretti prossimi al fine pena. Il servizio è stato avviato il 14 luglio 2021 con il coinvolgimento di **6 detenute corsiste**. Le detenute corsiste sono state coinvolte nella coltivazione di cavoli, fagioli, verze, rape bianche, rape rosse, ecc. e nella sistemazione delle aiuole con la messa a dimora di bulbi da fiore. Inoltre, sono state svolte attività formative d'aula e di confronto sull'attività svolta. Nei primi mesi del 2022, ampliando la superficie coltivata, l'attività di coltivazione ha poi coinvolto **19 detenuti comuni e protetti**, con la semina di verdure di vario tipo (zucchine, pomodori, cavoli, insalate, grano tenero, ecc.). Su una superficie di 1.000 mq sono state inoltre piantate due varietà di vite tolleranti selezionate dalla Fondazione Edmund Mach e Civit (Consorzio innovazione vite). Questa sperimentazione è un'occasione per formare i

corsisti su attività che in futuro potranno svolgere in un contesto lavorativo agricolo esterno al carcere.

I tirocini di inclusione sociale e i tirocini di formazione lavoro previsti dal servizio hanno interessato anche le persone in esecuzione penale esterna e i giovani adulti (che abbiano compiuto il 18° anno di età). Complessivamente fino ad oggi sono stati attivati **11 tirocini di formazione e orientamento** e **4 tirocini di inclusione sociale** per gli utenti in carico all'ULEPE di Trento e all'USSM di Trento. Da evidenziare che due dei tirocini attivati sono stati seguiti da una proposta di assunzione da parte dell'organizzazione ospitante. Complessivamente saranno coinvolte **42 persone**, di cui 25 detenuti e 17 persone in carico all'ULEPE di Trento e all'USSM di Trento.

9.3 Servizi e attività

Di seguito si fornisce un quadro dei servizi socio-assistenziali affidati dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi agli enti del terzo settore, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, nonché delle iniziative a carattere socializzante rivolte ai detenuti e finanziate dalla medesima UMSe.

9.3.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale

L'Associazione eroga un servizio socio-assistenziale a sostegno delle persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione

APAS sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale

della libertà personale o alla scarcerazione. In particolare, il servizio è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, ai detenuti della provincia di Trento custoditi in Istituti di pena fuori provincia nonché ai loro familiari, ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali, ai dimessi dal carcere residenti nella Provincia di Trento ed ai loro familiari.

In questo ambito, APAS collabora proficuamente con la Direzione e con il personale dipendente e volontario che opera presso la Casa Circondariale di Trento al fine di portare adeguato aiuto ai detenuti e fungere da naturale mediatore tra l'istituto carcerario e la società civile. Un impegno che si estrinseca nell'accesso settimanale presso le sezioni detentive al fine di favorire la conoscenza di numerose persone detenute, che spesso chiedono ad APAS un supporto per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione o a fine pena (opportunità alloggiativa o lavorativa).

SEGRETIARIATO E
ACCOGLIENZA

206

PERSONE

Il servizio erogato dall'APAS prevede un'attività di **segretariato sociale e accoglienza** per tutti coloro che richiedono aiuto per superare una problematica con la giustizia. Il segretariato sociale è esteso anche ai familiari, poiché anch'essi possono necessitare di un sostegno e di comprendere come comportarsi durante l'*iter* giudiziario di

un proprio congiunto. La famiglia rappresenta spesso un punto di riferimento per la persona detenuta sia in occasione dei colloqui settimanali presso la Casa Circondariale di Trento, sia per programmare un'eventuale misura alternativa alla detenzione e per dare piena attuazione al difficile processo di recupero sociale a pena espiata. Accanto all'attività di segretariato è prevista anche l'accoglienza che comprende molte attività professionali e di volontariato organizzate e gestite dall'Associazione in maniera puntuale nei confronti dei singoli utenti, come aiuto allo studio, supporto nell'apprendimento dell'italiano, accompagnamento nell'espletamento di pratiche burocratiche (rinnovo documenti, scelta del medico di base, etc.). La relazione relativa alle attività svolte dall'APAS per l'anno 2021 evidenzia che **hanno usufruito delle attività di segretariato e accoglienza 206 persone di cui 12 donne**. Inoltre, delle persone che hanno usufruito di questo servizio, 121 erano nuovi contatti, mentre 135 (pari a circa il 65%) erano detenuti al momento della richiesta di aiuto. Rispetto al passato, dove il gruppo di età dai 40 ai 65 anni costituiva la fascia più rappresentativa, si osserva un aumento di utenti nella fascia dai 18 ai 39 anni. Da notare che nel corso degli anni è aumentata l'incidenza

del disagio multifattoriale nei soggetti presi in carico.

ACCOGLIENZA
ABITATIVA

14

PERSONE

La medesima associazione eroga un **servizio di accoglienza abitativa temporanea** ai soggetti che necessitano di un domicilio per espiare una condanna in misura alternativa alla detenzione. Il progetto di ospitalità va quindi ad integrare il percorso di sostegno e di recupero sociale organizzato congiuntamente con i servizi sociali del territorio, al fine di agevolare il reinserimento della persona detenuta che di prassi deve disporre di un'occupazione per far fronte alle spese di gestione dell'alloggio. La relazione sulle attività svolte dall'APAS di data 30 maggio 2022 evidenzia che, negli otto posti letto a disposizione dell'associazione, nel 2021 **sono state accolte 14 persone negli alloggi in autonomia**, di cui 5 persone hanno concluso positivamente il progetto, 7 lo hanno proseguito anche nel 2022 e 2 lo hanno concluso negativamente.

LABORATORIO PER
L'ACQUISIZIONE DEI
PRE-REQUISITI
LAVORATIVI

27

PERSONE

L'APAS gestisce anche un **laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti** lavorativi con lo scopo di trasmettere al tirocinante quelle competenze tecniche, relazionali e trasversali atte ad agevolare le scelte professionali e, quindi, l'inserimento lavorativo sul territorio provinciale. Vi possono accedere detenuti che fruiscono di permessi premio (art. 30-ter O.P.), del lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), persone in misura alternativa ed ex detenuti. Conclusa positivamente una prima esperienza, che nella prassi ha una durata media di 4 mesi, l'equipe degli operatori o l'ULEPE, d'intesa con l'APAS, a seconda della posizione giuridica, valuta l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e sostiene l'utente nella ricerca di un impiego sul libero mercato. La relazione relativa alle attività svolte dall'APAS evidenzia che nel 2021 sono state **accolte 27 persone**, di cui 8 in detenzione domiciliare; 9 dimesse dal carcere; 3 con pena sospesa, 1 in affidamento in prova al servizio sociale dell'ULEPE e 6 detenute. Su 27 persone, 21 hanno partecipato fattivamente ad un tirocinio della durata media di 375 ore. La frequenza complessiva delle persone accolte è stata di 1.364 giornate di presenza, oltre 160 in più rispetto al 2020, per un numero complessivo di circa 7.895 ore di attività. L'esperienza laboratoriale prevede anche un'attività formativa dedicata all'approfondimento di alcune importanti aree tematiche. In particolare nel corso del 2021 sono stati affrontati i seguenti temi: lettura del progetto individualizzato e del regolamento dei corsi di formazione per i pre-requisiti lavorativi; riflessione e discussione sui comportamenti da adottare in sede di laboratorio; approfondimento sulle misure di comunità, analisi delle responsabilità e dei comportamenti da adottare secondo le prescrizioni stabilite dal Tribunale di Sorveglianza; modalità di presentazione delle istanze al Tribunale di Sorveglianza per l'ottenimento di permessi o altri benefici; ruolo e compiti dell'ULEPE di Trento; informazione sui servizi sociali e sanitari del territorio.

L'APAS, infine, gestisce - in stretta collaborazione con l'Ufficio locale esecuzione penale esterna (ULEPE) di Trento - lo "**Sportello Diritti**", ubicato presso l'ULEPE, che si rivolge a soggetti in esecuzione penale esterna e ai loro familiari, agli avvocati e ai cittadini, con finalità di informazione e consulenza sociale e giuridica su tematiche e questioni inerenti le misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova, istituto introdotto dalla Legge n. 67/2014. I dati sull'attività svolta nel 2021 evidenziano **401 interventi giuridici e sociali** erogati a favore di 162 utenti.

9.3.2 Cooperativa Kaleidoscopio

Come anticipato nei precedenti paragrafi, la cooperativa (di tipo A) attraverso il progetto I.De.Ale - laboratorio occupazionale per i pre-requisiti lavorativi - nel 2021 ha fornito una risposta al bisogno formativo/lavorativo di **83 detenuti comuni** (con finanziamento della P.A.T.), attraverso tirocini della durata di due mesi, per 15 ore settimanali. Si tratta di uno spazio in cui realizzare semplici lavorazioni conto terzi con modalità personalizzabili in base alle caratteristiche dei frequentanti.

9.3.3 Altre attività trattamentali

A causa dell'emergenza pandemica e delle conseguenti misure di prevenzione adottate dall'Amministrazione penitenziaria, la programmazione delle attività a carattere socializzante, è stata orientata verso iniziative a minor rischio di sospensione e alle attività formative/conoscitive previste dal Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie. In particolare, nel periodo maggio – ottobre 2021, Trentino School of Management (TSM), su incarico dell'UMSe, ha erogato la formazione a distanza relativa al "Il piano di prevenzione delle condotte suicidarie" rivolta a tutti gli operatori a più diretto contatto con la realtà detentiva. Il numero complessivo di **iscritti è stato pari a 113, di cui 68 risultano formati**, poiché hanno superato la frequenza minima e superato il test finale di apprendimento. Nel giugno 2021 sono stati invece realizzati due *focus group*, il primo con alcuni agenti di polizia penitenziaria ed il secondo con un gruppo di detenuti, entrambi finalizzati alla rilevazione delle proposte per migliorare la qualità di vita in carcere, utili per procedere all'integrazione del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie, nella parte relativa alla salute e al benessere generale. Infine, nell'estate 2021, Trentino School of Management (TSM), su incarico dell'UMSe, ha realizzato un laboratorio in materia di tutela ambientale (rifiuti, cambiamento climatico, compostaggio e bene comune) con il coinvolgimento di un gruppo di detenuti. La formazione e i laboratori, iniziati il 21 settembre 2021, si sono svolti con cadenza settimanale (due volte a settimana) e si sono conclusi il 14 ottobre 2021.

9.4 Interventi di politica del lavoro

L’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento può finanziare, nell’ambito dell’Intervento 3.3.C. (ex Intervento 18) del “Documento degli interventi di politica del lavoro”⁴, progetti individualizzati di inserimento lavorativo per persone con disabilità o svantaggio, attraverso appositi titoli d’acquisto (*voucher*).

Nelle persone “svantaggiate”, individuate da questo Intervento, rientrano anche i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari e coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno e, dal febbraio del 2020, anche gli *ex* detenuti, *ex* internati ed *ex* sottoposti a regime alternativo alla detenzione, per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi. Tali progetti prevedono, a favore del lavoratore, l’erogazione di servizi da parte del datore di lavoro, atti a favorire la crescita personale, sociale e professionale. È finanziata, infatti, l’attuazione di progetti individualizzati che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un *tutor* e di un responsabile sociale.

Tramite l’Intervento 18 e 3.3.C., nel periodo 2012-2021, sono stati finanziati **283**

65
PERSONE CON
L’INTERVENTO 3.3.C

nuovi progetti rivolti sia a detenuti e internati nella Casa Circondariale di Spini, sia a persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Nel periodo oggetto di analisi (2012-2021), **presso le cooperative operanti all’interno della Casa Circondariale di Trento hanno trovato occupazione 225 persone**. Sono invece **56 le**

persone che, ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, sono state assunte da sette cooperative/imprese sociali presenti prevalentemente nella Valle dell’Adige, in particolare nel comune di Trento. Nel 2021 non sono stati assunti *ex* detenuti, *ex* internati ed *ex* sottoposti a regime alternativo alla detenzione, per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi.

Nel 2021 l’Intervento 3.3.C. ha sostenuto 65 persone, di cui 35 nuovi ingressi e 30 “prosecuzioni”.


⁴ È un intervento che nasce circa 20 anni fa in Agenzia del lavoro dall’esigenza di sostenere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in imprese che avessero come scopo primario l’inserimento lavorativo - qualificato e stabile - di soggetti svantaggiati. Le cooperative B e altri soggetti che rispondono a determinati requisiti devono presentare il loro piano di impresa (a preventivo e consuntivo) con un piano anche di attività produttive (per il pubblico o per clienti privati) e di inserimenti lavorativi che intendono realizzare. In base alla valutazione di AdL le persone svantaggiate con i necessari requisiti ricevono un Voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo per l’erogazione di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto svolte in costanza di rapporto di lavoro da parte dei soggetti accreditati (variabile in base al tempo determinato o indeterminato dell’impiego, al part-time ed alle categorie svantaggiate di appartenenza) da parte delle figure di supporto in cooperativa/impresa sociale: tutor e Responsabile Sociale. Il target sono le persone svantaggiate così come individuate dalla Legge n. 381/1991, cui si aggiungono le persone segnalate dai servizi sociali provinciali (comunali) e gli *ex* detenuti, *ex* internati ed *ex* sottoposti a regime alternativo alla detenzione (fine pena da non oltre 24 mesi). Quindi l’Intervento apre e amplia quanto previsto dalla Legge n. 381/91.

Inserimenti lavorativi

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. inserimenti lavorativi	23	24	19	23	40	31	30	28	30	35

Fonte: Agenzia del lavoro. I dati si riferiscono agli inserimenti lavorativi iniziati nell'anno indicato e finanziati attraverso l'Intervento 18 e dal 2020 con l'Intervento 3.3.C.

Andamento dei nuovi inserimenti lavorativi su base annua



10 L'APSS E L'ASSISTENZA SANITARIA

10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo

Nel corso del 2019, la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari hanno rivisto l'impianto organizzativo complessivo dell'assistenza sanitaria in carcere, al fine di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dai significativi cambiamenti registrati riguardo la salute della popolazione carceraria. Il nuovo modello ha portato all'istituzione della Struttura Sanità Carceraria, come Struttura Semplice Dipartimentale dell'Area Cure Primarie del Servizio Territoriale. La nuova organizzazione prevedeva in particolare: l'assistenza medica sulle ventiquattro ore attraverso l'individuazione di cinque medici di Continuità Assistenziale a cui affiancare, con orario diurno feriale, un medico esperto dipendente dall'APSS e il coordinamento e la supervisione del medico responsabile di struttura semplice di medicina carceraria; il potenziamento dell'assistenza specialistica con particolare attenzione a quella dedicata alla salute mentale; l'implementazione del personale infermieristico la cui attività è garantita dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni, compresi i festivi. Per ottemperare alla presenza medica sulle 24 ore, è stato siglato un accordo provinciale per la medicina Generale che prevede la possibilità di attivare incarichi di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) in orario, anche feriale diurno, con sede in carcere. L'assistenza medica sulle 24 ore è stata così attuata a partire dal 20 febbraio 2020, sette giorni su sette, come previsto dal nuovo modello organizzativo adottato nel 2019. Tuttavia, come riportato nella Relazione dell'area sanitaria della Casa Circondariale per l'anno 2021, a cura della Direttrice dell'Area di Cure Primarie, **il reclutamento dei medici nel corso degli anni si è dimostrato difficoltoso**. Infatti, in alcuni periodi dell'anno i medici di Continuità assistenziale sono stati solamente 3, rispetto ai 5 previsti, con l'impossibilità di coprire i turni notturni. **In particolare, i mesi più critici sono stati luglio, settembre, ottobre, novembre (in cui sono state sospese tutte le notti) e dicembre 2021.**

Nel corso del 2021 è stato inserito un tecnico della riabilitazione psichiatrica (TeRP), che però al momento lavora parttime nella Rems di Pergine. Per l'anno 2022 vedi paragrafo 4.3.8.

Per quanto riguarda l'area sanitaria, alla luce dei dati riportati e discussi per i due semestri del 2021 in Osservatorio salute cercare, il "*Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie*" è pienamente applicato: tutti i nuovi giunti sono visti tempestivamente da medico, infermieri e psicologi. Qualora venga evidenziato un caso a rischio, si dispone da subito la grande sorveglianza e il divieto di rimanere da soli in cella. Il caso è segnalato allo *staff* perché si concordino gli interventi specifici. La citata Relazione, rispetto agli eventi critici, evidenzia che il sistema di rilevazione adottato dalla Casa Circondariale è rigido, poiché l'evento critico è

inserito nel sistema informatico senza alcun filtro interpretativo, con la conseguenza di sovrastimare in alcuni casi i tentativi di suicidio e le azioni autolesive.

10.2 Contagi e gestione del Covid-19

Nel corso del 2021, in base all'evoluzione della pandemia e alla disponibilità dei vaccini, sono state aggiornate le procedure relative alla gestione del nuovo giunto (triage Covid, tampone di screening, isolamenti precauzionali e tamponi post isolamento), riducendo via via le tempistiche di isolamento. Le procedure per la gestione dei detenuti positivi al Covid 19 sono state mantenute pressoché uguali, in quanto non ci sono state sostanziali modifiche delle indicazioni ministeriali ed aziendali. Dal 2020 a fine 2021 sono

ISOLAMENTO PER SARS-CoV-2
PER IL PERIODO 2020-2021

61
CASI

stati diagnosticati 61 casi di SARS-Cov-2 e pertanto, ai fini del contenimento dell'infezione, fino a febbraio 2022 sono stati necessari sei periodi di isolamento sanitario (1° periodo: dal 5/4 al 16/5/22; 2° periodo: dal 24/10 al 31/1/21, 3° periodo: dal 5/2 al 5/3/21, 4° periodo: dal 13/8 al 19/8/21; 5° periodo: dal 6/9 al 15/9/21; 6° periodo: dal 7/12 al 21/2/22) con 1.364 giorni di ricovero in isolamento e con una degenza media pari a 22 giorni. Da ultimo, segnaliamo un recentissimo ultimo focolaio a ottobre 2022 che ha segnato punte massime di 34 persone contemporaneamente positive per un totale di 76 contagiati.

10.3 La campagna vaccinale

A partire dal 15 marzo 2021, sono state effettuate 20 sedute vaccinali in CC, inizialmente con vaccino Astrazeneca poi con vaccino Pfizer. Le prime sedute vaccinali sono state aperte anche agli agenti della polizia penitenziaria, insegnanti,

NELL'ANNO 2021 SONO STATE
SOMMINISTRATE

626 DOSI DI
VACCINO


volontari, educatori ed altri operatori presenti in carcere. In seguito le sedute sono state dedicate esclusivamente ai detenuti. Il 7 dicembre, in conformità a quanto organizzato sul territorio trentino, è stata allestita una Minimaraton vaccinale all'esterno dell'istituto, aperta a tutti, e sono state somministrate 150 dosi circa. Nell'anno 2021 sono state somministrate 626 dosi di vaccino COVID, mentre da inizio 2022 a maggio 2022 sono state somministrate 180 dosi di vaccino.

10.4 Ricoveri, visite specialistiche e salute mentale

Nell'anno 2021 sono stati effettuati 10 invii al pronto soccorso e 8 ricoveri ospedalieri, di cui 3 in chirurgia generale, 2 in Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), 1 in urologia, 1 in medicina interna, 1 in ortopedia. In riferimento

all'assistenza specialistica, di seguito si riporta l'andamento nel tempo (per il periodo 2019-2021) del numero di uscite dalla Casa Circondariale per visite specialistiche o strumentali. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 non sono state effettuate visite esterne a causa delle criticità prodotte dalla pandemia sul sistema sanitario.

Andamento annuale delle uscite per visite specialistiche/strumentali



Tutti i detenuti, al momento dell'ingresso in carcere, sono sottoposti a screening per disagio/patologia psichica, attraverso una valutazione articolata che comprende almeno due visite con lo psicologo nel primo mese dall'ingresso, con *follow up* nel secondo mese, la somministrazione di test psicodiagnostici di *screening*, l'eventuale discussione del caso in *equipe* multidisciplinare "salute mentale", con la possibilità

NELL'ANNO 2021
212
PERSONE HANNO BENEFICIATO
DELLA PRESA IN CARICO
DELLO PSICOLOGO-
PSICOTERAPEUTA

90
PERSONE PRESE IN CARICO
DALLO PSICHIATRA

di completare l'*iter* con valutazione psichiatrica. Inoltre, tutti i detenuti che presentano anamnesi psichiatrica positiva (ricoveri in ambiente psichiatrico, contatti con servizi specialistici, precedenti tentativi di suicidio su base psicopatologica) vengono visitati dallo psichiatra all'ingresso. Durante il 2021 sono state 212 le persone (il 54% rispetto al totale delle persone prese in carico) che hanno beneficiato della presa in carico dello psicologo-psicoterapeuta (percorso diagnostico terapeutico comprensivo di cinque o più incontri). Le

problematiche maggiormente incidenti sono: rischio suicidario, eventi critici (autolesionismo, sciopero della fame/sete, episodi di violenza), disturbi dell'adattamento, disturbi della personalità, disturbi legati all'uso di sostanze, disturbi d'ansia). Infine nel 2021 sono state 90 (il 23% del totale) le persone prese in carico dal medico psichiatra.

10.5 I dati dell'equipe Ser.D.

Il Servizio Dipendenze e Alcologia (Ser.D), operante all'interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, offre interventi d'aiuto con un approccio multidisciplinare: medico, sociale e psicologico. L'intervento medico è inizialmente di natura consulenziale e consiste in visite su richiesta dell'equipe medica dell'Area Sanitaria della Casa Circondariale, finalizzate alla valutazione diagnostica in casi sospetti per patologie da dipendenza. Nei casi di tossicodipendenza, l'intervento può proseguire mediante visite di monitoraggio ed eventuale prescrizione di terapia specifica. Gli interventi di area psicologica e sociale sono anch'essi inizialmente di tipo valutativo, al fine del completamento diagnostico. Successivamente possono proseguire interventi di sostegno psicologico e sociale ed orientamento alle possibili opzioni terapeutiche (inserimenti in comunità terapeutiche, progetti terapeutici ambulatoriali). Nel corso del 2022 è stato assunto anche il dott. Sgrò esperto in tossicologia medica.

I dati dell'Equipe Ser.D. relativi all'assistenza sanitaria in carcere per l'anno 2021 evidenziano che sono state prese in carico 182 persone, di cui 153 con diagnosi di tossicodipendenza. In riferimento al numero complessivo delle persone prese in

IN CARICO AL Ser.D

182

DETENUTI

153

CON DIAGNOSI DI
TOSSICODIPENDENZA

carico 36, evidenziavano problematiche alcoliche. Inoltre, 55 erano persone residenti in provincia di Trento, 87 erano persone straniere (in gran parte irregolari e senza valido permesso di soggiorno sul territorio italiano) e 40 erano italiani residenti fuori provincia.

Rispetto ai programmi terapeutici in misura alternativa alla detenzione, nel corso del 2021, vi sono stati 18 inserimenti, così ripartiti: 7 ingressi in c.t. Casa di Giano; 4 ingressi in c.t. Nuovi Orizzonti; 2 ingressi in c.t. Voce Amica; 2 inserimenti presso la c.t. di San Patrignano; 1 ingresso presso c.t. Camparta; 1 inserimento presso la c.t. di Promozione Umana; 1 inserimento presso una c.t. di Bolzano per un paziente altoatesino.

10.6 Promozione della salute in carcere

Il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 ha stabilito che, dal punto di vista della salute e della sanità, *“il trattamento della popolazione carceraria debba essere equiparabile a quello della popolazione generale”* ed ha assegnato per tale ragione, al Sistema Sanitario Nazionale, la tutela della salute della popolazione detenuta. Oltre ad avere accesso a cure equiparabili a quelle della popolazione generale, i detenuti dovrebbero però anche vivere in un ambiente che, per quanto ristretto e speciale, sia favorevole alla salute e renda comunque possibile l'adesione alle raccomandazioni su sani stili di vita che la sanità pubblica indirizza a tutta la popolazione per prevenire l'insorgenza di malattie croniche e degenerative. A tal fine, lo stesso

decreto prevede l'attivazione in tutte le regioni **dell'Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria** e la rilevazione sistematica dello stato di salute e dei fattori di rischio individuali in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento.

Nel corso del 2021 l'Osservatorio **permanente sulla salute penitenziaria** si è riunito in due occasioni, nel corso delle quali sono stati trattati i seguenti argomenti: monitoraggio del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie; gestione del disagio psichico e psichiatrico e più in generale l'attuazione, anche per il 2022, del nuovo modello organizzativo di assistenza sanitaria.

10.7 La REMS di Pergine


La Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) è una struttura residenziale socio-sanitaria afferente all'Unità Operativa di Psichiatria, situata all'interno dei servizi riabilitativi del Servizio Territoriale - Ambito Est (piano rialzato del Padiglione Perusini, via San Pietro 2 – Pergine Valsugana) che ospita, per un massimo di 10 posti, cittadini della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano, per i quali il Magistrato ha stabilito una misura di sicurezza detentiva in quanto autori di reato non imputabili, a causa di infermità psichica e con comportamenti socialmente pericolosi o per i quali il GIP abbia disposto una misura di sicurezza provvisoria. Si tratta di una struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore e un rapporto operatori/pazienti che consente livelli assistenziali particolarmente elevati.

La REMS è dotata di personale sanitario e amministrativo, come stabilito dall'APSS nel rispetto dei requisiti definiti dal Ministero. Le indicazioni della normativa e la necessità di dare a operatori e pazienti garanzia di sicurezza, richiedono la presenza di 2 operatori sanitari *full-time*, di cui almeno 1 infermiere nelle 24 ore, affiancati da un addetto del servizio di sorveglianza. Dal lunedì al venerdì, con orario diurno, sono presenti altre figure professionali. Il medico psichiatra è presente in misura oraria proporzionale al numero e ai bisogni degli ospiti. Di notte, nei giorni festivi e negli orari diurni in cui lo psichiatra non è presente, è garantita la pronta disponibilità medica psichiatrica in caso di bisogno. L'assistenza medica generale è garantita dai coordinatori sanitari dell'attigua RSA e, in loro assenza, dal medico di continuità assistenziale (guardia medica). Le visite specialistiche si svolgono all'interno della struttura oppure all'esterno, nelle modalità previste e concordate dal Magistrato. In caso di emergenza sanitaria, è facoltà del responsabile della REMS disporre il trasferimento dell'utente in ospedale, comunicandolo al Magistrato.


Al 31 dicembre 2021 erano assegnate alla REMS di Pergine Valsugana 9 persone, 5 residenti in provincia di Trento e 4 in quella di Bolzano. Nel corso del 2021 si sono registrati 7 nuovi ingressi e 8 dimissioni, per un totale di 16 persone seguite nel corso dell'anno. Di seguito è riportato l'andamento delle presenze rilevate a inizio dicembre di ogni anno per il periodo 2015 - settembre 2022 e il numero massimo riscontrato durante l'anno di persone in lista d'attesa. Nel periodo osservato, per

l'accoglienza in REMS, si sono verificate liste d'attesa della durata di più mesi (vedi grafico) negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022, con un numero di persone in lista compreso tra le 2 e 5, generalmente riassorbite nel corso dello stesso anno.

Andamento delle presenze nel periodo 2015-2022



Numero di mesi con lista d'attesa nel periodo 2015-2022



Fonte: REMS di Pergine

In riferimento all'organizzazione attualmente si evidenziano le seguenti criticità:

- con il mese di luglio 2020 è venuta completamente a mancare la figura amministrativa/giuridica di riferimento (18 ore a settimana previste dalla normativa) e la direzione aziendale non è stata in grado al momento di garantire una sostituzione. Si segnala quindi una situazione di grave carenza di competenza giuridica nel garantire gli adempimenti formali e un opportuno sostegno alle scelte strategiche e cliniche dal momento che tutto il

personale è di formazione socio-sanitaria;

- ormai la maggioranza degli invii in REMS sono misure di sicurezza provvisorie;
- sembra opportuno sollecitare una maggiore attenzione rispetto agli aspetti pratici di una struttura di questo genere: lentezza degli approvvigionamenti di farmaci e materiale, scarsa manutenzione (tinteggiatura, riparazioni), arredamento insufficiente e obsoleto;
- preme infine ricordare come il lavoro in REMS sia riconosciuto da tutti come estremamente impegnativo, con un altissimo rischio di *burn-out* per i professionisti sanitari che si trovano a svolgere un mandato carico di contraddizioni e pesanti istanze custodiali e di controllo sociale, che non sono sempre riconducibili al proprio compito di cura e riabilitazione. Questa peculiare situazione impone un sostegno concreto da parte dell'APSS: potrebbe in questo senso essere utile identificare un referente specifico sia a livello di azienda sanitaria che di amministrazione provinciale.

Si segnala che è previsto per il 2023 il trasferimento della REMS dal padiglione Perusini al padiglione Pandolfi. Dalla Direzione della Rems si auspica che ciò possa essere l'occasione per un miglioramento strutturale e per rinnovare gli arredi attualmente obsoleti.

11 APPENDICE

Di seguito si riportano le schede delle principali sentenze della Corte costituzionale, relative all'anno 2021 e dei primi mesi del 2022. Esse sono state redatte dalle tirocinanti dell'Ufficio Garante, studentesse delle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento Sofia Regini, Roberta Rotolo, Eleonora Zocca.

Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 2022

Data di deposito: 25 gennaio 2022

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Padova

Disposizioni censurate: **art. 4 bis, comma 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede che i permessi premio di cui all'art. 30 *ter* o.p. possano essere concessi ai condannati «che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile, ove accertata l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

Parametri costituzionali invocati:

artt. 3 e 27, terzo comma, Costituzione.

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1 *bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione e all'art. 3 Cost.

Punti salienti:

Questioni di fatto:

- M. C. ha presentato istanza di concessione del beneficio di un permesso premio, al fine di poter incontrare i due figli minori. M. C. sta espiando la pena di 14 anni e 20 giorni di reclusione (con scadenza attualmente fissata gennaio 2022), per i reati di associazione tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura ed estorsione, tutti aggravati.
- Il tribunale di sorveglianza di Venezia ha riconosciuto l'impossibilità di utile collaborazione.
- Ai sensi del comma 1 art. 4 *bis* i condannati per associazione mafiosa non possono accedere ai benefici e altre misure (esclusa la LA), se non mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria (presunzione di pericolosità).
- Tuttavia, con la sentenza della Corte Cost. 253/2019 la presunzione è trasformata da assoluta in relativa: anche in assenza di collaborazione l'accesso è possibile se si dimostrano elementi tali da escludere l'attualità del collegamento (1) e tali da escludere il pericolo che si ripristino in futuro (2).
- Ai sensi del comma 1 *bis*, l'accesso ai benefici sarà possibile anche nei casi di *collaborazione impossibile o inesigibile* (nelle ipotesi in cui la sentenza di

merito abbia già garantito una piena ricostruzione fattuale della vicenda criminosa, oppure quando il patrimonio conoscitivo del condannato non gli consenta di collaborare) se viene provata l'assenza di collegamento attuale con l'associazione criminosa.

- Il remittente afferma che quanto previsto dalla sentenza 253/2019 non vale per i casi di collaborazione impossibile, realizzando ciò “due distinti regimi di valutazione della pericolosità”: infatti, nei casi di collaborazione impossibile il giudice non è tenuto a verificare l'aspetto prognostico del pericolo di un futuro ripristino dei collegamenti con l'associazione criminosa (è il caso di specie del condannato M.C.). Questa dualità si traduce, ai sensi del remittente, in una norma penale irragionevole e contrastante con l'art. 3 Cost. Può accadere, infatti, che l'atteggiamento soggettivo delle due diverse figure di non collaboranti sia identico, perché anche chi si vede accertata la collaborazione impossibile può non voler collaborare.
- Inoltre, il remittente afferma che «il magistrato di sorveglianza sarebbe limitato nell'effettuare una valutazione individualizzata e concreta della pericolosità del singolo condannato» che, per qualsiasi ragione, non collabori con la giustizia ciò sarebbe contrastante con il «principio di individualizzazione della fase esecutiva della pena» (art. 27, comma 3, Cost.)
- Secondo il remittente, la sentenza 253 avrebbe reso l'istituto della collaborazione impossibile o inesigibile inutile, e come tale andrebbe eliminato; tuttavia, solo apparentemente la richiesta sarebbe volta ad ottenere una pronuncia in *malam partem* per i non collaboranti: infatti, l'effetto sarebbe quello di restituire discrezionalità al magistrato di sorveglianza nel valutare la pericolosità del detenuto non collaborante (suo malgrado o renitente)
- Si è costituito in giudizio **M.C.**, il quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate:
 - In relazione all'art. 3 Cost.: se la questione del remittente venisse accolta, egli, dopo essersi vista riconosciuta la collaborazione impossibile, si vedrebbe applicata una norma penale sostanziale meno favorevole. Inoltre, fa leva sulla diversità di situazione nei casi delle due norme: quanto «se la collaborazione è possibile, la mancata collaborazione è di per sé sintomatica di una possibile pericolosità del detenuto, mentre ove tale collaborazione sia impossibile essa non è sintomatica di nulla.”.
 - In relazione all'art. 27 comma 3: la valutazione individualizzante del magistrato non sarebbe impedita, ma rimane doverosa.
- È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Quanto previsto dalla sentenza 253 non varrebbe anche per i casi di collaborazione impossibile; il rimettente

avrebbe sottovalutato che, per la concessione del beneficio del permesso premio, devono sussistere le ulteriori condizioni di meritevolezza indicate dall'art. 30 *ter* o.p.

Questioni di diritto:

- La Corte Costituzionale, nell'illustrare le vicende del "doppio regime" previsto dall'art. 4 *bis* comma 1 e comma 1 *bis*, riprende anche quanto affermato dalla sentenza 253/2019 (secondo cui ciò che è costituzionalmente illegittimo non è la presunzione in sé contenuta nel comma 1, ma il suo carattere assoluto). In particolare si sofferma sugli oneri probatori che, in ragione della "forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale" risultano essere particolarmente rigorosi per colui che può collaborare, e ciò per ragioni di necessità costituzionale ispirate all'interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati.
- Sebbene l'eliminazione di questo "doppio regime" renderebbe più gravosa la posizione del condannato che ottenga l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, l'eccezione di inammissibilità sollevata da M.C (parte costituita) e dall'interveniente (Avvocatura di Stato) non è fondata. Essa, infatti, presuppone la natura sostanziale della disciplina censurata, con applicazione dell'art. 25 Cost.; tuttavia, in precedenti sentenze (come la 32/2020) si è escluso che il divieto di applicazione retroattiva concerna anche i benefici penitenziari, come i permessi premio.
- La Corte rileva l'inammissibilità della questione sollevata dal remittente in riferimento all'art. 27 comma 3: non risulterebbe chiaro il motivo per cui al giudice di sorveglianza sarebbe preclusa la possibilità di una valutazione individualizzata, in caso di collaborazione impossibile o inesigibile.
- La Corte rileva la non fondatezza della questione in riferimento all'art. 3 Cost., regole di esperienza fanno ritenere non irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa. La parificazione tra le posizioni non sarebbe dunque un imperativo costituzionale.
- In linea con la Cassazione penale, la Corte riconosce una "diversità ontologica" tra le due situazioni: la posizione di colui che "oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole" (silente per sua scelta), da quella di chi "soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può" (silente suo malgrado). Il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce un sintomo di allarme, tale da richiedere il regime probatorio rafforzato di cui alla sentenza 253/2019; mentre l'impossibilità di collaborare corrisponde ad un atteggiamento neutro dell'interessato.
- Il rigetto della questione non implica, tuttavia, che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità) siano irrilevanti. Tuttavia, la loro valorizzazione potrà sempre

avvenire ed essere opportunamente valorizzata nella fase della valutazione della “meritevolezza” del permesso premio richiesto.

Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 2022

Data di deposito: 27 gennaio 2022

Giudice remittente: GIP del Tribunale di Tivoli

Disposizioni censurate: **artt. 206 e 222 c.p. e art. 3 ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 11** (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9), così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) del **D.L. 31 marzo 2014, n. 52** (convertito in L. 30 maggio 2014, n. 81), nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia, in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria e nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia.

Parametri costituzionali invocati:

- Artt. 2 e 25 comma 3 Cost., in quanto, la misura di sicurezza del ricovero in REMS costituirebbe una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell’uomo alla vita e all’incolumità dei consociati rispetto alle condotte violente poste in essere dagli autori di reato non imputabili e, pertanto, sarebbe sottoposta al principio della riserva di legge, che stabilisce le condizioni in forza delle quali un soggetto può essere destinatario della misura di sicurezza.
- Art. 32 Cost., nella misura in cui subordina la legittimità di trattamenti sanitari obbligatori all’esistenza di una legge che li preveda, entro il limite assoluto del rispetto della dignità umana.
- Artt. 27 e 110 Cost., in quanto, il ricovero in REMS costituirebbe una misura giudiziaria penale restrittiva della libertà personale necessariamente rientrante, per gli aspetti organizzativi, nella competenza del Ministro della Giustizia, al quale spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Tale attribuzione costituzionale implicherebbe che spetti a quest’ultimo la competenza a provvedere in relazione all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per motivi di omogeneo, ordinato ed efficace trattamento degli internati; ciò anche in armonia con l’art. 117, secondo comma, lettere h) e l) Cost.
- Art. 3 Cost., in quanto la potenziale e in taluni casi effettiva ineseguità della misura di sicurezza comporta un’applicazione disomogenea sul territorio nazionale delle norme di trattamento penitenziario, esponendo a rischio la vita o l’incolumità degli stessi infermi di mente, degli operatori e dei terzi.

Esito: pur riconoscendo i vulnera lamentati dal giudice remittente, la Corte cost. ritiene inammissibili le questioni relative all'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 per due motivi essenziali: da una parte, la mancanza di posti-letto non può essere risolta da una pronuncia della Consulta che assegni al Ministero della Giustizia una nuova competenza in tale ambito, dall'altra parte, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata per violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 25 e 32 Cost. determinerebbe l'integrale caducazione del sistema REMS e lascerebbe un insopportabile vuoto di tutela. È dunque indispensabile un'urgente riforma di sistema: spetta al legislatore attivarsi in tal senso.

Punti salienti:

- La misura dell'assegnazione ad una REMS è uno strumento di tutela della salute mentale del destinatario: le REMS, quindi, devono caratterizzarsi per una "esclusiva gestione sanitaria", mentre l'attività di sicurezza e vigilanza può essere solo perimetrale, volta ad evitare allontanamenti non autorizzati. Cionondimeno, l'assegnazione a una REMS non può essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria. Si tratta, infatti, a tutti gli effetti, di una nuova misura di sicurezza, ispirata ad una logica di fondo diversa rispetto al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura o di custodia, ma applicabile in presenza degli stessi presupposti, salvo il nuovo requisito della inidoneità di ogni misura meno afflittiva introdotto dall'art. 3 *ter* comma 4. È una misura limitativa della libertà personale, in quanto al soggetto interessato può essere legittimamente impedito di allontanarsi dalla struttura e possono essere applicati trattamenti sanitari coattivi. Rispetto al TSO disciplinato agli artt. 33 e 35 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, si caratterizza per i seguenti elementi: i) oltre ad una situazione di malattia mentale, presuppone anche la previa commissione di un reato e una valutazione di pericolosità sociale del soggetto; ii) è applicata dal giudice penale (con la sentenza che accerta il fatto o in via provvisoria) e non dall'autorità amministrativa; c) sulla sua concreta esecuzione sovrintende il Magistrato di Sorveglianza, che può revocare l'assegnazione alla REMS o sostituirla con la libertà vigilata.
- È evidente che il ricovero in REMS assolve anche una funzione di contenimento della pericolosità sociale di chi abbia già commesso un reato o sia gravemente indiziato. Tale funzione non appare incompatibile con le finalità di cura della misura: come già affermato dalla Corte nella sent. n. 139/82 – e ribadito poi nella sent. n. 253/2003 –, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente si giustificano in virtù del principio personalista di cui all'art. 2 Cost., in quanto rispondono contemporaneamente alle due finalità della cura e della tutela del soggetto e al contenimento della sua pericolosità sociale. La natura "ancipite" della misura del ricovero in REMS, fa sì che essa si debba conformare ai principi costituzionali dettati sia in materia di misure di sicurezza, sia in materia di

TSO. Sul primo versante, l'art. 25 comma 3 Cost. sancisce il principio di legalità delle misure di sicurezza (declinato in maniera diversa da quello previsto per le pene) e la riserva (assoluta) di legge statale. Sul secondo versante, l'art. 32 comma 2 Cost. determina la riserva di legge assoluta in caso di trattamenti sanitari coattivi.

- L'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 rappresenta un tassello essenziale per il processo di superamento degli OPG, avviato nel 2008. In attuazione dei commi 2 e 3 del suddetto articolo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ha emanato il decreto del 1° ottobre 2012, che ha dettato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate a sostituire gli OPG. L'Allegato A di tale decreto ha istituito le REMS, dove i diritti degli internati sono garantiti dall'applicazione della L. 354/1975 e del D.P.R. 230/2000. Nella premessa del decreto si afferma che è necessario predisporre uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato e che ogni struttura può ospitare al massimo 20 persone, assegnate in base al principio di territorialità. Non essendosi compiuto il processo di chiusura degli OPG entro la scadenza fissata al 31 marzo 2015, con DPCM del 19 febbraio 2016 è stato nominato un commissario unico per provvedere in via sostitutiva alla chiusura degli OPG. Il processo si è finalmente concluso nel febbraio del 2017.
- L'attuale disciplina delle REMS rivela dei profili di frizione con i summenzionati principi costituzionali: in primis perché l'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 rappresenta la sola disposizione contenuta in un atto avente forza di legge, con la conseguenza che la gran parte della disciplina si fonda su atti, quali il DPCM del 2012 e gli accordi tra il Governo e le autonomie locali, distinti dalla legge. È dunque necessaria una fonte primaria che disciplini organicamente la misura del ricovero in REMS a livello statale, andando a precisare quali siano i poteri e il ruolo dell'autorità giudiziaria in tale materia.
- Per quanto riguarda, invece, il malfunzionamento complessivo del sistema REMS e, soprattutto, il problema delle lunghe liste d'attesa, la Corte registra una violazione dell'art. 3 Cost. La soluzione non può essere quella di collocare, in via provvisoria, negli istituti penitenziari i soggetti in attesa di entrare in REMS, perché il carcere non è un luogo idoneo a fornire le terapie e il percorso riabilitativo necessari. Sono invece indispensabili strategie miranti a ridurre gradatamente, sino ad azzerare, l'attuale divario tra il numero di posti disponibili e il numero dei provvedimenti di assegnazione, valorizzando le alternative terapeutiche per la salute mentale presenti sul territorio, definendo dei parametri standard nella scelta della misura più appropriata e, eventualmente, realizzando nuove REMS. Infine, considerata la natura penale del ricovero in REMS, è necessario restituire al Ministro

della Giustizia la competenza in tale materia.

Corte Costituzionale, sentenza n. 30 del 2022

Data di deposito: 3 febbraio 2022

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Siena

Disposizioni censurate: **art. 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), **commi 1, 3 e 7**.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.

Esito: dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, commi 1, 3 e 7** per violazione dell'art. 31 Cost. "nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre **l'applicazione provvisoria della misura**, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge".

Punti salienti:

Questioni di fatto:

- La questione si origina da un'istanza di concessione in via provvisoria ed urgente della misura di cui al 47-quinquies rivolta al giudice *a quo* da G.M., padre con figlia di età inferiore ad anni 10, la cui madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute.
- Il Magistrato di sorveglianza di Siena lamenta come il 47-quinquies non preveda l'applicazione provvisoria della misura (differentemente dalla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47 *ter*; dell'affidamento in prova al servizio sociale; della semilibertà):
 - Rilevanza della questione secondo il giudice remittente, tale lacuna non è colmabile in via interpretativa; d'altra parte si rende necessaria la concessione provvisoria per ragioni superiori di tutela del minore.
 - Non manifesta fondatezza, la norma, nella sua lacuna, violerebbe:
 - l'art. 3 per irragionevolezza;
 - l'art. 27 comma 3 Cost. (la necessità di attendere la decisione collegiale del tribunale di sorveglianza, renderebbe la pena "non umana" per il genitore che sa privo di assistenza il minore di anni 10);
 - gli artt. 30 e 31 Cost. per il grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore e al rapporto parentale;
 - disposizioni di diverse fonti internazionali che affermano la preminenza dell'interesse del minore (Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 1989; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri (rappresentato dall'Avvocatura Generale), che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o non fondate:
 - nell'ordinanza di rimessione non si dà conto di un'indagine effettiva sullo stato di salute della madre;
 - inoltre l'interesse del minore ad una relazione col genitore in stato detentivo non godrebbe di una tutela assoluta (ciò solo quando la sua età è inferiore ad un anno, ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, di cui all'art. 146 comma 1 c.p.);
 - la mancata previsione di una concessione in via provvisoria della misura della detenzione domiciliare speciale, rientrerebbe nell'area invalicabile della discrezionalità legislativa.
- Si è costituito in giudizio G. M., chiedendo l'accoglimento della questione, ribadisce di aver scontato più di un terzo della pena; di essere estraneo alla commissione di delitti ostativi; dichiara lo stato di impossibilità della madre e l'assenza di altri congiunti in grado di provvedere alle esigenze della prole.

Ritenuto in diritto:

- La Corte sottolinea come l'eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri risulti essere infondata. Innanzitutto, la questione riguarda l'esistenza in astratto di un potere di concessione provvisoria in capo al magistrato di sorveglianza, a prescindere dagli accertamenti sul fatto concreto che ha originato la rimessione.
- La Corte ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 31 Cost. La misura della detenzione domiciliare speciale è considerata "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria:
 - solo la prima può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la pena da scontare dal genitore superi il limite dei quattro anni di reclusione (purché sia stato scontato più di un terzo della pena o quindici anni in caso di condanna all'ergastolo), viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria.
 - Entrambe le misure condividono il medesimo fine: evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, danno riflesso, noto come "carcerizzazione dell'infante"; l'interesse del minore deve restare la "stella polare" del giudizio.
 - La Corte richiama altre sentenze della giurisprudenza costituzionale che si sono mosse sul solco di parificare la disciplina tra i due tipi di detenzione; si è cercato di eliminare automatismi e meccanismi presuntivi a favore di un "bilanciamento caso per caso" dell'interesse del minore.
- La Corte non condivide l'affermazione della difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui rivendica la discrezionalità del

legislatore. Il magistrato avrebbe a disposizione tutti gli elementi in grado di valutare se l'interesse del minore imponga una anticipazione della misura o receda di fronte ad altre esigenze; la mancata previsione di tale potere di concessione provvisoria, gli impedirebbe ex ante di valutare le particolarità del caso concreto.

- Estendendo la possibilità di concessione provvisoria anche all'art. 47-*quinquies*, si estendono anche le condizioni di cui all'art. 47 comma 4: risulta necessario rispettare i presupposti di ammissione e valutare "il grave pregiudizio che possa derivare dalla protrazione dello stato di detenzione"; inoltre, l'ordinanza di concessione provvisoria manterrebbe efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza; fermo restando la possibile revoca da parte dello stesso organo monocratico, il quale vigila nel corso di tutta l'esecuzione (può anche utilizzare mezzi di controllo elettronico).
- La Corte sottolinea come l'attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi – richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, incida gravemente sulla tutela dell'interesse del minore. La mancata previsione della possibilità di una deliberazione urgente da parte dell'organo monocratico impedisce il bilanciamento di tale interesse con altri di difesa sociale.
- Per questi motivi, la Corte Costituzionale ritiene fondata la censura per violazione dell'art. 31 Cost.; restano assorbite le questioni relative agli altri parametri.

Corte Costituzionale, sentenza n. 56 del 2021

Data di deposito: 31 marzo 2021

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Milano

Disposizioni censurate: **art. 47 ter, comma 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354** "nella parte in cui prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame" e in subordine "nella parte in cui non prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame, salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto".

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Esito: Le questioni sollevate in via principale dal giudice remittente vengono ritenute **fondate**; la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma - 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole "né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale".

Punti salienti:

- Osserva il giudice remittente che in generale l'applicazione della recidiva non esprimerebbe un giudizio di maggiore pericolosità del condannato, quanto piuttosto, una valutazione di maggiore gravità del fatto di reato commesso e che la sua applicazione dipenderebbe da "condizioni variabili e ingovernabili quali l'effettiva contestazione da parte del PM (che non sempre assolve l'obbligo di contestarla) e la discrezionalità del giudice nel riconoscerla e applicarla".
- La lettera della norma sotto scrutinio, invece, suggerisce che la recidiva implichi indirettamente un giudizio di maggiore pericolosità, non tenendo conto del fatto che tale giudizio risalirebbe al tempo della sentenza di condanna e non sarebbe pertanto attuale al tempo della decisione sulla misura alternativa, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del presente.
- Il remittente riflette su come paia contraddittorio che la detenzione domiciliare possa essere concessa in linea di principio a condannati ultrasettantenni senza soglie di pena, ma venga preclusa allorché sia stato a suo tempo applicato l'istituto della recidiva, che incide solo sulla commisurazione della pena, che quindi non costituisce elemento rappresentativo di pericolosità attuale.
- L'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, asserisce come l'età del condannato non rappresenterebbe una condizione incompatibile con il regime carcerario, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito che la concessione della misura non avviene automaticamente, bensì sulla base di una verifica della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura a favorirne il recupero e a prevenire la commissione di nuovi reati. La preclusione stabilita dal legislatore sarebbe il frutto di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Ciò non si verificherebbe in relazione alla norma censurata, dal momento che l'esclusione della misura derivante dall'applicazione della recidiva si fonderebbe su una prognosi di segno negativo non irragionevole circa la futura condotta del condannato.
- La Corte fa presente come la disposizione censurata stabilisca in via generale che la pena della reclusione "può" essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando il condannato abbia compiuto i settant'anni di età. Il legislatore presume qui la diminuzione della pericolosità sociale del condannato che abbia raggiunto i settant'anni, e la possibilità del suo contenimento mediante l'obbligo di permanenza nel domicilio, muovendo dall'ulteriore presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e

assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario. Sicché, la misura alternativa all'esame, più che all'obiettivo della rieducazione del condannato, appare qui ispirata al principio di umanità della pena, sancito peraltro dallo stesso art. 27, terzo comma, Cost. (si ravvisa la stessa ratio del art. 275, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, a tenore del quale la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei confronti di chi abbia compiuto settant'anni, salvo che sussistano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza").

- Il *favor* per la detenzione domiciliare non è incondizionato. Il comma 1 vieta la concessione della misura a tre categorie di persone: a chi sia stato condannato per uno tra i principali delitti contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti menzionati dall'art. 51, comma 3 *bis*, cod. proc. pen. o dall'art. 4 *bis* o.p.; a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; a chi sia stato condannato in passato con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 del codice penale. In presenza di una di tali cause ostative, viene meno la presunzione di attenuata pericolosità del condannato, senza possibilità di prova contraria da parte del condannato.
- Si noti come la disposizione censurata sia l'unica, nell'intero *corpus* dell'ordinamento penitenziario, a far discendere conseguenze radicalmente preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato in passato con l'aggravante della recidiva, imponendosi in altri casi solo condizioni più gravose per l'accesso ai benefici penitenziari (art. 30 *quater* o.p.), o il divieto di concedere una seconda volta le misure alternative dell'affidamento in prova. La disposizione di cui all'art. 58 *quater* o.p. è di ciò un esempio: se secondo l'art. 58 *quater* soltanto la recidiva reiterata osta a una seconda concessione di una misura alternativa, nella disposizione in oggetto già la recidiva semplice osta in radice alla detenzione domiciliare, proprio nei confronti di ultrasessantenni, rispetto ai quali la vita carceraria risulta particolarmente gravosa.
- La disposizione censurata condiziona l'accesso alla detenzione domiciliare al presupposto che il soggetto non sia "mai" stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., senza precisare - dunque - se l'aggravante debba essere stata applicata nella stessa sentenza di condanna attualmente in esecuzione, ovvero in altra sentenza già pronunciata nei suoi confronti in qualsiasi momento del passato. L'individualizzazione del giudizio di pericolosità sociale del condannato si rivela così soltanto apparente. La disposizione censurata, in realtà, fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione. Da ciò, discende l'intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena.

- Interessante il confronto con la sent. n. 50 del 2020 della Corte costituzionale, in occasione della quale la Corte ha sottolineato come la preclusione di accesso alle misure di cui all'art. 47 *ter* o.p. per i condannati per reati di cui al 4 *bis*, trovi "fondamento concomitante in elementi che discendono dalla necessaria valutazione giudiziale del caso concreto", compiuta dalla stessa magistratura di sorveglianza. In quel caso la valutazione è attuale e contestualizzata rispetto alla possibile concessione di misure alternative, a differenza di quanto accade rispetto alla preclusione oggetto della disposizione all'esame nel presente giudizio.
- In conclusione, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, limitatamente all'inciso "né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale", restando così assorbita la questione formulata in via subordinata dal rimettente, con conseguente riesplorazione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare della eventuale residua pericolosità sociale del condannato richiedente la misura, da apprezzarsi in concreto sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull'istanza relativa.

Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 2021

Data di deposito: 11 maggio 2021

Giudice remittente: Corte di Cassazione, prima sezione penale (ordinanza del 3 giugno 2020, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020).

Disposizioni censurate: **artt. 4 *bis*, comma 1, e 58 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'**art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152** (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

Parametri costituzionali invocati: artt.3, 27 co.3 e 117 co.1 Cost.

Esito: rinvio all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Punti salienti:

- La Corte di Cassazione è investita del ricorso proposto da una persona irrevocabilmente condannata alla pena dell'ergastolo con sentenza della

Corte di assise di Palermo del 24 giugno 2005, confermata dalla locale Corte di assise di appello (decisione irrevocabile dal 9 febbraio 2007). In particolare, il richiedente è stato riconosciuto colpevole di un delitto di omicidio volontario aggravato ex art.7 del d.l. n.152 del 1991. Il condannato si era rivolto al Tribunale di sorveglianza per ottenere un provvedimento di liberazione condizionale, ma la richiesta era stata dichiarata inammissibile poiché i benefici penitenziari e la stessa liberazione condizionale possono essere accordati solo se il condannato abbia prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* o.p. o si sia trovato nell'impossibilità di collaborare efficacemente. Secondo la Corte di cassazione, il Tribunale avrebbe legittimamente omesso l'esame di merito della domanda di liberazione condizionale sia riguardo al superamento della soglia minima della pena già scontata, sia in relazione al "sicuro ravvedimento" del condannato. Proprio per questa ragione, avendo il ricorrente già scontato oltre ventisei anni di reclusione e risultando elementi sintomatici del suo possibile ravvedimento, il remittente sostiene la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, volte a temperare l'assoluto valore preclusivo della mancata collaborazione.

- L'accoglimento di tali questioni non implicherebbe, di per sé, una risposta positiva alla domanda di accesso al beneficio, ma modificherebbe la disciplina applicabile da parte del Tribunale di sorveglianza, che dovrebbe estendere al merito l'esame del caso.
- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione osserva che, in tanto la disciplina dell'ergastolo si mantiene compatibile con la Costituzione, in quanto ai condannati alla pena perpetua sia concessa proprio la possibilità di ottenere il beneficio della liberazione condizionale, anche attraverso il computo dei periodi di liberazione anticipata.
- Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – sul piano della compatibilità dell'ergastolo con il divieto di trattamenti disumani e degradanti – ha valorizzato l'esistenza di strumenti per la cessazione di una pena originariamente inflitta per la vita intera, in presenza di significativi progressi nel trattamento penitenziario.
- Rilievo centrale assume anche la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 253 del 2019. Sul presupposto che la disciplina vigente istituisca una presunzione assoluta di perdurante pericolosità nel caso di mancata collaborazione, tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di accordare permessi premio in caso di condanna alla pena dell'ergastolo per reati "ostativi", sottolineando la necessità che il giudice, superando la presunzione, possa in concreto valutare ed eventualmente valorizzare situazioni di sicuro ravvedimento. Sottolinea inoltre il rimettente che, a maggior

ragione, tale necessità si manifesterebbe nei casi in cui la probabilità di seri e profondi mutamenti della personalità del detenuto è resa elevata dalla rilevante durata del percorso carcerario e dal lungo tempo trascorso dal fatto.

- È sottoposta a verifica di legittimità costituzionale la disciplina che non consente di concedere lo specifico beneficio della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo, per delitti di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata). L'ordinanza di rimessione censura le norme sopra indicate in quanto introducono, a carico del condannato per siffatti reati "ostativi", che non collabora utilmente con la giustizia, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In virtù di tale presunzione, assoluta in quanto non superabile se non per effetto della stessa collaborazione, il complesso normativo censurato comporta che le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale siano dichiarate in limine inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza.
- Sia nell'evoluzione legislativa, sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a orientare in favore della compatibilità della pena dell'ergastolo di cui all'art. 22 c.p. con il principio costituzionale di risocializzazione sono state le previsioni che, in progresso di tempo, hanno consentito al condannato a tale pena di accedere alla liberazione condizionale (cfr. legge 25 novembre 1962, n. 1634; sent. n. 204 del 1974; sent. n.264 del 1974; sent. n. 274 del 1983; art.28 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). Per effetto di queste scelte, l'accesso alla liberazione condizionale ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra (cfr. sent. n. 168 del 1994 e sent. n. 161 del 1997).
- Una giurisprudenza ispirata ai medesimi principi si è andata formando presso la Corte EDU. A partire dalla sentenza della grande camera 12 febbraio 2008, Kafkaris contro Cipro, fino alla stessa, recente, sentenza Viola contro Italia del 2019, la Corte di Strasburgo ha affermato che la compatibilità delle previsioni di una pena perpetua con la CEDU, e in particolare con l'art.3 della stessa, che fa divieto di sottoporre chiunque "a tortura" od a "pene inumane o degradanti", è subordinata al ricorrere di determinate e specifiche condizioni.
 - La Corte EDU ha infatti chiarito che l'astratta comminatoria della pena perpetua non è un fatto in sé lesivo della dignità della persona, e quindi non costituisce un trattamento degradante (oltre che eventualmente inumano), a condizione però che siano previsti in astratto, e che risultino realisticamente applicabili in concreto, strumenti giuridici

utili a interrompere la detenzione e a reimmettere i condannati meritevoli nella società.

- La disciplina “ostativa” contenuta nell’art.4 *bis*, comma 1, o.p. mette in tensione i principi sin qui descritti. Anche per i condannati all’ergastolo a seguito di reati connessi alla criminalità organizzata, tale disciplina da una parte eleva la utile collaborazione a presupposto indefettibile per l’accesso (anche) alla liberazione condizionale, dall’altra sancisce, a carico del detenuto non collaborante, una presunzione assoluta di perdurante pericolosità, dovuta, in tesi, alla mancata rescissione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte costituzionale è stata chiamata a occuparsi della peculiare condizione dei condannati alla pena perpetua per reati connessi alla criminalità organizzata, verificando, in particolare, se tale disciplina collida con la ricordata necessità costituzionale di “riducibilità” dell’ergastolo.

- L’inaccessibilità (anche) alla liberazione condizionale, per il detenuto che non collabora, non è frutto di un automatismo, poiché è lo stesso detenuto, scegliendo di non collaborare, a poter spezzare la consequenzialità prevista dalla disposizione censurata (Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2003).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale maturata sulla disciplina “ostativa” contiene le premesse per una risposta diversa.

- La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993). Tali argomenti sono particolarmente presenti alla Corte EDU, soprattutto nella sentenza Viola contro Italia.
- La giurisprudenza costituzionale mostra come possa essere dubbia la “libertà” della scelta, su cui insisteva la sentenza n.135 del 2003. Per il condannato all’ergastolo a seguito di un reato ostativo, lo “scambio” in questione può assumere una portata drammatica, allorché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine. In casi limite può trattarsi di una “scelta tragica”: tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli.

Ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente. Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione, se e in quanto, essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale.

- Valgono per le questioni in esame alcune rationes decidendi già poste a fondamento della sent. 253 del 2019.
 - Il carattere assoluto della presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver determinato rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto (sent. n. 149 del 2018) – l'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero anche di un tale condannato alla vita sociale, ai sensi dell'art.27, terzo comma, Cost.

Nelle questioni di legittimità costituzionale decise con la sent. n. 253 del 2019 si trattava di valutare l'art. 4 bis, comma 1, o.p. nella parte in cui non consentiva, al detenuto non collaborante, l'accesso al permesso premio. Nel presente giudizio, si tratta invece di sottoporre a scrutinio la medesima norma, unitariamente alle altre censurate, nella parte in cui non consentono che un soggetto condannato all'ergastolo che non collabori utilmente con la giustizia possa chiedere, dopo un lungo tempo di carcerazione, una valutazione in concreto circa il suo sicuro ravvedimento, premessa per l'accesso alla libertà condizionale e, quindi, per l'estinzione della pena (in esito, peraltro, a un ulteriore periodo di vigilanza dell'autorità).

- Rispetto al caso precedente, la posta in gioco è ancora più radicale, giacché, in termini ordinamentali, sono in questione le condizioni alle quali la pena perpetua può dirsi compatibile con la Costituzione: mentre, dal punto di vista del condannato, è in discussione la sua stessa possibilità di sperare nella fine della pena.
 - È qui in esame l'accesso al ben diverso istituto che determina, all'esito positivo del periodo di libertà vigilata, l'estinzione della pena e il definitivo riacquisto della libertà, e non semplicemente, come nel caso del permesso premio, la concessione di una breve sospensione della carcerazione, senza interruzione dell'esecuzione della pena, in costanza dei connessi controlli.
- A maggior ragione in questo caso, la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino.
 - Si tratta di tipiche scelte di politica criminale, destinate a fronteggiare

la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri della Corte costituzionale. Come detto, esse pertengono, nel quomodo, alla discrezionalità legislativa, e possono accompagnare l'eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale.

- In loro assenza, alla luce della peculiarità del fenomeno criminale in esame, l'innesto di un'immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate sulla legislazione vigente, pur sostenuta dalle ragioni prima ricordate, potrebbe determinare disarmonie e contraddizioni nella complessiva disciplina di contrasto alla criminalità organizzata.
- Deve inoltre considerarsi che, nel presente giudizio, sono sospettati di illegittimità costituzionale aspetti centrali e "apicali" della normativa apprestata per il contrasto alle organizzazioni criminali: sia quanto alle fattispecie di reato (delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività della associazioni in esso previste), sia con riferimento all'entità della pena inflitta (l'ergastolo), sia in relazione al beneficio avuto di mira, la liberazione condizionale, che dischiude l'accesso alla definitiva estinzione della pena.
 - In tali condizioni, un intervento meramente "demolitorio" della Corte costituzionale potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa.
- Di qui la necessità che l'intervento di modifica di aspetti essenziali dell'ordinamento penale e penitenziario sia, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa.
- Il giudice rimettente chiede che l'illegittimità costituzione delle norme censurare sia dichiarata con stretta aderenza al caso di specie, e quindi con riferimento ai soli delitti di contesto mafioso. Tuttavia:
 - Il "catalogo" della prima fascia di reati di cui all'art.4 *bis* o.p. comprende ormai anche reati diversi, relativi alla criminalità terroristica, ma anche delitti addirittura privi di riferimento al crimine organizzato.
 - L'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. impedisce al condannato non collaborante l'accesso a tutti i benefici penitenziari (salvo la liberazione anticipata e, dopo la sent. n. 253 del 2019, il permesso premio).

Emerge l'incerta coerenza della disciplina risultante da un'eventuale pronuncia che accolga le questioni nei termini proposti dal giudice *a quo*, senza modificare la condizione dei condannati all'ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata.

- La normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni darebbe vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da tratti di incoerenza.
 - All’esito di una pronuncia di accoglimento delle questioni in esame, i condannati (non collaboranti) potrebbero accedere (anche) al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale: ma, resterebbe loro inibito l’accesso alle altre misure alternative – lavoro all’esterno e semilibertà – cioè proprio alle misure che, invece, normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l’avvio verso il recupero della libertà.
- Per tutti questi motivi, esigenze di collaborazione istituzionali impongono alla Corte costituzionale di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, il rinvio del giudizio in corso e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame all’udienza del 10 maggio 2022, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia. Rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio *a quo*.
 - Spetta in primo luogo al legislatore ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata; mentre compito della Corte costituzionale sarà quello di verificare *ex post* la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte.

Corte Costituzionale, sentenza n. 131 del 2021

Data di deposito: 24 giugno 2021

Giudice remittente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli (ordinanza dell’11 maggio 2020, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2020).

Disposizioni censurate: **artt. 206 e 222 del codice penale e art. 3 *ter* del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211** (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 1°, lett. a), del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30/05/2014, n. 81.

Parametri costituzionali invocati:

- Artt. 27 e 110 Cost. “nella parte in cui, attribuendo l’esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e

vigilati, escludono la competenza del Ministero della Giustizia in relazione all'esecuzione della detta misure di sicurezza detentiva provvisoria".

- Artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost. "nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge".

Esito: "riservata ogni altra decisione, **dispone che, entro novanta giorni** dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché, limitatamente al quesito di cui alla lettera m), il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, tenuto conto anche di quanto illustrato nell'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe, da trasmettersi a cura della Cancelleria alle predette Autorità unitamente alla presente ordinanza, **depositino una relazione**, per quanto di rispettiva competenza, **sui seguenti quesiti**:

- a) quante e quali siano, attualmente, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse;
- b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, previsto dall'art. 3 *ter*, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9;
- c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste;
- d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice;
- e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lettera d);
- f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 del codice di procedura penale), o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*;
- g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale;
- h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra

il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali (ASL) e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato;

- i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo;
- j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire;
- k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame;
- l) se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni;
- m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni;
- n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente".

Punti salienti:

- Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha disposto, nel giugno del 2019, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS della persona sottoposta a indagini, che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero (PM) aveva ritenuto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso; e di aver ordinato, altresì, che – sin tanto che non fosse stato possibile collocarlo in una REMS – fosse provvisoriamente applicata nei suoi confronti la libertà vigilata presso una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (SRTR), da individuarsi a cura del centro di salute mentale (CSM) territorialmente competente. Il PM ha chiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia di indicare la REMS presso la quale potesse essere eseguito il ricovero e il DAP aveva comunicato un elenco di strutture precisando che, essendo la loro gestione affidata al servizio sanitario regionale (SSR), la responsabilità della presa in carico del soggetto competeva alla Regione Lazio e al relativo SSR. Nei dieci mesi successivi, il PM aveva tentato di eseguire l'ordinanza di ricovero, ma aveva sempre

ricevuto dinieghi dalle locali aziende sanitarie a causa dell'indisponibilità dei posti. D'altra parte, il soggetto nel frattempo si era sistematicamente sottratto a tutte le terapie e agli obblighi inerenti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nell'aprile 2020, il PM aveva trasmesso gli atti al giudice rimettente per i provvedimenti di competenza in ordine alle disposte misure di sicurezza, che erano risultate non eseguibili. Il giudice *a quo* dispone quindi, con separata ordinanza in pari data rispetto all'ordinanza di rimessione, la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, in ragione delle plurime e gravi trasgressioni.

- Ad avviso del giudice *a quo* l'impossibilità di eseguire il ricovero in REMS trova le proprie cause nel vigente assetto normativo che disciplina l'assegnazione nelle REMS, dettagliatamente ricostruito nell'ordinanza di rimessione.
- La misura di sicurezza del ricovero in REMS è, "ai sensi degli artt. 2 e 25 Cost., una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell'uomo alla vita e all'incolumità per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori di reato non imputabili per incapacità di intendere e di volere".
- Sussiste una chiara differenza tra l'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) ai sensi degli artt. 33 e ss. della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e quella di ricovero in una REMS, essendo quest'ultima subordinata alla previa commissione di un reato e a un giudizio di pericolosità sociale della persona affetta da infermità psichica.
 - Tale differenza è rispecchiata dal diverso ruolo assunto dall'autorità giudiziaria nelle due ipotesi: mera convalida della decisione amministrativa che ordina il TSO nella prima ipotesi – diretta adozione della misura nella seconda ipotesi.
 - Il TSO trova giustificazione e fondamento costituzionale nell'esclusivo interesse alla tutela della salute della persona nei cui confronti detto trattamento viene applicato; la limitazione della libertà personale derivante dalla misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in REMS trova giustificazione e fondamento costituzionale anche nella tutela dei diritti fondamentali alla vita ed all'incolumità personale dei terzi diversi dell'infermo di mente.
- Il ricovero in una REMS costituisce una misura giudiziaria penale restrittiva della libertà personale necessariamente rientrante, per gli aspetti organizzativi, nella competenza dell'organo che sovrintende l'Amministrazione penitenziaria, ossia il Ministero della Giustizia ex art. 110 Cost.
 - Tale attribuzione costituzionale implica, ad avviso del giudice *a quo*, che spetti a quest'ultimo la competenza a provvedere in relazione

all'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per motivi di omogeneo, ordinato ed efficace trattamento degli internati nei cui confronti va eseguito il ricovero in REMS.

- La vigente disciplina, incompatibile con l'art. 110 Cost., comporta l'impossibilità di fatto di porre in esecuzione il ricovero in REMS al di fuori della Regione e un complessivo incremento di rischi per l'incolumità dei cittadini e degli stessi infermi di mente.
- La riserva di legge in materia di misure di sicurezza non ha consentito la sostanziale delegificazione della materia attuata dalla normativa vigente, che avrebbe rimesso la regolazione di aspetti sostanziali della disciplina a fonti secondarie e ad accordi tra Governo e autonomie locali.
- Le questioni promosse con l'ordinanza di remissione in esame necessitano di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 n. 6551

Questione rimessa dalla Prima Sezione penale

Oggetto della sentenza: **art. 35 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite:

- se i criteri di calcolo dello "spazio minimo disponibile" per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse, ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane;
- se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto "a castello" o di letto "singolo" o se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro, solo il letto a castello e non quello singolo;
- se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie), ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

Esito:

- **nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati da assicurare**

ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, **si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello;**

- i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p.

Punti salienti:

- Il Ministero della Giustizia impugnava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila aveva parzialmente accolto l'istanza di un detenuto, presentata ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p., riconoscendo che la detenzione da lui subita nei penitenziari di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli-Poggioreale e Larino, per un periodo di 4571 giorni, fosse in contrasto con l'art. 3 CEDU.
 - Secondo il Ministero, in particolare, dalla sentenza del 20 ottobre 2016 della Grande Camera pronunciata nel caso Mursic c. Croazia si evincerebbe un diverso criterio di calcolo, in base al quale lo spazio a disposizione di ogni detenuto deve essere determinato includendo quello occupato dagli arredi, con la conseguenza che il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto respingere la richiesta risarcitoria in relazione ai periodi detentivi trascorsi negli istituti di Palmi e Carinola.
 - Con ordinanza del 2 aprile 2019 il competente Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia. Veniva, in particolare, richiamata la sentenza della Corte EDU 16 luglio 2009 Sulejmanovic c. Italia, secondo cui uno spazio inferiore ai tre metri quadri costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU, senza che abbiano rilievo altri fattori. Il Tribunale ritiene che il calcolo dello spazio minimo disponibile debba essere effettuato escludendo gli arredi fissi presenti in cella, che costituiscono un ingombro che impedisce il libero movimento, confermando di conseguenza l'accoglimento dell'istanza anche rispetto ai periodi contestati dal Ministero reclamante.
 - Contro questa decisione, il Ministero ricorreva per Cassazione, sostenendo, con un unico motivo, che vi fosse stata violazione di legge

e non corretta interpretazione degli artt. 35 e ss o.p., così come interpretati dalla Corte EDU, e concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. A sostegno della sua doglianza, oltre a ribadire che la sentenza Mursic c. Croazia della Grande Camera adotta un criterio diverso da quello enunciato dal Magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza, richiama inoltre la Circolare DAP del 18 aprile 2014 in base alla quale nel calcolo della superficie minima disponibile devono essere computati sia i servizi igienici che lo spazio occupato dall'arredamento. Il Ministero contesta, quindi, l'orientamento espresso in sede di legittimità a partire dal 2016 che, escludendo dal calcolo della superficie gli arredi fissi, si pone in contrasto con la giurisprudenza convenzionale affermatasi a partire dal caso Mursic c. Croazia.

- La Prima Sezione penale, cui era assegnato il ricorso, con ordinanza del 21 febbraio 2020 ritiene opportuna la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la decisione di due diverse questioni: quella riguardante le modalità di calcolo dello spazio minimo disponibile e, secondariamente, quella relativa al ruolo dei fattori compensativi.
- Le Sezioni unite procedono preliminarmente ad un'ampia ricostruzione normativa dei rimedi preventivi e compensativi di cui agli artt. 35 *bis* e 35 *ter* o.p., sottolineando sin da subito la particolare tecnica legislativa utilizzata per la formulazione di quest'ultima disposizione, che contiene una clausola mobile di rinvio all'interpretazione dell'art. 3 CEDU fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, che diventa così parte integrante della norma.
- Secondo la Corte, occorre tener distinto il periodo corrispondente alla pronuncia Torreggiani e altri c. Italia del 2013, in cui non era ancora stato introdotto l'art. 35 *ter* o.p., dal periodo successivo alla sentenza Mursic c. Croazia del 2016, in cui il rimedio era già vigente. Se, infatti, a seguito della pronuncia Torreggiani, era pacifico che gli arredi in generale – mobili compresi – andassero sempre esclusi dal calcolo della superficie minima, dopo la sentenza Mursic si inizia a far strada nella giurisprudenza la distinzione tra arredi mobili, computabili nel calcolo, e arredi fissi, tendenzialmente da escludere.
- Uno dei profili più problematici e discussi riguarda l'inclusione o meno della superficie occupata dal letto nel calcolo dello spazio minimo, tenendo in considerazione in particolare la distinzione tra letti singoli e letti a castello. Su tale punto, la sentenza Mursic non aveva espresso una specifica posizione.
- Le Sezioni Unite ritengono necessario individuare quali pronunce della Corte EDU costituiscano "diritto consolidato", poiché, solo in tal caso, sussiste in capo al giudice nazionale l'obbligo di porlo a fondamento del proprio

processo interpretativo, potendo in caso contrario discostarsi. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 ha indicato i criteri per riconoscere la natura non consolidata di un orientamento.

- Non viene escluso, però, che vi siano casi in cui un orientamento, sebbene consolidato, possa prestarsi ad interpretazioni differenti, che l'organo nomofilattico è chiamato a comporre. Viene allora così in rilievo il duplice ruolo della Corte di Cassazione nei procedimenti promossi ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p., chiamata non solo ad interpretare la normativa nazionale e la giurisprudenza sovranazionale che la integra, ma anche ad annullare i provvedimenti adottati dalla giurisprudenza di merito in contrasto con la giurisprudenza convenzionale consolidata.
- La Corte entra nel vivo dei principi espressi dalla sentenza della Corte EDU Mursic c. Croazia del 2016, in cui si afferma espressamente che “il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”, osservando inoltre che “è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella”. Si trova dinanzi a due possibili opzioni interpretative: da un lato, l'impostazione del Ministero ricorrente, che ritiene che le due proposizioni debbano essere considerate autonomamente, con la conseguenza che la superficie dovrebbe essere calcolata utilizzando le lunghezze dei lati e detraendo i soli servizi igienici, per poi verificare, solo in un secondo momento, la possibilità per il detenuto di muoversi all'interno della superficie lorda della cella; dall'altra, la lettura sistematica delle due proposizioni, calcolando lo spazio disponibile al netto non solo dei servizi igienici ma anche dei mobili, poiché solo in tal caso risulterebbe possibile valutare se il detenuto goda di un'effettiva libertà di movimento in cella. In tal caso, ai fini del calcolo, assumerebbe rilievo un armadio fisso o un pesante letto che, impedendo il normale movimento all'interno della cella, andrebbe escluso dal computo. Diversamente, andrebbero inclusi gli arredi mobili – quali tavolini o sgabelli – che possono essere, invece, facilmente spostati. La Corte ritiene che tale ultima impostazione sia quella maggiormente corrispondente all'interpretazione fornita dalla Corte EDU nella sentenza Mursic, in cui si usa espressamente il termine “meuble”, che nella lingua italiana corrisponde a “mobile”, quindi un oggetto che può essere spostato.
- La Corte ritiene che l'impostazione adottata dal Ministero sia basata su un'erronea modalità di calcolo: nel calcolo dello spazio minimo a disposizione di ciascun detenuto si deve tenere in considerazione la superficie che assicura il normale movimento, al netto quindi degli arredi che sono tendenzialmente fissi al suolo.
- Per quanto attiene ai fattori compensativi, la Corte afferma che tale questione non sia stata oggetto di contrasti nella giurisprudenza di legittimità e che non abbia rilevanza nel caso di specie, ma che sia comunque necessario un

chiarimento. Tenendo in considerazione gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza convenzionale e la formulazione dell'art. 35 *ter* o.p. in cui il legislatore ha dato espresso rilievo al fattore tempo, le Sezioni unite riconoscono che l'accertamento circa la sussistenza di un trattamento inumano e degradante non può che essere frutto di una valutazione delle complessive condizioni in cui si trova ristretto il detenuto in una cella collettiva, che abbia a disposizione uno spazio inferiore ai tre metri quadri.

- Nel caso in cui lo spazio sia compreso tra tre e i quattro metri quadri, ai fini di tale valutazione, oltre ai fattori positivi, possono essere presi in considerazione ulteriori fattori negativi, che possono portare a ritenere violato l'art. 3 CEDU, anche se non ricorrono congiuntamente.
- In conclusione, il Supremo Collegio ritiene che il ricorso proposto dal Ministero debba essere rigettato, in quanto basato su un'erronea modalità di calcolo, che, includendo nella valutazione dello spazio minimo disponibile anche gli arredi fissi, si pone in contrasto con la corretta interpretazione della giurisprudenza convenzionale consolidata.

Questione di legittimità costituzionale sollevata con decreto n. 29 del 2 febbraio 2021 dall'Uff. di Sorveglianza di Siena

Data del decreto: 24 giugno 2021

Giudice remittente: Ufficio di Sorveglianza di Siena

Disposizione censurata: **art. 47 *quinquies* della legge n. 345 del 1975** (legge o.p.) nella parte in cui non prevede che “nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare speciale è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura” al pari di quanto disposto dall'art. 47 *ter* comma 1 *quater* o.p.”

Parametri costituzionali invocati: artt. 3, 27 comma 3, 30, 31 e 117 comma 1 Cost.

Punti salienti:

- L'Ufficio si interroga circa la conformità a Costituzione della norma sopracitata, una volta investito di una istanza di detenzione domiciliare speciale, a mezzo della quale l'istante - espiato 1/3 della sua pena come previsto dalla norma, padre di tre figlie di cui due minori (una di esse di età inferiore agli anni 10), la cui moglie versa in stato di salute precario, che le impedisce di prendersi cura delle figlie per come vorrebbe, con domicilio idoneo per l'esecuzione di predetta misura - rileva come fossero presenti tutti gli estremi per l'applicazione dell'art. 47 *quinquies* o.p.. La situazione familiare dell'istante è inoltre tanto complessa (i rapporti tra la moglie ammalata e i suoi parenti sono conflittuali e la prole non può essere accudita a modo da nessun altro se non dal padre detenuto) che l'attesa della fissazione dell'udienza da parte del Tribunale di Sorveglianza chiamato a

pronunciarsi sulla misura concretizzerebbe un grave pregiudizio derivante al condannato dal protrarsi dello stato detentivo.

- Il probabile inverarsi di un simile pregiudizio patito nelle more della fissazione dell'udienza non solo dal condannato, ma anche e soprattutto dalla sua prole – in particolare dalla minore di anni 10, costretta a vivere una situazione di forte disagio in famiglia acuita dall'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 - conduce l'Ufficio ad interrogarsi sulla possibilità che la misura possa essere disposta in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza.
- L'Ufficio nella sua trattazione supera, anzitutto, ogni possibile impedimento per la concessione della misura all'istante: a fronte del fatto che l'istante stia eseguendo pene concorrenti, si precisa come la pena per il delitto di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 sia stata completamente espiata ed in ogni caso non sarebbe ostacolo per l'applicazione della detenzione domiciliare speciale (si veda Corte cost. 239/2014). L'istante ha sempre tenuto una buona condotta durante il suo lungo percorso in *vinculis*: ha usufruito di diversi permessi premio, financo di misura alternativa alla detenzione positivamente svoltasi con conseguente estinzione della pena ex art. 94 del DPR n. 309 del 1990 ("Affidamento in prova in casi particolari", Testo Unico sulla droga): la ripresa della carcerazione dopo tanto tempo per fatti commessi parecchi anni addietro ha certamente determinato una regressione del trattamento, che fino a quel momento aveva dato buona prova di sé, a maggior ragione se si considera che la detenzione avverrebbe in contingenze assai più stringenti data l'emergenza sanitaria e che non si riscontra pericolo di fuga del condannato (argomento che l'Uff. utilizza a fortiori in quanto dell'assenza del pericolo di fuga non viene fatta menzione al comma 1 *quater* dell'art. 47 *ter*).
- La formulazione letterale dell'art. 47 *quinquies* non prevede alcuna possibilità di applicazione in via provvisoria della misura: l'Ufficio sottolinea come questo *vacuum* normativo si palesi come irragionevole, se raffrontato alla disciplina che l'art. 47 *ter* comma 1 *quater* riserva alla detenzione domiciliare ordinaria: "[...] l'art. 47 *quinquies* fa chiaro riferimento alla competenza del Tribunale di Sorveglianza che dispone la detenzione domiciliare speciale, senza menzionare la possibilità di applicazione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza; l'istituto mostra un vuoto normativo sul punto, a differenza delle altre misure alternative previste dal medesimo Capo VI [...]".
- Viene fatto presente l'intento di porre rimedio al mancato coordinamento delle discipline dei due tipi di detenzione domiciliare e una volta appurato che il dato letterale della norma impedisce una lettura del 47 *quinquies* conforme a Costituzione (lettura che in questa sede si concretizza nell'applicazione estensiva della disciplina di cui al 47 *ter* ai casi di

detenzione domiciliare speciale), si determina come necessario il vaglio di costituzionalità – nell’auspicio che l’intervento della Corte porti ad una riformulazione del 47 *quinquies* come ipotizzata dalle proposte per l’attuazione della delega penitenziaria nella l. n. 103 del 2017, ovvero fornire la norma di rinvio al 47 *ter* per quanto non diversamente disposto.

- Viene fatta menzione di altre misure alternative per le quali è concessa la possibilità di applicazione provvisoria: l’art. 47 comma 4 o.p. prevede l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale “quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga”; l’art. 47 *quater* o.p. disciplina le misure alternative nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, al comma 8 rimanda all’art. 47 *ter* “per quanto non diversamente stabilito” – rendendo di fatto possibile l’applicazione in via provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza “nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga”. Interessante inoltre l’osservazione circa l’art. 50 o.p. che al comma 6 prevedeva la possibilità di applicazione provvisoria della semilibertà limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1 e con rinvio all’art. 47 comma 4: solo per intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 74 del 2020) tale possibilità è stata estesa oltre ai casi di cui al comma 1, includendo anche quelli di cui al comma 2 terzo periodo.
- L’analisi degli istituti di cui sopra, porta l’Ufficio a concludere che l’applicazione provvisoria di una misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza non assurge a rango di regola generale del sistema; le misure alternative sono di appannaggio del Tribunale di Sorveglianza ed una eventuale deroga può essere ammessa solo se normativamente disposta: compiti e attribuzioni del magistrato di sorveglianza sono infatti relativi a “tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge”, funzioni chiaramente non passibili di applicazione estensiva. Da qui il *vulnus* costituzionale cui porre rimedio: si prospetta l’incompatibilità della norma con gli artt. 3, 27 comma 3, 30, 31, 117 comma 1 della Costituzione.
- Per quanto attiene alla violazione dell’art. 3 Cost., la disciplina è avvertita come irragionevole in quanto la detenzione domiciliare speciale è una misura alternativa che tutela situazioni delicate di urgenza, in maniera più pregnante rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria e alle altre misure per le quali l’applicazione in via provvisoria è permessa (si vedano comunque gli argomenti addotti sopra). Irragionevolezza avvertita in misura maggiore se si porge attenzione al superiore interesse di tutela del minore coinvolto – viene richiamata in questa sede la sentenza 239/2014 della Consulta che ha

determinato come incostituzionale l'art 4 *bis* o.p. nella misura in cui imponeva l'esclusione delle detenute madri (o padri, se la madre della prole è deceduta o impossibilitata a prendersene cura) dall'applicazione della detenzione domiciliare speciale, in quanto nella sentenza assume rilievo la tutela del minore quale soggetto debole e distinto dal condannato, interesse che giustifica l'intervento cautelare in via d'urgenza come disposto al comma 1 *ter*.

- L'Ufficio fa presente come la disposizione violi norme di tenore internazionale, quali l'art. 3 comma I della Convenzione sui diritti del fanciullo, l'art. 24 comma II della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fondanti "l'interesse superiore del fanciullo" di agevole comprensione a questo punto la motivazione circa l'asserita violazione dell'art. 117 comma 1 Cost.
- La disciplina concretizzerebbe, inoltre, violazione dell'art. 30 Cost. che sancisce la tutela dei figli e la determinazione delle modalità opportune di assistenza degli stessi e dell'art. 31 Cost. che tutela la famiglia e protegge l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo. I diritti dei minori nel nostro sistema sono sempre avvertiti come di superiore rilevanza e di centrale considerazione - si veda la sent. 187/2019 della Corte costituzionale in cui si ribadisce la preminenza del diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori.
- L'impossibilità di applicare la misura in via provvisoria renderebbe infine la pena non umana, ponendosi in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost.

12 BIBLIOGRAFIA

- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata, rep. Atti n. 81/CU di data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*
- *Protocollo operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 tra il Direttore sanitario dell’APSS e la Direzione della Casa Circondariale di data 20 maggio 2020.*
- *Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell’Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol).*
- *Deliberazione della Giunta provinciale 1341 di data 7 agosto 2021 recante “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2021/2022”.*
- *Nuzzaci Anna Rita (a cura di), Progetto d’Istituto per l’anno 2022 (C.C. Spini di Gardolo).*